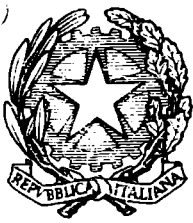


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 giugno 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 282. Sentenza 11-14 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Prevenzione infortuni - Certificato di prevenzione antincendio e nulla osta provvisorio - Richiesta -
Trattamento sanzionatorio penale in caso di omissione - Identificazione dei soggetti attivi del reato con
atto amministrativo - Rinvio a potere subordinato da parte della legge - Violazione della riserva di legge -
Induzione ad incertezze sul contenuto essenziale dell'illecito penale - Illegittimità costituzionale.

(Legge 7 dicembre 1984, n. 818, artt. 1, primo comma, e 5, primo comma)

Pag. 11

N. 283. Sentenza 11-14 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Demanio e beni dello Stato - Stabile «Paolino alle terme» - Ordinanza di rilascio dell'intendenza di finanza di
Roma - Richiamo alla sentenza n. 150/1986 della Corte - Fornitura ai comuni da parte dello Stato dei
mezzi necessari per i servizi a carico - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, artt. 217 e 17).

(Cost., artt. 3, 5, 33 e 128)

» 16

N. 284. Sentenza 11-14 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Riduzione della pena - Mancanza di graduazione con la
natura del reato e la personalità del soggetto - Originalità di un istituto finalizzato ad incentivare le
richieste di tale rito - Non fondatezza.

(C.P.P. 1988, artt. 442, secondo comma, e 561, terzo comma).

(Cost., art. 3).

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Riduzione della pena - Consenso del p.m. - Disattivazione
facoltativa dell'azione penale in contrasto con la sua obbligatorietà - Potere rientrante nel quadro delle
funzioni e responsabilità del p.m. - Non fondatezza.

(C.P.P. 1988, art. 560, secondo comma).

(Cost., art. 112)

» 19

N. 285. Sentenza 11-14 giugno 1990.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Emilia-Romagna - Leggi regionali - Sentenza della Corte di cassazione n. 2734 del 12 dicembre 1989 - Disapplicabilità di leggi regionali da parte del giudice ordinario - Non spettanza allo Stato - Annullamento della sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, n. 2734 del 12 dicembre 1989

Pag. 22

N. 286. Sentenza 11-14 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Inabilità assoluta - Compimento del sessantacinquesimo anno di età - Riconoscimento dell'invalidità civile al fine dell'attribuzione di pensione sociale sostitutiva di quella d'invalidità - Erroneo presupposto interpretativo - Richiamo alla sentenza n. 769/1988 - Razionalità - Erronea prospettazione delle altre questioni - Non fondatezza.
(D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, artt. 6 e 8; legge 21 marzo 1988, n. 93, art. 1, secondo comma).
(Cost., artt. 3, 76 e 97)

» 27

N. 287. Ordinanza 11-14 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Scontrino fiscale - Conservazione da parte del destinatario - Omissione - Trattamento sanzionatorio - Autonoma sanzione - Mancata previsione - Sospensione della licenza per l'esercente - Preventiva audizione del trasgressore - Mancata previsione - Irrilevanza - Diversità delle situazioni a raffronto - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.
(Legge 26 gennaio 1983, n. 18, art. 2).
(Cost., artt. 3 e 24)

» 31

N. 288. Ordinanza 11-14 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Concessione in sanatoria - Vincoli al giudice penale imposti da un procedimento amministrativo - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 370/1988) - Manifesta infondatezza.
(Legge 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E; legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22).
(Cost., artt. 3, 70, 97, 101 e 112)

» 34

N. 289. Ordinanza 11-14 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del pubblico ministero - Procedimento in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice - Richiamo alla sentenza n. 66/1990 e alle ordinanze nn. 173 e 174 del 1990 - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 66/1990) - Manifesta inammissibilità.
(C.P.P. 1988, art. 438; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).
(Cost., artt. 3, 25 e 102)

» 36

N. 290. Ordinanza 11-14 maggio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Concessione della liberazione anticipata - Magistrato di sorveglianza del luogo della detenzione delegato all'audizione dell'interessato e tribunale competente a decidere - Questione sollevata dal giudice non legittimato a porre questioni di legittimità costituzionale (cfr. sentenza n. 112/1964 e ordinanza n. 207/1990) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1988, art. 666, quarto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma)

Pag. 38

N. 291. Ordinanza 11-14 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Straniero contravventore al f.v.o. - Convalida dell'arresto e misure cautelari personali - *Jus superveniens*: d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma)

» 39

N. 292. Ordinanza 11-14 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Commissioni tributarie - Componenti - Collocamento fuori ruolo di tutti i funzionari dipendenti dall'esecutivo - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 196/1982 - Materiale salvaguardia dell'indipendenza del collegio e dei suoi componenti - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 5 e 9, terzo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma)

» 40

N. 293. Ordinanza 11-14 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Riliquidazione in rapporto alla dinamica salariale - Mancata previsione - *Jus superveniens*: legge 27 dicembre 1989, n. 407 e legge 27 dicembre 1989, n. 409 - Necessità di riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 28 dicembre 1988, n. 544, art. 5, in relazione alle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 20 novembre 1987, n. 472, 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432)

» 42

N. 294. Sentenza 13-15 giugno 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Farmacie - Regione Umbria - Apertura ed esercizio - Tassa di concessione - Arbitraria estensione del regime di esenzione - Violazione del principio della corrispondenza della normativa regionale alla legislazione statale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Umbria riapprovata il 26 febbraio 1990, del 28 maggio 1980, n. 57)

» 43

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 17. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 giugno 1990 (della regione Lombardia).

Opere pubbliche - Dighe costruite sul Rio Boatti - Richiesta del provveditorato regionale alle oo.pp. di demolizione da parte della regione - Asserito difetto di competenza della regione in materia - Sussistenza della competenza statale in considerazione dell'altezza superiore ai dieci metri delle dighe (la competenza della regione sussistendo per gli sbarramenti inferiori ai dieci metri) e delle finalità dell'intervento richiesto, volto a cautelare la pubblica incolumità - Richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati.

(Nota del provveditorato regionale per le opere pubbliche, sezione territoriale di Pavia, prot. n. 2729 in data 13 marzo 1990 e della avvocatura distrettuale dello Stato di Milano n. 3296-CS n. 161/1990 del 22 febbraio 1990).

(D.P.R. n. 616/1977, artt. 4, 90, 91, punto 2, 111 e nel suo complesso, in relazione all'art. 10, terzo e quarto comma, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e 18 del d.P.R. n. 1363/1959)

Pag. 49

N. 18. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 giugno 1990 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Casse di risparmio - Cassa di risparmio di Trento e Rovereto - Nomina da parte della giunta provinciale di Trento dei vertici dell'azienda - Asserito difetto di competenza in considerazione del carattere non esclusivamente regionale dell'azienda che ha aperto dipendenze fuori del territorio regionale.

(Delibera n. 2146 della giunta provinciale di Trento del 7 marzo 1990, recante la nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto).

(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regionale), artt. 5 e 11; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, artt. 1 e 2)

» 52

N. 42. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 giugno 1990 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Disegno di legge della regione siciliana recante «Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina» - Assegnazione degli alloggi già costruiti e da costruire - Esclusione di requisito (limite massimo del reddito degli assegnatari) stabilito dalla normativa statale, vincolante per la regione in materia - Ingiustificata disparità nei criteri adottati per la individuazione degli assegnatari.

(Disegno di legge della regione Sicilia nn. 319, 320, 537 e 541/A dal titolo «Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina», approvato il 24 maggio 1990, artt. 5 e 10).

(Cost., art. 3; d.P.R. n. 1035/1972, art. 2, lett. E; legge n. 457/1978, artt. 2, secondo comma, e 22, in relazione ad artt. 14 e 17 dello statuto speciale della regione Sicilia)

» 53

N. 43. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 giugno 1990 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Regione Sicilia - Esecuzione di lavori edili nelle zone sismiche - Assunzione del personale tecnico - Prevista assunzione a tempo indeterminato dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione in considerazione del numero eccessivamente elevato (novecentocinquantacinque unità) dei tecnici da assumere - Disparità di trattamento nei riguardi dei candidati dichiarati idonei negli altri concorsi espletati dall'amministrazione regionale.

(Disegno di legge nn. 575-572 approvato dall'assemblea della regione Sicilia il 24 maggio 1990, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 56

N. 362. Ordinanza del pretore di Oristano del 30 marzo 1990.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Contributi sociali di malattia - Commercianti, artigiani e coltivatori diretti - Determinazione di detti contributi in misura fissa in relazione ad un reddito minimo presunto - Mancata previsione della possibilità di prova contraria del minor reddito - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 431/1987 dichiarativa di illegittimità costituzionale di norma di analogo contenuto, relativa ai liberi professionisti - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di tutela del lavoro e di capacità contributiva.

(D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1).

(Cost., artt. 3, 35 e 53)

» 58

N. 363. Ordinanza del pretore di Lucca - sezione distaccata di Viareggio, del 20 marzo 1990.

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Estinzione dell'azione penale in caso di demolizione delle opere abusive entro il 6 luglio 1985 - Mancata previsione dell'estinzione dell'azione penale per le opere abusive demolite dopo tale data - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee in base al mero elemento temporale.

(D.-L. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298).

(Cost., art. 3) Pag. 59

N. 364. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna dell'11 giugno 1990.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Inquadramento, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo di professore associato dei tecnici laureati che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica - Mancata previsione dell'ammissione ai giudizi di idoneità anche degli assistenti volontari in possesso degli stessi requisiti - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 89/1986.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3) » 60

N. 365. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna dell'11 giugno 1990.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo di professore associato dei tecnici laureati che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica - Mancata previsione dell'ammissione ai predetti giudizi di idoneità degli assistenti volontari e dei titolari di contratto di cui al d.-l. 1° ottobre 1973, n. 580, in possesso dei medesimi requisiti - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 89/1986 e 397/1989.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3) » 63

N. 366. Ordinanza del pretore di Milano del 12 settembre 1989.

Locazione - Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Sfratto - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento - Applicabilità del beneficio ai conduttori, con scadenza non successiva al 30 giugno 1984 - Irrazionalità - Lamentata disparità di trattamento per i conduttori con scadenza più recente.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 687).

(Cost., art. 3) » 65

N. 367. Ordinanza del pretore di Milano del 6 giugno 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Diritto alla reversibilità di detta indennità per i genitori superstiti dell'iscritto, a condizione di essere ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto - Irrazionale permanenza di dette condizioni eliminate per i collaterali per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 821/1988 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3).

(Cost., art. 3) » 68

N. 368. Ordinanza del tribunale di Torino del 30 gennaio 1990.

Fallimento - Crediti contributivi (premi ed accessori) degli enti previdenziali (nella specie: I.N.A.I.L.) - Procedura concorsuale nei confronti di lavoratori autonomi - Privilegio generale - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto ad analoghi crediti concernenti rapporti assicurativi relativi a lavoratori subordinati - Violazione della *par condicio creditorum* - Irrazionale discriminazione in presenza di pari diritti previdenziali accordati ai lavoratori dipendenti ed autonomi.

(C.C., art. 2754).

(Cost., art. 3)

Pag. 69

N. 369. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia del 30 novembre 1989.

Industria e commercio - Autorizzazione all'attivazione di esercizio commerciale - Divieto di rilascio di nuove autorizzazioni, stabilito dalla sottodivisa n. 1 della legge statale (dal giudice *a quo* ritenuta applicabile nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia) per i comuni con oltre 5.000 abitanti, stornati di piano di adeguamento commerciale - Incidenza sui diritti dei cittadini interessati, per effetto dell'inerzia del comune nell'adeguamento dell'obbligo, dello stesso comune, di adottare il piano, in contrasto con i principi della personalità della responsabilità amministrativa e del buon andamento dell'amministrazione - Disparità di trattamento dei cittadini dei comuni con oltre 5.000 abitanti rispetto a quelli dei comuni con popolazione inferiore.

(D.-L. 1° ottobre 1982, n. 697, art. 8, secondo comma, sostituito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887).

(Cost., artt. 3, 27, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, e 97)

» 74

N. 370. Ordinanza del tribunale di Torino del 27 febbraio 1990.

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Rito abbreviato - Esclusione - Lamentata omessa previsione di un termine per i procedimenti in fase successiva - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 442 del c.p.p. 1988* - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti - Violazione del principio del *favor rei* - Mancato perseguimento dell'intento deflattivo perseguito dal legislatore.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., artt. 3, 25 e 97)

» 77

N. 371. Ordinanza del tribunale di Torino del 16 marzo 1990.

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Applicazione della pena richiesta dall'imputato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 444 del c.p.p. 1988* - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei relativi procedimenti - Lesione del principio di applicazione della legge più favorevole al reo - Mancato perseguimento dell'intento deflattivo perseguito dal legislatore.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248).

(Cost., artt. 3, 25 e 97)

» 79

N. 372. Ordinanza del tribunale di Patti del 16 febbraio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988* - Disparità di trattamento tra imputati secondo la determinazione del p.m.

(C.P.P. 1988, artt. 438, 439 e 440).

(Cost., art. 3)

» 81

N. 373. Ordinanza del tribunale di Firenze del 26 ottobre 1989.

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Applicazione della pena richiesta dall'imputato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 444 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei relativi procedimenti.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248).

(Cost., art. 3)

Pag. 82

N. 374. Ordinanza del tribunale di Firenze del 26 ottobre 1989.

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Applicazione della pena richiesta dall'imputato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 444 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei relativi procedimenti.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248).

(Cost., art. 3)

» 83

N. 375. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Campania del 18 gennaio 1990.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti statali - Indennità di buonuscita - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti pubblici ed, in particolare, ai dipendenti degli enti locali - Riferimento critico alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, ritenuta dal giudice rimettente superata dalle successive pronunce della Corte (sentenze nn. 763/1988 e 821/1988).

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38).

(Cost., art. 3)

» 85

N. 376. Ordinanza del tribunale di Napoli del 4 aprile 1990.

Edilizia economica e popolare - I.A.C.P. - Assegnazione in locazione di alloggi - Successione in caso di morte dell'assegnatario - Avanti diritto - Omessa inclusione del convivente *more uxorio* - Irragionevolezza - Mancata tutela della abituale convivenza - Richiamo alla sentenza n. 404/1988.

(D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12).

(Cost., artt. 2 e 3)

» 87

N. 377. Ordinanza del pretore di Torino del 2 marzo 1990.

Lavoro (rapporto di) - Cure idrotermali - Diritto al trattamento di cui all'art. 2110 del c.c. per le cure predette solo se, per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, non dilazionabili sino al periodo di congedo feriale - Ingiustificata disparità di trattamento dei malati a seconda della differibilità o meno della cura - Lesione del diritto alla salute, del principio della retribuzione sufficiente, nonché del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 559/1987 e 616/1987).

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 13, terzo comma, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3, 32, 36, 38 e 102)

» 89

N. 378. Ordinanza del pretore di Torino del 23 marzo 1990.

Lavoro (rapporto di) - Cure idrotermali - Diritto al trattamento di cui all'art. 2110 del c.c. per le cure predette solo se, per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, non dilazionabili sino al periodo di congedo feriale - Ingiustificata disparità di trattamento dei malati a seconda della differibilità o meno della cura - Lesione del diritto alla salute, del principio della retribuzione sufficiente, nonché del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 559/1987 e 616/1987).

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 13, terzo comma, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3, 32, 36, 38 e 102)

Pag. 93

N. 379. Ordinanza del tribunale dei minorenni di Roma del 17 aprile 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo la determinazione del giudice rispetto all'analogo rito di applicazione della pena su richiesta - Violazione del principio di parità tra accusa e difesa - Compressione dell'esercizio del diritto di difesa - Limitazione del potere decisorio del giudice ad opera di una parte (p.m.) in ordine alla misura della pena, per di più sottratta alla valutazione del comportamento dell'imputato.

(C.P.P. 1988, artt. 438, primo comma, e 442, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101) » 98

N. 380. Ordinanza della corte di appello di Trieste del 6 aprile 1990.

Espropriazione per utilità pubblica - Indennità di espropriazione - Mancata previsione del diritto dell'interessato ad agire in giudizio per conseguire l'indennità di espropriazione anche in mancanza della stima della apposita commissione provinciale ovvero dell'u.t.e. allorché non si sia provveduto alla stima stessa entro un ragionevole periodo di tempo - Violazione del diritto di difesa in giudizio.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24)

» 100

N. 381. Ordinanza del tribunale di Pavia del 5 aprile 1990.

Espropriazione per utilità pubblica - Indennità di espropriazione - Mancata previsione del diritto dell'interessato ad agire in giudizio per conseguire l'indennità di espropriazione anche in mancanza della stima della apposita commissione provinciale ovvero dell'u.t.c. allorché non si sia provveduto alla stima stessa entro un ragionevole periodo di tempo - Violazione del diritto di difesa in giudizio.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24)

» 101

N. 382. Ordinanza del pretore di Milano del 25 gennaio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio direttissimo - Richiesta per il rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, c.p.p. 1988 - Violazione del principio della subordinazione del giudice alla sola legge - Limitazione del potere decisorio dell'organo giudicante - Disparità di trattamento tra imputati e rispetto all'analogo rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Compressione del diritto di difesa - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Lesione del principio di parità tra accusa e difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 438, 439 e 452, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, 108, 111 e 112)

» 102

N. 383. Ordinanza del pretore di Prato del 14 marzo 1990.

Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili - Diritto alla pensione agli invalidi civili riconosciuti tali dopo il sessantacinquesimo anno di età, condizionato alla liquidazione della prestazione in data anteriore all'entrata in vigore del d.-l. n. 25/1988 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee in base al mero elemento temporale con incidenza sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità.

(Legge 21 marzo 1988, n. 93, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 104

N. 384. Ordinanza del pretore di Bergamo del 26 aprile 1990.

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Espropriazione mobiliare presso il debitore - Beni mobili assolutamente impignorabili - Mancata inclusione tra detti beni del televisore di famiglia, irrazionale deteriore trattamento di detta bene rispetto ad altri non pignorabili (lavatrice, frigorifero) meno essenziali ai bisogni della persona, attesa l'indispensabilità nell'epoca attuale del televisore per assolvere ai diritti-doveri di istruzione e di informazione del cittadino.

(C.P.C., art. 514).

(Cost., artt. 2, 3 e 9)

» 105

N. 385. Ordinanza della Corte di cassazione del 9 febbraio 1989.

Processo penale - Codice previgente - Impugnazione per i soli interessi civili - Notificazione alle altre parti - Termine di decadenza di giorni tre - Perfezionamento della notifica coincidente con la ricezione della raccomandata - Sostanziale difficoltà, se non impossibilità, ad esercitare il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti - Conseguente compressione del diritto di difesa - Lamentata diversità del termine rispetto al corrispondente regime previsto dal codice di procedura civile.

(C.P.P., artt. 169, ultimo comma, 175 e 202 cpv.).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 108

N. 386. Ordinanza del pretore di Pisa - sezione distaccata di Pontedera, del 26 gennaio 1990.

Sicurezza pubblica - Stranieri - Mancato adempimento dell'obbligo di rendere la prescritta dichiarazione di soggiorno alla competente autorità di P.S. - Sussistenza del reato - Accertata incompatibilità (da parte della Corte di giustizia della CEE su incidente già sollevato dallo stesso giudice *a quo*) con le norme di diritto comunitario relative alla libera circolazione delle persone - Conseguente contrasto con il principio costituzionale che impone al legislatore statale l'obbligo di disciplinare la condizione giuridica dello straniero uniformandosi alle norme dei trattati internazionali.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 142).

(Cost., art. 10)

» 111

N. 387. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verbania del 2 aprile 1990.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Reato di alterazione della dichiarazione in misura rilevante - Facoltà concessa a talune categorie di contribuenti di presentare dichiarazione integrativa - Effetti - Estinzione del reato - Asserita equiparabilità di tale meccanismo alla amnistia - Conseguente violazione del principio costituzionale in base al quale il provvedimento di clemenza è concesso dal Capo dello Stato su legge di delegazione delle Camere - Riferimenti critici alla sentenza n. 369/1988).

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 14, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154).

(Cost., art. 79)

» 113

N. 388. Ordinanza del pretore di Verona del 7 dicembre 1989.

Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto nei casi di flagranza - Convalida - Applicabilità da parte del giudice di misura coercitiva - Contrasto con principi e direttive della legge di delega.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo comma).

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 32, lett. b); Cost., art. 76)

Pag. 115

N. 389. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Massa del 16 marzo 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Reati di competenza pretorile - Richiesta di archiviazione al g.i.p. per due reati - Parziale condivisione - Emissione del decreto di archiviazione per il primo reato e contestuale restituzione degli atti al p.m. per formulare l'imputazione per il secondo - Adempimento da parte del requirente - Conseguente fissazione dell'udienza preliminare avanti al medesimo g.i.p. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità di tale giudice - Contrasto con principi e direttive della legge delega (sistema accusatorio) - Mancata garanzia di indipendenza del giudice nell'esercizio delle sue funzioni - Conseguente lesione del diritto ad avere un giudizio imparziale - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe (es.: il giudice che ha emesso il decreto penale).

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 101)

» 116

N. 390. Ordinanza della Corte di cassazione dell'8 febbraio 1990.

Locazione - Immobili urbani - Uso commerciale - Trasferimento dell'immobile, a titolo oneroso, da parte del locatore - Diritto di riscatto del conduttore - Termine di decadenza di sei mesi dalla trascrizione - Lamentata difficoltà per il conduttore all'esercizio di tale diritto.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 118

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 282

Sentenza 11-14 giugno 1990**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Prevenzione infortuni - Certificato di prevenzione antincendio e nulla osta provvisorio - Richiesta - Trattamento sanzionatorio penale in caso di omissione - Identificazione dei soggetti attivi del reato con atto amministrativo - Rinvio a potere subordinato da parte della legge - Violazione della riserva di legge - Induzione ad incertezze sul contenuto essenziale dell'illecito penale - Illegittimità costituzionale.

(Legge 7 dicembre 1984, n. 818, artt. 1, primo comma, e 5, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica agli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1989 dal pretore di Mantova, Sezione distaccata di Revere, nel procedimento penale a carico di Giusti Erminio, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il giudice relatore Renato Dell'Andro;

RITENUTO IN FATTO

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico di Giusti Erminio, imputato della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 1 e 5 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, il pretore di Mantova, Sezione distaccata di Revere, con ordinanza 30 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 818 del 1984, nella parte in cui rinvia ad una fonte di grado inferiore (il decreto ministeriale 16 febbraio 1982) l'individuazione dei destinatari dell'obbligo (di richiesta del suddetto certificato) la cui violazione è sanzionata penalmente dal successivo art. 5.

Il giudice *a quo* rileva, anzitutto, il contrasto della norma impugnata con il principio di riserva di legge *ex* art. 25, secondo comma, Cost. Invero, il rinvio ad una fonte subordinata avrebbe posto in essere una non consentita «delega» all'esecutivo per l'individuazione dei soggetti attivi del reato, che costituiscono «un momento caratterizzante del disvalore penale del fatto».

Né, ad escludere il cennato contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost. servirebbe la considerazione dell'elemento cronologico della preesistenza della fonte regolamentare, a cui la legge denunciata rinvia, dal momento che sussiste la possibilità di successive modifiche del regolamento destinate ad incidere sulla portata del precetto penale. Peraltro, sottolinea l'ordinanza di rimessione, una tale possibilità si è avverata nel caso di specie, avendo il decreto ministeriale 27 marzo 1985 modificato il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, al quale rinvia l'art. 1 della legge n. 818 del 1984.

D'altra parte, dato l'eccesso casistico del regolamento in questione, ad avviso del giudice *a quo*, risultano lesi sia l'esigenza della certezza del diritto sia il principio della responsabilità personale in materia penale. Infatti, la tabella allegata al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, contenente l'elenco di ben novantasette attività soggette all'obbligo di richiesta del certificato di prevenzione incendi, ha dato luogo a non pochi dubbi interpretativi, non dissipati da successive e reiterate circolari ministeriali.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Secondo l'Avvocatura dello Stato l'ordinanza di rimessione non avrebbe motivato a sufficienza la rilevanza della questione, poiché, affermando che proprio in relazione al tipo di attività per la quale è stata contestata la violazione della legge n. 818 del 1984, il punto 15) delle tabelle di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 è stato modificato con il successivo decreto ministeriale 27 marzo 1985 «in senso favorevole al reo», l'ordinanza stessa fa sorgere il dubbio che il fatto contestato rientri ancora nella fattispecie normativa e, comunque, non chiarisce tale circostanza da cui dipende la rilevanza della normativa.

Passando al merito della questione, l'Avvocatura ne eccepisce l'infondatezza sotto entrambi i profili denunciati.

In relazione al principio della riserva di legge in materia penale *ex art. 25, secondo comma, Cost.*, l'interveniente ricorda che la giurisprudenza costituzionale ne ha escluso la lesione nelle ipotesi in cui una disposizione penale è in qualche modo «integrata» da provvedimenti dell'amministrazione, a condizione che la disposizione di rango primario rechi una «sufficiente determinazione» dei presupposti, caratteri, contenuti e limiti dell'atto normativo dell'autorità non legislativa. Nella fattispecie, l'esigenza di determinatezza sottolineata dalla Corte sarebbe adempiuta, in quanto la legge penale richiama espressamente il preesistente regolamento governativo, così «incorporando per relazione l'elencazione attraverso la sintetica formula di richiamo».

In ordine al parametro *ex art. 27, primo comma, Cost.*, l'Avvocatura non condivide il giudizio di «incertezza» sull'estensione della fattispecie penale, a causa dell'eccesso casistico della norma regolamentare. Questa, infatti, contiene, in tutte le sue partizioni e in specie in quella che più rileva (punto n. 15) descrizioni di stretta connotazione tecnico-giuridica facenti riferimento a oggetti e qualificazioni anche merceologicamente specificate. Non si riscontra, in tale tecnica descrittiva, alcun reale spazio di accentuata, anormale opinabilità; né le perplessità interpretative adombrate dal giudice remittente circa il senso dell'espressione «per uso artigianale» possono tradursi in obiettive censure d'«incomprensibilità» e, pertanto, di non tassatività della prescrizione penale. Infine, l'Avvocatura ritiene improprio il richiamo al principio di personalità della pena, poiché ritenere sussistente un dubbio in merito all'inclusione o meno d'una determinata categoria di soggetti nell'ambito dell'elencazione degli obbligati, si traduce al più in una deduzione incentrata sulla (asserita) lesione del principio di tassatività ma non implica in nessun modo conseguenze in termini di responsabilità non per fatto proprio.

Considerato in diritto

1. — L'ordinanza di rimessione lamenta anzitutto la violazione dell'*art. 25, secondo comma, Cost.* in quanto viene dalla legge demandata al regolamento perfino l'individuazione dei soggetti attivi del reato, elemento caratterizzante il disvalore penale del fatto. Né, a parere del giudice *a quo*, potrebbe accogliersi la tesi secondo la quale, essendo la fonte normativa, di grado inferiore, cui la legge rinvia, preesistente a questa, non vi sarebbe lesione del principio di riserva di legge in quanto il legislatore, conoscendo il contenuto della fonte di grado inferiore, lo farebbe proprio. L'eventualità d'una successiva modifica della fonte subordinata, richiamata dalla legge penale, potrebbe, infatti, portare anche alla modifica del fatto penalmente rilevante, con evidente indebita ingerenza d'un organo esecutivo in ordine alla delimitazione degli elementi essenziali del reato. Così come è avvenuto per l'ipotesi di specie.

Né può rilevare il fatto che la modifica intervenuta sia risultata «favorevole al reo», essendo preclusa, dal principio della riserva di legge penale, *ex art. 25, secondo comma, Cost.*, al potere esecutivo qualsiasi attività normativa in sede penale.

L'ordinanza di rimessione lamenta, altresì, la violazione, da parte della legge impugnata, dei principi di tassatività e di personalità della responsabilità penale (quest'ultimo, *ex art. 27, primo comma, Cost.*) dato l'«eccesso casistico» del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 che lederebbe la certezza del diritto e lo stesso principio di personale responsabilità in materia penale.

2. — Va anzitutto disattesa l'eccezione d'inammissibilità, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, della dedotta questione di legittimità costituzionale.

La rilevanza della predetta questione risulta, nell'ordinanza di rimessione, sufficientemente motivata non soltanto attraverso il breve accenno contenuto nelle prime righe della stessa ordinanza («il pretore non può esimersi dall'applicare la norma suddetta nel presente giudizio») ma anche dal successivo chiarimento relativo alla modifica del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, richiamato dall'art. 5 della legge n. 818 del 1984. Si precisa, infatti, nell'ordinanza di rimessione, che tale modifica, operata con decreto del Ministro dell'interno 27 marzo 1985, attiene proprio «al tipo d'attività per la quale è stata contestata all'imputato l'omessa richiesta del nulla osta provvisorio».

Che la predetta modifica sia favorevole all'imputato non solo non dimostra l'estraneità del fatto contestato alla fattispecie normativa (quand'anche fosse legittima, non si tratterebbe, comunque, di modifica abrogativa) ma pone l'ulteriore precisazione dell'irrelevanza, in sede penale, anche delle disposizioni dell'esecutivo, successive alla legge penale incriminatrice «favorevoli all'imputato», essendo preclusa al potere esecutivo ogni ingerenza in ordine agli elementi essenziali del fatto penalmente rilevante, siano essi sfavorevoli o favorevoli all'imputato.

3. — La sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento alla violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo del principio di riserva di legge nonché sotto il profilo del principio di tassatività, è fondata.

Vanno, intanto, precisati sia l'esatto oggetto della questione sia la delimitazione che la giurisprudenza di questa Corte ha operato in ordine ai rapporti, in sede di riserva di legge penale, tra quest'ultima e le fonti o gli atti subordinati alla medesima.

In ordine all'oggetto della questione in esame va osservato che l'eccezione di legittimità costituzionale, per quanto formalmente riferita alla sola disposizione dell'art. 1, primo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è dal pretore motivata nei confronti del combinato disposto dell'art. 1, primo comma, ora citato, e dell'art. 5 della legge n. 818 del 1984: in effetti, mentre la prima norma non assume, di per sé, natura penale (e si prospetta anzi come mero precetto sprovvisto di sanzione, rivolto ai «titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982») è la seconda norma che, ricollegandosi alla prima, determina la sanzione penale conseguente all'inosservanza dell'obbligo di richiedere o di rinnovare il certificato di prevenzione incendi. Ed il pretore appunta del resto la propria censura proprio sul fatto che «la norma penale rinvia, per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti destinatari, ad una fonte normativa di grado inferiore alla legge».

In ordine alla delimitazione dei rapporti tra legge penale e fonti subordinate alla medesima, è giurisprudenza costante di questa Corte il ritenere che il principio di legalità in materia penale è soddisfatto, sotto il profilo della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Cost.) allorché la legge determina con sufficiente specificazione il fatto cui è riferita la sanzione penale. In corrispondenza della *ratio garantista* della riserva, è infatti necessario che la legge consenta di distinguere tra la sfera del lecito e quella dell'illecito, fornendo a tal fine un'indicazione normativa sufficiente ad orientare la condotta dei consociati (cfr. sentenza di questa Corte n. 364 del 1988).

In questo senso si è ritenuto che non contrasti col principio della riserva la funzione integrativa svolta da un provvedimento amministrativo; rispetto ad elementi normativi del fatto, sottratti alla possibilità di un'anticipata indicazione particolareggiata da parte della legge, quando il contenuto d'illecito sia peraltro da essa definito (come accade, ad esempio, per gli elenchi delle sostanze psicotrope e stupefacenti contenuti in un decreto ministeriale, correlati ad un divieto i cui essenziali termini normativi risultano legalmente definiti). In ipotesi di questo tipo, infatti, l'alternativa sarebbe quella di rimettere al giudice l'interpretazione dell'elemento normativo; ma ciò determinerebbe un significativo scadimento di certezza conseguente alle inevitabili oscillazioni applicative.

Risulta del pari compatibile col principio della riserva di legge l'ipotesi in cui il precetto penale assume una funzione *lato sensu* sanzionatoria rispetto a provvedimenti emanati dall'autorità amministrativa, quando sia la legge ad indicarne presupposti, carattere, contenuto e limiti, di modo che il precetto penale riceva «intera la sua enunciazione con l'imposizione del divieto» (Corte Cost., sentenza n. 113 del 1972). In questi casi, l'alternativa consisterebbe nella rinuncia alla tutela penale, che non può tuttavia essere postulata in termini assoluti sol perché la salvaguardia d'un interesse dipenda, o sia mediata, da un atto di natura amministrativa. È piuttosto onere del legislatore determinare con precisione il tipo di provvedimento cui la tutela si riferisce, consentendone l'individuazione sicura e fissandone i presupposti, in modo d'assicurare un efficace controllo incidentale di legalità.

Resta in ogni caso ferma, sul piano della comminatoria penale, la necessità che «sia soltanto la legge (od un atto equiparato) dello Stato a stabilire con quale sanzione debba essere repressa la trasgressione dei precetti che vuole sanzionati penalmente» (Corte Cost., sentenza n. 26 del 1966).

4. — L'ipotesi attualmente sottoposta all'esame della Corte s'avvicina, per un verso, a quella degli atti amministrativi in funzione integrativa, perché la disposizione dell'art. 5, della legge n. 818 del 1984, rinvia, per la precisazione dei soggetti tenuti all'osservanza dell'obbligo di richiedere il rilascio od il rinnovo del certificato di prevenzione nonché il rilascio del nulla osta provvisorio, ai titolari «di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982»; ma, per altro verso, risulta simile a quella degli atti amministrativi assunti quali elementi determinanti della fattispecie tipica sanzionata penalmente, dato che l'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi è rivolto in via esclusiva ai soggetti «titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982» (art. 1, primo comma, della legge n. 818 del 1984): la condotta penalmente rilevante è dunque destinata ad emergere solo in connessione coi contenuti specifici del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

In ogni caso, vale qui metodologicamente chiarire che la disamina in ordine ai rapporti tra legge penale e regolamento (o tra legge penale ed atto amministrativo) si è svolta, almeno principalmente, supponendo ancora non emanato il regolamento (o l'atto amministrativo): sicché, ponendosi dal punto di vista del momento della formazione della legge penale ci si è domandato quali fossero gli elementi essenziali per la «sufficiente determinazione» del fatto tipico da parte della legge penale e quali elementi potessero, senza violare il principio di riserva di legge, dal legislatore essere invece rimessi al regolamento od all'atto amministrativo, da emanare successivamente all'entrata in vigore della legge penale, per il completamento, spesso tecnico, di quest'ultima.

A ben riflettere, l'intero dibattito sull'assolutezza o relatività della riserva di legge penale *ex art. 25*, secondo comma, Cost., si è svolto nel quadro dei rapporti tra legge penale e regolamento od atto amministrativo da emettere successivamente all'emanazione della legge penale.

L'ipotesi in esame si inquadra invece in tutt'altra dimensione sistematica. Si suppone già emanato il regolamento o l'atto amministrativo e ci si domanda se è consentito alla legge penale, senza violare la riserva *ex art. 25*, secondo comma, Cost., rimettersi ai medesimi, già emanati, recependone i contenuti anche per la determinazione di elementi essenziali al fatto tipico incriminato (es. i soggetti investiti dell'obbligo di cui alla legge penale).

Altra singolarità dell'ipotesi considerata è che il rinvio al regolamento assume un carattere rigido e storicamente definito: esso concerne, infatti, uno specifico decreto ministeriale, e non in genere i decreti ministeriali emanati in virtù dell'art. 4, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, secondo cui «i depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché alla periodicità delle visite, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze di sicurezza degli impianti». In apparenza, sembrerebbe dunque pienamente soddisfatta l'esigenza di predeterminazione legale del contenuto d'illecito, essendo l'atto richiamato preesistente al precetto penale, assunto dal legislatore stesso entro il quadro della fattispecie incriminatrice.

In realtà, occorre precisare che la rigidità del riferimento non costituisce, di per sé, attuazione del principio di legalità sotto il profilo della riserva di legge. Infatti, il rinvio operato dalla legge nel caso di specie non incide sul potere della pubblica amministrazione di revocare o modificare l'atto oggetto del rinvio stesso: nel caso in esame, tale potere discende dall'art. 4, primo comma, della legge n. 966 del 1965, che non è, ovviamente, abrogato per il fatto che l'art. 5 della legge n. 818 del 1984, ricollegghi la sanzione penale ad uno, in particolare, dei decreti ministeriali emanati in forza del potere riconosciuto dalla legge all'amministrazione.

Può dunque ben darsi che il decreto richiamato sia in seguito sostituito o modificato da un nuovo provvedimento: ciò che per l'appunto — avendo l'amministrazione inteso il rinvio operato dalla legge penale come formale — si è verificato nella materia qui considerata, dato che il decreto ministeriale 27 marzo 1985 ha variato i contenuti del precedente decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e proprio in riferimento alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice *a quo* (art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 1985). Tali eventualità finiscono peraltro col determinare situazioni antinomiche di consistenza paradossale.

Per un verso, il soggetto originariamente tenuto può risultare non più vincolato all'adempimento, sul piano degli obblighi amministrativi; per altro verso, la rigidità del rinvio operato dal precetto penale continua ad obbligarlo, ancorché sia venuto meno l'oggetto stesso della tutela penale. Questa non può peraltro estendersi al contenuto del nuovo decreto, estraneo alla specificità storica del richiamo: di modo che soggetti obbligati in via amministrativa non potrebbero considerarsi tali in rapporto alla legge penale.

All'esclusione amministrativa finisce così col corrispondere l'obbligo penale ed all'esclusione penale finisce invece col corrispondere l'obbligo amministrativo. In tal modo, il senso stesso della tutela penale viene smarrito, disperso.

Consegue dunque che la rigidità del rinvio ad uno specifico atto preesistente quando persista il potere dell'amministrazione di revocarlo, di sostituirlo o di modificarlo, rappresenta una tecnica normativa suscettibile d'indurre incertezze sul contenuto del fatto ed in questo senso non corrispondente neppure alle esigenze del principio di determinatezza.

Nel caso di specie, il contrasto del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, e 5 della legge n. 818 del 1984 con l'art. 25, secondo comma, Cost. emerge da un ulteriore rilievo specifico. La norma descrive infatti una fattispecie di reato proprio, riferita al «titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982»; in questo modo essa rimette al regolamento la determinazione della cerchia degli obbligati, che rappresenta peraltro il nucleo fondante il contenuto d'illecito del reato proprio, in quanto tale contenuto discende essenzialmente dal rapporto funzionale intercorrente tra la posizione del soggetto e l'interesse tutelato dalla norma.

Nell'ipotesi di specie, viene così demandata all'amministrazione la determinazione di tutti i termini normativi rilevanti per l'individuazione del fatto tipico, contraddicendo l'esigenza che sia la legge, e solo la legge dello Stato, a stabilire, con sufficiente precisione, gli estremi del fatto.

Non possono, pertanto, nel caso in esame, distinguersi, nella legge penale, gli elementi costituenti sufficiente determinazione del fatto tipico, essenziali all'individuazione del medesimo, dagli elementi integranti la determinazione legale (ben consentito è, invero, che taluni elementi, soprattutto di natura «tecnica», impossibilitati ad essere previamente ed una volta per tutte individuati dalla legge penale, vengano dalla stessa legge rimessi alla storica variabilità delle determinazioni degli atti dell'amministrazione) a causa della mancanza, nella legge penale impugnata, di ogni distinzione che possa ricondurre l'ipotesi in esame alle classiche, e consentite, «distinzioni» operate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di rapporti tra legge penale e norme o provvedimenti subordinati, destinati a completare la prima.

Il totale rinvio al regolamento od all'atto amministrativo «subordinato», da parte della legge penale (finanche per l'identificazione dei soggetti obbligati) nella persistenza del potere dell'amministrazione di modificare l'atto stesso, equivale a rinvio, da parte della legge, al potere subordinato ed è, pertanto, chiaramente violativo della riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost. Tale tecnica di normazione penale induce, fra l'altro, ad incertezze sul contenuto essenziale dell'illecito penale: sicché, anche in assenza di modifiche, da parte dell'amministrazione, dell'atto formalmente recepito dalla legge penale, tali incertezze non possono ritenersi escluse.

5. — In base alle precedenti considerazioni, il totale rinvio della legge penale al regolamento od all'atto amministrativo già esistente non può considerarsi rinvio ad uno specifico atto bensì, ove perduri la facoltà dell'amministrazione di mutare, sostituire od abrogare l'atto stesso, rinvio al potere subordinato a quello legislativo e, come tale, costituzionalmente illegittimo.

Ed anche quando la legge penale distinguesse, enucleandoli dall'atto già esistente, gli elementi essenziali del reato dagli elementi destinati a completare la sufficiente determinazione del fatto tipico, legislativamente precisata, ove il potere dell'amministrazione rimanga libero di mutare, sostituire od abrogare anche i predetti elementi essenziali, ugualmente potrebbero verificarsi gli inconvenienti sopra lamentati.

Ed infatti, se il potere amministrativo modificasse od abrogasse i predetti elementi essenziali, il soggetto continuerebbe assurdamente a rimanere vincolato ad un obbligo penale mancante del necessario contenuto lesivo mentre al nuovo contenuto di tutela, amministrativamente determinato, lo stesso soggetto rimarrebbe, in sede penale, estraneo in quanto non penalmente vincolato.

La verità è che alla garanzia, della quale l'art. 25, secondo comma, Cost. è pregnante espressione, non è estraneo il tentativo di riduzione degli illeciti penali secondo il principio vigente, che considera il sistema penale quale *extrema ratio* di tutela dei beni giuridici (cfr. sentenze di questa Corte n. 364 del 1988 e n. 487 del 1989).

Con l'accoglimento della sollevata eccezione di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost. risultano assorbiti tutti gli altri profili d'illegittimità proposti dall'ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica agli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0769

N. 283

Sentenza 11-14 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Demanio e beni dello Stato - Stabile «Paolino alle terme» - Ordinanza di rilascio dell'intendenza di finanza di Roma - Richiamo alla sentenza n. 150/1986 della Corte - Fornitura ai comuni da parte dello Stato dei mezzi necessari per i servizi a carico - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, artt. 217 e 17).

(Cost., artt. 3, 5, 33 e 128).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 217, ultimo comma, del regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), e dell'art. 17 del regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 (Aggregazione alla Regia università di Roma, come Facoltà, dei Regi Istituti superiori di ingegneria, di architettura, di scienze economiche e commerciali e di magistero della stessa sede), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1989 dal T.A.R. del Lazio nel ricorso proposto dal comune di Roma contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. — Il TAR del Lazio, adito dal comune di Roma per l'annullamento dell'ordinanza dell'intendente di finanza della provincia di Roma con la quale era stato intimato in via amministrativa il rilascio dello stabile «Paolino alle Terme» — di proprietà dello Stato ma utilizzato senza titolo dal comune per adempiere l'obbligo, su di esso gravante per legge, di fornire i locali alla facoltà di magistero — ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che tale obbligo prevedono (artt. 217, ultimo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 e 17, del r.d. 27 ottobre 1935, n. 2153), in riferimento agli artt. 3, 5, 33 e 128 Cost.

Ad avviso del giudice *a quo* le norme che fanno carico ai comuni di sopportare gli oneri relativi alla provvista di immobili e mobili destinati al servizio dello Stato trovano la loro giustificazione nella prestazione di servizi di competenza statale a cittadini residenti nel territorio comunale. Poiché questo non avviene nel settore dell'istruzione universitaria (alla quale ciascuno può accedere senza alcun collegamento con la propria residenza), sarebbe del tutto incongruo far gravare gli oneri relativi sui cittadini del luogo dove è ubicata l'università (della quale il magistero costituisce ora articolazione come facoltà); ciò tanto più ove si consideri la diversa regola generale che fa obbligo allo Stato di concedere in uso perpetuo e gratuito gli immobili posti a servizio delle università e degli istituti superiori.

2. — L'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, nell'assunto che nel giudizio principale si faccia questione di diritti soggettivi e non di interessi legittimi, ha richiesto, pregiudizialmente, che gli atti siano restituiti al giudice *a quo* affinché, motivando sulla sussistenza della propria giurisdizione, faccia constatare la rilevanza della sollevata questione.

Nel merito ha concluso per l'infondatezza osservando che, nell'ipotesi in esame, il comune opera come ente di «decentramento autarchico» per l'assolvimento di funzioni statali; che, in particolare, è innegabile per il comune l'utilità indotta dalla collocazione di un ateneo nel suo territorio; che comuni e province sono, in via generale, chiamati a concorrere alle spese di funzionamento delle università site nei rispettivi territori (art. 45, secondo comma, r.d. n. 1592 del 1933); che la determinazione della misura del contributo compete alla discrezionalità del legislatore.

Quanto ai parametri costituzionali invocati, la difesa del Governo ha osservato che l'art. 3 della Costituzione non può concernere pretese disparità di trattamento tra pubbliche amministrazioni ed ha sostenuto che la competenza statale esclusiva di cui all'art. 33, secondo comma, della Costituzione, non è incompatibile con la partecipazione degli enti autarchici agli oneri finanziari, e che conseguentemente non sussistono le lamentate lesioni all'autonomia dell'ente territoriale.

Considerato in diritto

1. — Il comune di Roma ha impugnato avanti il T.A.R. del Lazio, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza dell'intendente di finanza della provincia di Roma recante l'intimazione, in via amministrativa, al rilascio dello stabile demaniale denominato «Paolino alle Terme», utilizzato dal comune stesso per adempiere l'obbligo di fornire i locali occorrenti per la facoltà di Magistero dell'Università di Roma, previsto dagli artt. 217, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e 17 del regio decreto 27 ottobre 1935 n. 2153.

Il T.A.R. adito ha rimesso gli atti a questa Corte sollevando questione di legittimità costituzionale delle predette norme, le quali, nella parte in cui pongono il riferito obbligo in capo al comune di Roma contrasterebbero:

con gli artt. 3 e 33 della Costituzione, per l'irrazionalità dell'onere economico imposto al comune di Roma, a fronte della regola generale che fa obbligo allo Stato di provvedere ai locali posti a servizio delle Università;

con gli artt. 5 e 128 della Costituzione, per violazione dell'autonomia dell'ente territoriale, il quale, benché sfornito di poteri di intervento sull'istruzione universitaria, è chiamato a sopportarne i relativi costi senza alcuna possibilità di recupero nei confronti di utenti residenti in altri comuni.

2. — L'intervenuta Avvocatura dello Stato, argomentando in ordine alla natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo delle questioni in giudizio avanti il T.A.R. del Lazio, ha eccepito che il giudice remittente, tenuto a verificare anche d'ufficio la propria giurisdizione, non si sarebbe fatto carico di tale compito, che incide direttamente sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, la cui soluzione, in caso di difetto di giurisdizione, risulterebbe del tutto inutile. L'Avvocatura ha chiesto pertanto che siano rinviati gli atti al giudice *a quo* affinché motivi la sussistenza del requisito della rilevanza, sotto l'indicato profilo della giurisdizione.

L'istanza non può essere accolta.

È costante indirizzo di questa Corte che il difetto di giurisdizione del giudice *a quo* comporti la irrilevanza della questione di costituzionalità soltanto quando risulti chiaramente dalla legge o corrisponda ad un univoco orientamento giurisprudenziale, si da rivestire il carattere dell'evidenza (cfr. sentt. nn. 102 del 1990, 575 del 1989, 777 del 1988). In tali casi, infatti, l'eventuale pronuncia d'incostituzionalità verrebbe privata delle conseguenze che le sono proprie in quanto resterebbe inapplicabile ai casi concreti in cui la questione è stata sollevata.

Tanto non può affermarsi nella fattispecie in esame.

Nel giudizio pendente avanti il T.A.R. del Lazio è stata contestata la legittimità di un provvedimento amministrativo, qual è l'ordinanza di rilascio emessa dall'intendente di finanza della provincia di Roma, e ne è stato chiesto l'annullamento.

Circoscritto in tali termini, cioè quale giudizio di legittimità su di un atto della Pubblica Amministrazione emesso in esercizio dei suoi poteri discrezionali, detto sindacato ed il relativo potere di annullamento sono affidati, nel vigente ordinamento, al solo giudice amministrativo; ciò è sufficiente per disattendere la tesi dell'Avvocatura dello Stato.

3. — Nel merito la questione non è fondata.

Non è ravvisabile, in primo luogo, alcun contrasto con il combinato disposto degli artt. 3 e 33 della Costituzione, denunciato sotto il profilo della non ragionevolezza dell'onere imposto al comune di Roma, a fronte di una regola generale che farebbe obbligo allo Stato di concedere in uso gratuito e perpetuo gli immobili posti a servizio delle Università.

Invero, il presupposto ora enunciato non può essere condiviso in quanto, sulla base dell'art. 33 della Costituzione, lo Stato ha certo l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione in ogni ordine e grado, dettando le norme relative ed apprestando i mezzi necessari, ma detto principio non esclude affatto che gli enti locali possano essere chiamati a contribuire in vario modo agli oneri relativi agli istituti di istruzione situati nel loro territorio; il che può avvenire tanto nell'istruzione inferiore, quanto, come nel caso, nell'istruzione superiore, secondo un orientamento legislativo che non è mutato fin dal testo unico in esame ad oggi (v. ad es. gli artt.: 45 del Testo Unico n. 1592 del 1933; 91, lett. F, del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383; 44 legge 28 luglio 1967 n. 641).

In conseguenza non possono ritenersi irragionevoli norme che, lungi dal costituire un caso isolato, si inseriscono in un indirizzo non di rado seguito dal legislatore; anche in tempi recenti la legge 14 agosto 1982 n. 590 (recante «Istituzione di nuove Università») ha previsto agli artt. 30 e 35 che siano mantenuti fermi, in favore delle istituite nuove Università statali di Reggio Calabria e di Verona, gli impegni di contribuzione già precedentemente assunti da consorzi nei quali sono presenti gli enti locali.

Né, sotto altro profilo, l'affidamento al comune del compito di fornire i locali occorrenti alla facoltà di Magistero viola gli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Sul punto occorre, in primo luogo, precisare che il comune non è estraneo al servizio di istruzione universitaria, come dimostra la presenza di rappresentanti comunali negli organi d'amministrazione dell'Università cui spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della medesima. In secondo luogo, possono utilmente essere richiamate le considerazioni già formulate da questa Corte nella sentenza n. 150 del 1986, osservando in sintesi che allo stato attuale dell'ordinamento la finanza locale è in gran parte finanza derivata e che, in linea generale, è lo Stato che provvede, a fornire ai comuni i mezzi necessari alla copertura delle spese che a loro fanno carico. Detti elementi, nel loro insieme, sono sufficienti ad escludere che le norme denunciate violino gli invocati parametri costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 217 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e 17 del regio decreto 27 ottobre 1935 n. 2153 (Aggregazione alla Regia università di Roma, come Facoltà, dei Regi Istituti superiori di ingegneria, di architettura, di scienze economiche e commerciali e di magistero della stessa sede), sollevata dal T.A.R. del Lazio, in riferimento agli artt. 3, 33, 5 e 128 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 284

Sentenza 11-14 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Riduzione della pena - Mancanza di graduazione con la natura del reato e la personalità del soggetto - Originalità di un istituto finalizzato ad incentivare le richieste di tale rito - Non fondatezza.****(C.P.P. 1988, artt. 442, secondo comma, e 561, terzo comma).****(Cost., art. 3).****Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Riduzione della pena - Consenso del p.m. - Disattivazione facoltativa dell'azione penale in contrasto con la sua obbligatorietà - Potere rientrante nel quadro delle funzioni e responsabilità di p.m. - Non fondatezza.****(C.P.P. 1988, art. 560, secondo comma)****(Cost., art. 112).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo comma, 561, terzo comma, e 560, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1989 dal pretore di Ragusa nel procedimento penale a carico di Chebiha Ali, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il giudice relatore Mauro Ferri;

RITENUTO IN FATTO

I. — Nel corso del procedimento penale a carico di Chebiha Ali (imputato dei reati di cui agli artt. 495 del codice penale e 152 T.U.L.P.S.), il pretore di Ragusa, in funzione di giudice per le indagini preliminari, ha sollevato, con ordinanza del 27 novembre 1989, questione di legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo comma, e 561, terzo comma, del codice di procedura penale del 1988 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nonché dell'art. 560, secondo comma, dello stesso codice in riferimento all'art. 112 della Costituzione.

Premesso che, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, si procede nelle forme del giudizio abbreviato, il giudice remittente rileva quanto segue:

a) la violazione dell'art. 3 della Costituzione deriva dalla possibilità, prevista dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale, di ottenere da parte dell'imputato una riduzione della pena per cause non dipendenti né dalla gravità intrinseca del reato, né dalla personalità del soggetto, ma esterne a queste e collegate esclusivamente allo stato di attivazione delle indagini e all'apprezzamento, discrezionale e insindacabile, del pubblico ministero. La possibilità di un trattamento discriminatorio è insita nella aleatorietà stessa del criterio introduttivo del giudizio abbreviato, sulla quale la condotta dell'imputato — anche successiva al reato — non ha alcun peso. Se si considera, prosegue il giudice *a quo*, che la condizione perché il pubblico ministero possa aderire alla richiesta di giudizio abbreviato è data dallo stato di appariscenza della colpevolezza o comunque dallo stato cui sarà giunta la sua attività di investigazione, non si vede in ciò quale merito possa avere l'imputato per essere avvantaggiato rispetto a quello nei cui

confronti la ricerca della prova si presenti più complessa e duratura. È facile figurarsi situazioni ingiuste, come quella di due coimputati dello stesso reato puniti in misura differente secondo il momento in cui si è evidenziata la possibilità di riconoscerne la rispettiva responsabilità.

Anche nella relazione al codice si legge che erano state manifestate perplessità sul piano dei principi per il fatto di offrire un premio all'imputato senza altra contropartita che quella di esonerare la giustizia dall'obbligo di fare fino in fondo il suo corso, che non significa necessariamente, a differenza di quanto avviene nel patteggiamento della pena, agevolare l'accertamento della verità;

b) la violazione dell'art. 112 della Costituzione si verifica nella parte in cui è consentito al pubblico ministero, che esprime il suo consenso alla richiesta di giudizio abbreviato, di rinunciare al proseguimento dell'attività investigativa e a quei mezzi di prova, già individuati o individuabili, necessari all'esito dell'azione penale. L'accettazione del giudizio abbreviato, comportando l'abbandono da parte del pubblico ministero di ogni ulteriore iniziativa indagatrice o diretta alla formazione della prova, può concretamente tradursi in una disattivazione facoltativa dell'azione penale, contraria al principio della sua obbligatorietà. Il pericolo si prospetta, prosegue il giudice remittente, con maggiore evidenza nel processo pretorile, dove il meccanismo del giudizio abbreviato può innestarsi (art. 560, primo comma) in qualsiasi momento delle indagini preliminari, indipendentemente dallo stato di esse, con la conseguenza di far venir meno, a giudizio insindacabile del pubblico ministero, in tutto o in parte la sua attività di impulso processuale.

Né la possibilità del giudice di imporre il rito ordinario, prevista dall'art. 562 del codice di procedura penale, è strutturata come un mezzo di controllo sull'uso della facoltà del pubblico ministero di fermarsi allo stato degli atti o di andare avanti. In definitiva, conclude il giudice *a quo*, la facoltà del pubblico ministero di accettare la chiusura anticipata del processo potrebbe essere ammessa soltanto in quanto ciò implichi un giudizio negativo sulla produttività ai fini dell'accusa della protrazione dell'inchiesta; ma attualmente la legge non è in questo senso.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle questioni.

Rileva l'Avvocatura che con l'istituto del giudizio abbreviato — nella direzione dell'accentuazione dell'aspetto della parità delle parti da un lato, e in accordo con la finalità di deflazionare il dibattimento dall'altro — si è consentito alle parti stesse di valutare i vantaggi e gli svantaggi che possono loro derivare dall'evitare la fase dibattimentale e, sulla base di tale valutazione, di concordare la scelta del rito. Ne consegue che le norme sul rito abbreviato hanno natura esclusivamente processuale; che la scelta del rito non è un diritto dell'imputato, essendo subordinata all'assenso del pubblico ministero e alla valutazione del giudice; che la diminuzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, non è un'attenuante di diritto sostanziale, ma una contropartita processuale ai sacrifici fatti dall'imputato nello scegliere il rito abbreviato (rinuncia al dibattimento, utilizzazione degli atti del pubblico ministero, limiti all'appello).

Pertanto, non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione perché non vi sono posizioni di partenza uguali, ma situazioni in fatto diverse, che giustificano l'assenso del pubblico ministero in un caso e non in un altro; non è la norma ordinaria che crea la disuguaglianza, se questa si vuol ipotizzare, ma la scelta concreta dell'imputato.

Quanto, poi, all'art. 112 della Costituzione, osserva l'Avvocatura che l'obbligatorietà dell'azione penale attiene all'esercizio dell'azione e non ai suoi modi e che, sia pur attraverso il patteggiamento sul rito, si giunge ad un giudizio sulla responsabilità, il cui esito non incide sul principio costituzionale qui in discussione, che impone al pubblico ministero di agire, non di ottenere ad ogni costo la condanna.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Ragusa sottopone alla verifica di questa Corte la legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo comma, e 561, terzo comma, del codice di procedura penale del 1988 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nonché dell'art. 560, secondo comma, dello stesso codice in riferimento all'art. 112 della Costituzione.

Con la prima questione il giudice *a quo* ravvisa nell'art. 442, secondo comma, richiamato dall'art. 561, terzo comma, per il procedimento davanti al pretore, una violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché la riduzione della pena ivi prevista non sarebbe in rapporto alla natura del reato, né alla personalità del soggetto, bensì a cause esterne non collegate alla condotta dell'imputato, così da rendere possibile una ingiustificata disparità di trattamento fra imputati del medesimo reato.

Con la seconda questione lo stesso giudice ritiene che l'art. 560, secondo comma, possa confliggere con l'art. 112 della Costituzione, in quanto il consenso del pubblico ministero alla richiesta di giudizio abbreviato, comportando l'abbandono di ogni ulteriore iniziativa indagatrice, potrebbe tradursi in una disattivazione facoltativa dell'azione penale contraria al principio costituzionale della sua obbligatorietà.

2. — La prima questione non è fondata.

Con le sentenze nn. 66 e 183 del 1990 la Corte, nel prendere in esame l'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con d. lgs. 28 luglio 1989 n. 271, e l'art. 452, secondo comma, (trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato) del codice stesso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme citate, rispettivamente con le sentenze n. 66 e n. 183 del 1990, nelle parti in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni, e che il giudice, a dibattimento o a giudizio direttissimo concluso, ove ritenga ingiustificato il dissenso, possa applicare, in caso di condanna, la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del vigente codice di procedura penale.

L'ordinanza di rimessione del pretore di Ragusa, mettendo in dubbio la legittimità costituzionale della norma che prevede come necessaria conseguenza dell'adozione del rito abbreviato la diminuzione della pena di un terzo, (o la sostituzione della reclusione di trent'anni all'ergastolo), contesta l'istituto nella sua essenza. È infatti del tutto evidente come l'esclusione del beneficio della diminuzione della pena toglierebbe l'incentivo più forte alla richiesta del giudizio abbreviato da parte dell'imputato.

2.1. — Dal complesso dei lavori preparatori si evince che il giudizio abbreviato rappresenta una delle novità di maggior rilievo del nuovo codice di procedura penale. Le sue caratteristiche sono state indicate nei principi e criteri contenuti al n. 53 della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81. Esso costituisce pertanto il frutto di una scelta operata dal Parlamento, diretta, così come per quanto attiene gli altri procedimenti speciali del libro sesto del codice, attraverso la diminuzione dei giudizi da celebrarsi secondo il rito ordinario, al superamento di uno degli inconvenienti più gravi e lamentati della giustizia italiana, quello dei tempi di durata eccessivamente lunghi dei processi.

«Indubbiamente l'innovazione del giudizio abbreviato» — si legge nella relazione al progetto preliminare — «crea una commissione tra decisioni processuali e trattamento sanzionatorio dell'imputato responsabile e questa commissione, per il nostro ordinamento, ha caratteri di assoluta originalità. L'innovazione, come si è detto, è determinata dalla finalità pratica di creare un incentivo alla richiesta di giudizi abbreviati da parte degli imputati, ed è certo che l'assenza dell'incentivo renderebbe l'istituto pressoché inutile».

È comprensibile che una novità di tale portata susciti perplessità nei giudici, ed anche riserve in una parte della dottrina. Ma, — ripetesi —, essa scaturisce da una scelta del legislatore, che, se può apparire in contrasto con taluni canoni tradizionali del nostro sistema penale, non viola l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo invocato dal remittente pretore di Ragusa.

2.2. — Ad escludere la possibilità del trattamento discriminatorio ravvisata dal giudice *a quo*, basta osservare come l'adozione del rito abbreviato col conseguente beneficio, in caso di condanna, della riduzione della pena, non che estranea alla condotta dell'imputato, presuppone al contrario l'impulso costituito dalla richiesta dell'imputato stesso. Tale richiesta comporta la rinuncia alle maggiori possibilità di verifica dei fatti offerte dal dibattimento, nonché una limitazione del potere di proporre appello contro la sentenza pronunciata a conclusione del giudizio.

Che poi si tratti di un'attività dell'imputato in sede processuale, non attinente perciò alla commissione del reato, è altra questione che, come è stato detto innanzi, rappresenta uno degli elementi caratterizzanti il nuovo istituto, ma che nulla ha a vedere con l'art. 3 della Costituzione. Del resto, già l'art. 133 del vigente codice penale prevede, ai fini della determinazione della pena, che venga presa in considerazione la condotta dell'imputato contemporanea o susseguente al reato; in tal senso la richiesta del giudizio abbreviato contribuisce ad un'attuazione più rapida della giustizia. Nemmeno può essere considerato in contrasto con detto art. 3 il fatto che la richiesta dell'imputato, presupposto indefettibile, non sia tuttavia sufficiente perché il giudizio abbreviato abbia corso. Il consenso del pubblico ministero e il controllo del giudice, il quale «dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti», costituiscono condizioni connaturate alla logica del nuovo tipo di giudizio. L'adozione di questo nel caso concreto non potrebbe certo essere determinata dalla sola volontà dell'imputato, espressa in funzione dell'apprezzamento dei propri interessi di difesa; e comunque le differenze di trattamento sanzionatorio che derivano dal consenso o meno da parte del pubblico ministero e dalla decisione, favorevole o sfavorevole, del giudice scaturiscono da una diversità di situazioni di mero fatto, che, in quanto tali, non concernono posizioni omogenee comparabili.

3. — Nemmeno la questione relativa all'art. 560, secondo comma, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, è fondata.

Esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato che l'art. 112 impone al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale, ma nulla stabilisce — né potrebbe essere altrimenti, non essendo materia da disciplinarsi a livello costituzionale —, circa i tempi e i modi nei quali l'azione stessa debba essere espletata. L'impugnato secondo comma dell'art. 560 dispone che il pubblico ministero, se «presta il consenso» alla richiesta del giudizio abbreviato formulata

nel corso delle indagini preliminari dalla persona sottoposta ad esse, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari. Basta rilevare che tale decreto contiene fra l'altro l'imputazione, la cui formulazione implica l'esercizio dell'azione penale (art. 405, primo comma), per concludere che l'azione penale è effettivamente esercitata e costituisce l'essenza di tutta l'attività del pubblico ministero: il potere di consentire che essa possa sfociare (salva sempre la decisione del giudice in proposito) nel nuovo tipo di giudizio denominato abbreviato rientra così nel quadro delle sue funzioni e delle sue responsabilità. Ne segue che alla regolamentazione adottata dal legislatore ordinario non può muoversi l'appunto di mancato rispetto dell'art. 112 della Costituzione, sotto il profilo dedotto nell'ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo comma, e 561, terzo comma, del codice di procedura penale del 1988 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal pretore di Ragusa con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 560, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988 in riferimento all'art. 112 della Costituzione, sollevata con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0771

N. 285

Sentenza 11-14 giugno 1990

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Emilia-Romagna - Leggi regionali - Sentenza della Corte di cassazione n. 2734 del 12 dicembre 1989 - Disapplicabilità di leggi regionali da parte del giudice ordinario - Non spettanza allo Stato - Annullamento della sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, n. 2734 del 12 dicembre 1989.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della regione Emilia-Romagna notificato il 2 febbraio 1990, depositato in Cancelleria l'8 successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1990, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, n. 2734 del 14 novembre 1989, depositata in Cancelleria il 12 dicembre 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Uditi l'Avv. Giandomenico Falcon per la regione Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La regione Emilia-Romagna ha promosso conflitto di attribuzione in relazione alla sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, n. 2734 del 14 novembre 1989, chiedendone l'annullamento per violazione degli artt. 117, primo comma, 101 e 134 della Costituzione, nella parte in cui detta sentenza afferma che il giudice ordinario può disapplicare le leggi regionali ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.

Espone la ricorrente che la Corte di cassazione — nel rigettare il ricorso contro la pronuncia di condanna della Corte di appello di Bologna, resa nei confronti di Predieri Vilder, titolare di un allevamento suinicolo, per scarico in acque pubbliche di liquami non depurati — dopo aver rammentato il potere dell'autorità giudiziaria ordinaria di disapplicare i provvedimenti amministrativi in base all'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E (nella specie: la delibera 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 319), ha testualmente affermato: «il giudice penale può disapplicare in base all'art. 5 anche la normativa regionale che recepisca tale delibera». Il che, di seguito, ha proceduto a fare con esplicito riferimento alle leggi della regione Emilia-Romagna n. 7 del 1983, n. 13 del 1984 e n. 42 del 1986.

Detta affermazione, ed il conseguente esercizio da parte del giudice ordinario del potere di disapplicare direttamente le leggi regionali ritenute illegittime integra, ad avviso della ricorrente, una violazione delle norme costituzionali prima indicate, ed altresì della garanzia del contraddittorio di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

In particolare, prosegue la regione, la caratteristica prima del valore di legge di un atto normativo è — per la legge statale come per la legge regionale — la sola ed esclusiva sindacabilità da parte della Corte costituzionale, e non invece degli altri giudici, i quali dispongono del solo potere di provocare il giudizio della Corte stessa: come pacificamente risulta dall'art. 101 della Costituzione, che vincola il giudice alla legge, e dall'art. 134 della Costituzione, che riserva alla Corte costituzionale il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi statali e regionali.

Né varrebbe in contrario osservare che, secondo la Corte di cassazione, la legge regionale avrebbe interferito con la materia penale, da ritenersi in via di principio soggetta a riserva di legge statale. Da una parte, prosegue la ricorrente, la sentenza n. 487 del 1989 della Corte costituzionale afferma che non è precluso alla legge regionale di «concorrere a precisare, secundum legem, presupposti di applicazione di norme penali statali», o di «concorrere ad attuare le stesse norme», e che comunque la legge regionale può ampiamente intervenire quando «dalle leggi statali si subordinino effetti incriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi (o legislativi) regionali».

D'altra parte, non rileva in questa sede sapere se la legge regionale che il giudice ordinario ha disapplicato sia o non sia conforme a Costituzione, ma soltanto conta affermare che tale complesso giudizio di legittimità costituzionale è proprio ciò che — a completamento e protezione dell'autonomia regionale — la Costituzione riserva alla Corte costituzionale. In nessun modo, perciò, si potrebbe sfuggire alla conclusione che il giudice ordinario, disapplicando la legge regionale, ha menomato l'autonomia costituzionale delle Regioni, esercitando un potere di giurisdizione che la Costituzione affida solo al Giudice costituzionale.

Del tutto pretestuoso ed arbitrario risulta quindi, ad avviso della regione, il riferimento all'art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo, che conferisce al giudice ordinario il potere di disapplicare gli atti amministrativi ed i regolamenti illegittimi, ma non certo le leggi.

La regione, infine, sottolinea come la sentenza in esame sia pienamente sindacabile in questa sede.

Rammenta la ricorrente che sin dalla sentenza n. 289 del 1974 (con orientamento ribadito ancor di recente con le ordinanze nn. 244 e 245 del 1988) questa Corte ha chiarito che, se da una parte è inammissibile l'impugnazione, mediante conflitto, di atti giurisdizionali quando si chiedi in sostanza la correzione di eventuali errori *in iudicando* nei quali il giudice sia incorso, mirando ad ottenere nel merito la revisione della sentenza, d'altra parte il conflitto è pienamente ammissibile quando sia denunciata una lesione derivante «dal solo fatto di esercitare la giurisdizione nei confronti di atti... che si affermino ad essa sottratti da norme costituzionali».

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

La difesa del Governo eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso in quanto volto a censurare il modo stesso di esplicazione della funzione giurisdizionale nel caso concreto, denunciando errori *in iudicando* che non spetta alla Corte costituzionale conoscere, non potendo essa esercitare le funzioni proprie del giudice dell'impugnazione.

Nella specie, prosegue l'Avvocatura, la Corte di cassazione ha deciso dell'esistenza di un reato di inquinamento senza tener conto di una legge regionale che sanzionava quell'infrazione solo in via amministrativa.

L'errore della Corte, quindi, se errore vi è stato, non si sarebbe tradotto nella menomazione di competenze costituzionalmente garantite alla regione Emilia-Romagna, in quanto avrebbe avuto effetti limitati alla sola lite oggetto del giudizio, non impedendo alla legge regionale, in ipotesi violata, di spiegare tutti i suoi effetti nell'intero ordinamento dello Stato.

In secondo luogo, l'asserito errore integrerebbe semmai gli estremi di un comune errore di diritto (del tipo previsto dall'art. 360, n. 3, del codice di procedura civile) che, se non fosse stato commesso dal giudice di vertice, avrebbe potuto formare oggetto di un'ordinaria impugnazione, ma non di un conflitto di attribuzione.

Nel merito l'Avvocatura eccepisce incidentalmente l'illegittimità costituzionale delle leggi della regione Emilia-Romagna nn. 7 del 1983, 13 del 1984 e 42 del 1986, nelle parti in cui hanno qualificato gli allevamenti suinicoli, del tipo cui si riferisce l'impugnata sentenza, come insediamenti civili, con la conseguenza che agli eventuali inquinamenti dovrebbero applicarsi sanzioni amministrative regionali, in luogo delle sanzioni penali previste dalla legge statale per gli insediamenti industriali.

In tal modo le leggi regionali avrebbero depenalizzato una o più fattispecie criminosi, ove invece è escluso che le regioni possano abrogare norme penali statali, in quanto la fonte del potere punitivo risiede nella legislazione dello Stato e conseguentemente le regioni, pur possedendo potestà normativa in certe materie, non dispongono della possibilità di comminare, rimuovere o variare pene, o concedere sgravi da valere quali esimenti di sanzioni penali.

Cadute le tre leggi indicate, sostiene l'Avvocatura, il conflitto potrebbe essere dichiarato «privo di fondamento».

3. — In prossimità dell'udienza la ricorrente ha presentato memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni già precedentemente svolte.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzione proposto dalla regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato ha per oggetto la sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, n. 2734 del 14 novembre (*rectius* 12 dicembre) 1989, con la quale è stato rigettato il ricorso di Predieri Vilder avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 6 ottobre 1988. Secondo la regione ricorrente, la Corte di cassazione ha disapplicato, in base all'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, le leggi regionali n. 7 del 1983, n. 13 del 1984 e n. 42 del 1986, sia perchè le ha considerate alla stregua di un atto amministrativo i cui contenuti esse avrebbero recepito (deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 319), sia perchè ha ritenuto le medesime leggi costituzionalmente illegittime per avere interferito in una materia, quella penale, riservata allo Stato. In tal modo la Corte di cassazione avrebbe esercitato poteri che non le competono, con violazione delle norme costituzionali che disciplinano il regime di sindacabilità delle leggi, anche regionali (artt. 117, primo comma, 101 e 134 della Costituzione).

2. — Così precisati i termini del conflitto, è opportuno innanzitutto richiamare il principio enunciato nella sentenza di questa Corte n. 110 del 1970 e concordemente seguito in successive pronunce (cfr. sentt. nn. 211 del 1972, 178 del 1973, 289 del 1974, 75 del 1977, 183 del 1981, 70 del 1985): «nulla vieta che un conflitto di attribuzione tragga origine da un atto giurisdizionale, se ed in quanto si deduca derivarne una invasione della competenza costituzionalmente garantita alla regione: la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto».

Non sfugge al Collegio la particolare delicatezza del caso in esame, che investe una sentenza della Corte di cassazione (del resto già in precedenza verificatosi: sent. n. 66 del 1964). Ma una volta ammesso il conflitto su di un atto giurisdizionale, nulla rileva quale sia il giudice che l'ha emanato; che anzi si potrebbe osservare come, proprio perchè il conflitto ha luogo nei confronti di una sentenza avverso la quale non è dato alcun mezzo di impugnazione, non possono sorgere nemmeno eventuali problemi relativi alla possibile concomitanza tra giudizio sul conflitto e giudizio di impugnazione.

3. — Poste queste premesse, si deve esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri. In sostanza, secondo l'Avvocatura, la regione censura il modo in cui la funzione giurisdizionale è stata esercitata in concreto, denunciando presunti errori *in iudicando*, di guisa che si verrebbe a chiedere alla Corte di assumere le funzioni proprie del giudice dell'impugnazione, funzioni che chiaramente non competono alla Corte stessa. L'Avvocatura sostiene inoltre che non vi sarebbe stata comunque menomazione di competenze costituzionalmente garantite alla regione, in quanto gli effetti della sentenza della Cassazione si limitano al giudizio deciso dalla medesima, non impedendo alle leggi regionali di spiegare la loro efficacia in via generale.

3.1. — L'eccezione non può essere accolta.

La regione in realtà non sostiene che la sentenza di cui si discute si fondi su erronee interpretazioni di legge ovvero sull'errata individuazione della normativa da applicare nel caso concreto; essa lamenta invece che la Cassazione, pur avendo ritenuto riferibili alla fattispecie le citate leggi regionali, le abbia espressamente disapplicate, considerandole alla stregua di atti amministrativi; e più ancora che, in base ad una valutazione di incostituzionalità delle anzidette leggi, anziché sollevare la relativa questione dinanzi alla Corte costituzionale, sia pervenuta direttamente alla disapplicazione delle medesime.

Non si è dunque dinanzi alla denuncia di un *error in iudicando*, nel senso in cui questa Corte in precedenti sentenze (cfr. sentt. nn. 289 del 1974, 70 del 1985; ordd. nn. 77 e 98 del 1981, 244, 245, 246 del 1988) lo ha ritenuto sottratto al proprio giudizio come non idoneo a costituire materia di conflitto di attribuzione. L'errore di cui si discute è consistito, secondo la ricorrente, nell'erroneo convincimento che ha indotto la Corte di cassazione ad esercitare un potere che non le compete, errore cioè che è caduto sui confini stessi della giurisdizione e non sul concreto esercizio di essa. Ed è proprio l'esercizio di tale potere di disapplicazione delle leggi che costituisce l'oggetto del presente conflitto.

3.2. — Quanto al punto se venga o meno in discussione una menomazione di una competenza costituzionalmente attribuita alla regione, non può esservi dubbio che la prospettata disapplicazione di leggi regionali, sia sotto il profilo di una loro equiparazione ad atti amministrativi, sia in quanto ritenute costituzionalmente illegittime, violi, ove accertata, le invocate norme costituzionali e incida, in particolare, sulla competenza legislativa garantita alla regione dall'art. 117, primo comma. Nè ha pregio l'argomento addotto dall'Avvocatura dello Stato secondo cui gli effetti della sentenza sarebbero limitati all'oggetto del giudizio, così che la legge regionale continuerebbe integra a spiegare la sua efficacia in via generale: l'efficacia della legge sta proprio nell'obbligo del giudice di applicarla nel caso concreto che gli è sottoposto. La disapplicazione della legge anche in un solo caso — come esattamente osserva la difesa della regione — viene a negarne la intrinseca natura, e costituisce pertanto una lesione del potere legislativo regionale.

4. — Accertata l'ammissibilità del conflitto, il Collegio deve ora procedere all'esame della sentenza che vi ha dato origine. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna precedentemente citata, sostenendo l'insussistenza del reato, essenzialmente perché «le imprese agricole in base alla delibera 8 maggio 1980 del Comitato interministeriale e alle leggi regionali Emilia-Romagna n. 7/83, 23 marzo 1984 n. 13 e 42/86 sono insediamenti civili, come tali non soggetti alle sanzioni penali stabilite dall'art. 21 della legge statale n. 319/76....».

4.1. — La decisione, dopo aver premesso che «il ricorso è infondato e deve, perciò, essere rigettato con le conseguenze di legge», si sofferma prima sulla questione «della natura dell'insediamento (civile o produttivo) delle imprese agricole di allevamento» alla stregua dell'orientamento sviluppato in precedenti pronunce della Corte di cassazione. Enunciata diffusamente «questa impostazione generale circa la problematica connessa alle imprese agricole», la terza sezione penale della Cassazione viene alle ulteriori precisazioni che rappresentano in effetti l'esame del vero motivo dedotto nel ricorso, vale a dire la mancata applicazione delle leggi regionali sopra citate, il cui precetto riproduce il contenuto della deliberazione 8/5/80 del Comitato interministeriale. A tale proposito, dopo aver richiamato l'affermazione di una precedente sentenza (Sez. III, 10.12.1985) secondo cui «la delibera 8 maggio 80 del Comitato interministeriale non può vincolare il giudice perché le sue statuizioni sono state emanate senza una preventiva determinazione dei principi e criteri direttivi nella legge 650 del 1979», la motivazione prosegue testualmente: «Ne consegue che tale deliberazione non si sottrae al sindacato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E. Ed anzi, il giudice penale può disapplicare in base al citato art. 5, anche la normativa regionale che recepisca tale delibera in modo tale da vincolare di fatto l'interprete, in sede penale, ai parametri della delibera (che invece, come si è detto, vengono ritenuti non vincolanti)».

Appare quindi chiaramente *per tabulas* che i giudici della Cassazione hanno ritenuto di poter disapplicare la normativa regionale, nella specie costituita dalla legge n. 7 del 1983 e dalle successive leggi nn. 13 del 1984 e 42 del 1986 (le quali — prosegue la motivazione — «si muovono nella medesima logica»), trattandole alla stregua di un atto amministrativo. Essi hanno dunque esercitato un potere del tutto abnorme, non previsto nel nostro ordinamento costituzionale, con palese violazione degli artt. 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

4.2. — Ma la motivazione non si ferma qui: i giudici della Cassazione si diffondono a dimostrare, citando anche sentenze di questa Corte, che le regioni non possono interferire con proprie leggi in materia penale, come tale riservata alla sola legislazione statale. A questo punto, gli stessi giudici, anziché pervenire all'unica conclusione ad essi consentita, quella cioè di sollevare questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali, hanno tratto da tale argomento un'ulteriore giustificazione per disapplicare le leggi stesse, in violazione, oltre che degli artt. 101 e 117, anche dell'art. 134 della Costituzione, che attribuisce esclusivamente alla Corte costituzionale il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni.

È appena il caso di aggiungere che ben altra ipotesi è quella di leggi statali o regionali confliggenti con regolamenti comunitari. In tal caso il potere-dovere del giudice di applicare la norma comunitaria anziché quella nazionale (riconosciuto ai giudici dalla sentenza n. 170 del 1984 di questa Corte e dalle successive che hanno confermato e sviluppato tale giurisprudenza) non si fonda sull'accertamento di una presunta illegittimità di quest'ultima, bensì sul presupposto che l'ordinamento comunitario è autonomo e distinto da quello interno, con la conseguenza che nelle materie previste dal Trattato CEE la normativa regolatrice è quella emanata dalle istituzioni comunitarie secondo le previsioni del Trattato stesso, fermo beninteso il rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona umana: di fronte a tale normativa l'ordinamento interno si ritrae e non è più operante.

Tanto precisato, va riaffermato che uno dei principi basilari del nostro sistema costituzionale è quello per cui i giudici sono tenuti ad applicare le leggi, e, ove dubitino della loro legittimità costituzionale, devono adire questa Corte che sola può esercitare tale sindacato, pronunciandosi, ove la questione sia riconosciuta fondata, con sentenze aventi efficacia *erga omnes*. Questo principio non può soffrire eccezione alcuna.

4.3. — Si deve dunque concludere che nel caso in esame i giudici della Cassazione non si sono limitati ad esercitare il loro potere di verificare quale legge dovesse applicarsi nel caso concreto e di interpretare la legge stessa, bensì hanno espressamente disapplicato leggi regionali, con violazione degli artt. 101, 117 e 134 della Costituzione.

5. — Va per ultima esaminata la subordinata istanza avanzata dalla Presidenza del Consiglio. L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'illegittimità costituzionale delle leggi della regione Emilia-Romagna nn. 7 del 1983, 13 del 1984 e 42 del 1986, nelle parti cui si è riferita l'impugnata sentenza della Cassazione, per avere interferito in materia penale, riservata all'esclusiva competenza della legge statale: dichiarata l'illegittimità costituzionale delle suddette norme — sostiene l'Avvocatura — il conflitto risulterebbe «privo di fondamento».

La questione è inammissibile.

Questa Corte è chiamata a decidere se spetta alla Corte di cassazione disapplicare leggi regionali ritenute illegittime. Accertare se tale illegittimità sussista o meno non è strumentale alla soluzione del conflitto, e la relativa questione risulta pertanto irrilevante (cfr., per un caso analogo, sent. n. 162 del 1976).

6. — Accertato che non spetta alla Corte di cassazione disapplicare le leggi regionali, la sentenza oggetto del conflitto deve essere annullata in applicazione degli artt. 41 e 38 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

Non è infatti possibile separare la motivazione dal dispositivo, sia perché in linea generale la sentenza costituisce un unico atto inscindibile, sia perché, nel caso in esame, si tratta di una sentenza di rigetto di un ricorso per cassazione: perciò, anche in presenza di autonomi e distinti motivi della decisione, basta l'accertato vizio di incompetenza nella parte della motivazione relativa alla disapplicazione delle leggi regionali — che del resto è quella che principalmente sorregge il dispositivo di rigetto — a rendere conseguenziale e necessario l'annullamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte di cassazione, disapplicare le leggi nn. 7 del 1983, 13 del 1984 e 42 del 1986 della regione Emilia-Romagna;

Annulla di conseguenza la sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, n. 2734 del 12 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 286

Sentenza 11-14 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Inabilità assoluta - Compimento del sessantacinquesimo anno di età - Riconoscimento dell'invalidità civile al fine dell'attribuzione di pensione sociale sostitutiva di quella d'invalidità - Erroneo presupposto interpretativo - Richiamo alla sentenza n. 769/1988 - Razionalità - Erronea prospettazione delle altre questioni - Non fondatezza.****(D.l.gs. 23 novembre 1988, n. 509, artt. 6 e 8; legge 21 marzo 1988, n. 93, art. 1, secondo comma).****(Cost., artt. 3, 76 e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE****composta dai signori;****Presidente: dott. Francesco SAJA;****Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;****ha pronunciato la seguente****SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8, primo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291) e dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1989 dal pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Ferrari Domenico e l'I.N.P.S. ed altro, iscritto al n. 90 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Ferrari Domenico nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

I. — Decidendo sulla domanda di riconoscimento del diritto alla pensione sociale in sostituzione di quella di inabilità proposta da Ferrari Domenico, che, dopo il compimento dei sessantacinque anni, aveva chiesto la pensione di inabilità ma non l'aveva ottenuta pur essendo stato riconosciuto invalido al 100% dalla competente commissione sanitaria, il pretore di La Spezia — nel presupposto che l'istante potesse fruire, quanto alle condizioni di reddito, di quest'ultimo beneficio ma non anche della pensione sociale — ha sollevato, con ordinanza del 21 dicembre 1989, una questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 6 e 8, primo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.;

b) in via subordinata, dell'art. 1 della legge 21 marzo 1988, n. 93, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.

1.1. — La censura *sub a)* poggia su una ricostruzione, in via interpretativa, della legislazione anteriore al decreto legislativo n. 509 del 1988 — ritenuto applicabile nel caso di specie — in base alla quale questo assumerebbe carattere innovativo, in violazione dei limiti della delega conferita con la legge 26 luglio 1988, n. 291.

Riassumendo la precedente situazione normativa, il giudice *a quo* ricorda, innanzitutto, che il problema della concedibilità della pensione sociale, in sostituzione della richiesta pensione d'invalidità, agli invalidi civili assoluti che presentino domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età sorse a seguito degli artt. 1 della

legge n. 29 del 1977 (di conversione del decreto-legge n. 850 del 1976) e 14 *septies* della legge n. 33 del 1980, che — rispettivamente per gli invalidi civili assoluti e parziali — introdussero ai fini della sola pensione (o assegno) d'invalidità limiti di reddito più favorevoli rispetto a quelli precedenti, che coincidevano con i limiti previsti per la pensione sociale.

Contraddicendo una precedente prassi amministrativa, il Consiglio di Stato (parere n. 463 del 1987) ritenne che l'attribuzione automatica della pensione sociale agli ultrasessantacinquenni alle più favorevoli condizioni di reddito previste per i trattamenti d'invalidità fosse possibile solo ove questi ultimi fossero già stati ottenuti prima del compimento del sessantacinquesimo anno. In caso, invece, di domanda per il riconoscimento dell'invalidità presentata dopo i sessantacinque anni, occorre, ai fini dell'attribuzione — in via sostitutiva — della pensione sociale, il possesso delle più rigorose condizioni reddituali previste per quest'ultima.

Intervennero allora due decreti-legge. Col primo (n. 495 del 9 dicembre 1987) si dispose — come «interpretazione autentica» degli artt. 10 e 11 della legge n. 854 del 1973 — che la pensione sociale fosse concessa agli invalidi civili ultrasessantacinquenni aventi le condizioni reddituali previste per i trattamenti d'invalidità: ma esso decadde. Col secondo (n. 25 dell'8 febbraio 1988), si prevede, tra l'altro, che la pensione sociale fosse riconosciuta — peraltro, nei limiti del bilancio dell'I.N.P.S. — a coloro cui la condizione di invalido fosse stata riconosciuta con delibera pervenuta a tale Istituto prima dell'entrata in vigore del decreto: ma tale disposizione fu soppressa dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 93. Con quest'ultima legge, peraltro, vennero fatti salvi i provvedimenti adottati ed i rapporti sorti in base al citato decreto-legge n. 495: clausola, questa, che è stata intesa o come limitata ai casi di già avvenuta liquidazione della pensione sociale in base alla citata prassi amministrativa (tesi dell'I.N.P.S.), ovvero come estesa a tutte le delibere di riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità adottate non solo nel periodo di vigenza del decreto ma anche anteriormente (circ. Min. Int. n. 8/89).

1.2. — Tanto premesso, il giudice *a quo* contesta, sul piano interpretativo, che alla stregua delle norme anteriori a quelle impugnate fosse esclusa la possibilità per l'invalido totale ultrasessantacinquenne di richiedere la pensione d'invalidità. Argomenta, al riguardo, del diverso tenore degli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, osservando che il limite dei sessantacinque anni è espressamente previsto solo per l'assegno e non anche per la pensione d'invalidità. Né il contrario potrebbe desumersi dall'art. 19 della stessa legge, che andrebbe inteso nel senso della sostituzione della pensione sociale anche alle pensioni di invalidità ancora da liquidare. La tesi sarebbe confortata anche da ragioni logiche, giacché solo l'invalidità parziale, e non anche quella totale, può ritenersi assorbita dalla vecchiaia.

A questa stregua, il predetto decreto-legge n. 495 del 1987 avrebbe veramente valore interpretativo, mentre innovative sarebbero solo le citate disposizioni del decreto-legge n. 25 del 1988 (nn. 2 e 3 dell'art. 1) poi sopresse dalla legge di conversione n. 93 del 1988. Dopo tale soppressione, dunque, la pensione d'invalidità, ad avviso del giudice *a quo*, restava richiedibile anche dagli ultrasessantacinquenni: ed avrebbero quindi valore innovativo le impugnate disposizioni del decreto legislativo n. 509 del 1988, laddove prevedono che gli ultrasessantacinquenni si considerano invalidi «ai soli fini della concessione dell'indennità di accompagnamento» (art. 6), che la pensione di invalidità di cui all'art. 12 legge n. 118 del 1971 è concessa ai mutilati ed invalidi civili «di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno», e che dopo tale età è corrisposta in sua sostituzione la pensione sociale (art. 8).

Considerato che la norma di delega (art. 2 legge n. 291 del 1988) consente al massimo modifiche tecniche e di dettaglio alla precedente disciplina, ma non innovazioni alla configurazione ed alle caratteristiche dei trattamenti in discorso, il giudice *a quo* prospetta una violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega. Assume, inoltre, che tali disposizioni, in quanto perpetuano la differenziazione dei limiti reddituali tra pensione d'invalidità e pensione sociale, darebbero luogo ad ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che siano parimenti totalmente inabili e percettori del medesimo reddito, consentendo la fruizione della pensione sociale (in sostituzione di quella di inabilità) solo a chi sia stato riconosciuto inabile prima dei sessantacinque anni e non anche a chi abbia chiesto successivamente il riconoscimento dell'inabilità.

1.3. — Per l'ipotesi di ritenuta erroneità della interpretazione delle precedenti disposizioni presupposta nel punto precedente, il giudice *a quo* prospetta, in via subordinata, una censura d'incostituzionalità dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 93 del 1988, in quanto, facendo salvi i provvedimenti emanati ed i rapporti giuridici sorti in base al citato decreto-legge n. 495 del 1987, consente l'erogazione della pensione sociale — pur in difetto delle relative condizioni reddituali — agli invalidi riconosciuti tali dopo i sessantacinque anni per i quali, all'epoca della vigenza di tale decreto, la delibera ricognitiva delle C.P.A.B.P. fosse stata già adottata o trasmessa all'I.N.P.S.. In detta ipotesi, invero, sarebbe tale norma a risultare innovativa rispetto alla precedente disciplina di diniego della pensione sociale agli invalidi ultrasessantacinquenni aventi redditi superiori a quelli per essa previsti: ed essa confliggerebbe con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto ne consentirebbe la concessione a soggetti che, rispetto all'attore nel giudizio principale, versino nelle stesse condizioni d'invalidità e reddituali ed abbiano chiesto contemporaneamente il riconoscimento dell'invalidità; sicché l'unico, irragionevole discrimine sarebbe costituito dalla celerità dell'amministrazione nel provvedere sulla domanda.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, dopo un'ampia ricostruzione della normativa e delle vicende relative alla sua applicazione, contesta — rispetto alla questione proposta in via principale — il denunciato eccesso di delega, in quanto la concedibilità, dopo i sessantacinque anni, della sola pensione sociale, con i limiti reddituali per questa previsti, già risultava — pur se contraddetta dalla prassi amministrativa — dall'art. 19 della legge n. 118 del 1971. Le norme impugnate sarebbero d'altra parte riconducibili al criterio direttivo posto nell'art. 2, comma primo, lettera c) della legge delegante.

Nemmeno sussisterebbe, poi, la dedotta violazione del principio di uguaglianza, sia per la disomogeneità delle situazioni poste a raffronto — dato che nel caso di presentazione della domanda successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sarebbe difficile distinguere tra inabilità connessa all'età avanzata e inabilità derivante da pregresse condizioni di salute — sia perché comunque il vizio lamentato andrebbe semmai ricondotto alle disposizioni che stabiliscono diversi limiti di reddito ai fini del conseguimento della pensione sociale e, rispettivamente, di quella d'invalidità.

L'Avvocatura contesta, inoltre, il presupposto da cui muove il giudice *a quo* — e cioè che in base all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, la pensione d'invalidità fosse richiedibile dopo il compimento di sessantacinque anni — osservando che il contrario già risultava dall'art. 2 della legge n. 743 del 1969.

Infondata sarebbe, poi, anche la questione proposta in via subordinata, sia per il carattere necessariamente temporale della disposizione impugnata — destinata a sanare particolari situazioni pregresse — sia per la sua natura derogatoria, che la rende inidonea a fungere da parametro ai fini del rispetto del principio d'uguaglianza.

3. — La parte privata Ferrari Domenico, rappresentata e difesa dall'avv. S. Cabibbo, prospetta l'opportunità che venga assunta come principale la questione proposta in via subordinata, in ragione del fatto che la recente giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 2808 del 9 giugno 1989) ha radicalmente escluso, in base al combinato disposto degli artt. 12 e 19 della legge n. 118 del 1971, la possibilità per l'ultrasessantacinquenne di richiedere la pensione d'invalidità, con ciò implicitamente ritenendo che il disposto dell'art. 1 della legge n. 93 del 1988 si-riferisca solo ai casi in cui fosse stato emanato il provvedimento di liquidazione. Questa lettura restrittiva renderebbe manifesta l'irrazionalità di tale disposizione, dato che l'elemento discriminante tra soggetti della stessa categoria sarebbe costituito dall'atto di liquidazione dell'Amministrazione, il che la renderebbe arbitra del diritto.

Considerato in diritto

1. — Considerando la situazione di chi, in base ad un accertato stato di inabilità assoluta, abbia richiesto dopo il compimento dei sessantacinque anni il riconoscimento dell'invalidità civile onde ottenere la pensione sociale sostitutiva di quella d'invalidità alle più favorevoli condizioni reddituali previste per quest'ultima, il pretore di La Spezia dubita innanzitutto, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, in quanto escludono che dopo i sessantacinque anni la condizione d'invalido dia titolo alla pensione d'invalidità, prevedendo che essa rilevi solo ai fini dell'assistenza sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento. Si sarebbero così introdotte, a suo avviso, innovazioni alla previgente legislazione non consentite dalla delega conferita con l'art. 2 della legge 26 luglio 1988, n. 291 e si sarebbe irrazionalmente discriminato tra soggetti di pari reddito e parimenti inabili al 100% in base al solo elemento della presentazione della domanda di riconoscimento dell'inabilità prima o dopo i sessantacinque anni.

2. — La censura riferita all'art. 76 Cost. non è fondata, in quanto deve ritenersi erroneo il presupposto interpretativo su cui essa poggia, che cioè la preclusione al riconoscimento dell'invalidità — ed alla concessione della relativa pensione — non fosse già prevista dalla normativa anteriore alle disposizioni impugnate. Tale tesi, che si basa essenzialmente sul diverso tenore degli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, è stata bensì a suo tempo seguita dalla prassi invalsa in sede amministrativa. Ma successivamente essa è stata smentita non solo dal parere del Consiglio di Stato (I sez., n. 463 del 1987) che lo stesso giudice *a quo* ricorda, ma anche da pronunce di questa stessa Corte (sentenza n. 769 del 1988) e della Corte di cassazione (sez. lav., n. 2808 del 1989) cui la giurisprudenza di merito si è uniformata: sicché deve ritenersi consolidato l'indirizzo interpretativo che fa risalire la preclusione al riconoscimento dell'invalidità dopo i sessantacinque anni al disposto dell'art. 11 della legge n. 854 del 1973, che, prevedendo l'automatica sostituzione della pensione sociale a quella d'invalidità al compimento dei sessantacinque anni, comporta di necessità che a chi abbia superato tale età possa essere attribuita solo la prima (e non la seconda) di dette provvidenze, ovviamente alle condizioni reddituali per essa previste. Nello stesso senso depone, del resto, la mancata conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, con il quale — sotto forma di «interpretazione autentica» del citato art. 11 (nonché dell'art. 10) della legge n. 854 del 1973 — si era proposta l'attribuzione della pensione sociale in base ai limiti di reddito previsti per i trattamenti d'invalidità a chi fosse stato riconosciuto invalido in base a domanda presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età:

Poiché dunque le disposizioni impugnate non hanno carattere innovativo, deve escludersi il denunciato eccesso dai limiti della delega.

A tali norme, d'altra parte, non può neanche ascriversi la disparità di trattamento lamentata dal giudice *a quo*. Non è certo irrazionale, invero, un sistema che prevede la corresponsione della pensione sociale in luogo di quella d'invalidità nel momento in cui l'inabilità al lavoro cui questa mira a sopperire diventa praticamente indistinguibile da quella presuntivamente derivante dall'età (sentenza n. 769 cit.) e che provvede alle ulteriori esigenze dell'invalido non correlate all'incapacità lavorativa con gli strumenti dell'assistenza socio-sanitaria e dell'indennità di accompagnamento. La diversificazione che il giudice remittente evidenzia tra soggetti di pari reddito e parimenti inabili a seconda che l'invalidità sia riconosciuta prima o dopo i sessantacinque anni non discende in realtà da tale congegno normativo, ma dalle disposizioni — diverse da quelle qui impugnate — che stabiliscono diversi limiti di reddito ai fini del conseguimento della pensione d'invalidità e, rispettivamente, di quella sociale. Se essi venissero ricondotti all'originaria omogeneità, non vi sarebbe ragione di richiedere, dopo i sessantacinque anni, quest'ultimo trattamento alle condizioni reddituali del primo. Il sistema della pensione sociale, che ha lo scopo di garantire un minimo di sussidio a chi non può più lavorare, è diverso da quello della pensione d'invalidità, che ha lo scopo di garantire un minimo di sussidio a chi non può più lavorare.

L'incoerenza nel sistema assistenziale che da ciò discende — e che non è sanabile con l'alterazione dei rapporti tra i due trattamenti richiesta dal giudice *a quo* — è stata già segnalata da questa Corte nella sentenza n. 769 del 1988; e va qui ribadita l'esigenza che vi si ponga rimedio con un appropriato riequilibrio che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in gioco.

3. — Infondata è anche l'ulteriore questione con la quale il pretore di La Spezia lamenta che l'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 (di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25), disponendo che «restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del (già citato) decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495», abbia limitato tale sanatoria alle posizioni già definite in forza della provvisoria vigenza di tale decreto e non l'abbia invece estesa agli altri soggetti ultrasessantacinquenni che avevano all'epoca già presentato domanda per il riconoscimento dell'invalidità allo scopo di ottenere la pensione sociale sulla base delle condizioni economiche richieste per quella d'invalidità. A suo avviso, ciò darebbe luogo a violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dato che tra le situazioni così poste a confronto sarebbe ravvisabile un unico, irragionevole discrimine, costituito dalla maggiore o minore solerzia dell'amministrazione nel provvedere sulle domande.

L'erroneità di siffatta prospettazione appare evidente sol che si consideri che alla stregua di essa il legislatore dovrebbe ritenersi vincolato, in ossequio al principio di uguaglianza, non solo ad una convalida integrale degli effetti concretamente prodotti dal decreto decaduto — ciò che costituisce non un obbligo, ma una facoltà conferitagli dall'art. 77, terzo comma, Cost. — ma ad estendere l'efficacia della provvisoria regolamentazione in esso contenuta a tutti i rapporti pendenti al momento della sua emanazione o instaurati durante la sua vigenza: ciò che si tradurrebbe in una palese alterazione delle competenze normative rispettivamente assegnate al Governo ed alle Camere dal medesimo art. 77 ed in una conversione surrettizia, per il passato, del decreto-legge decaduto all'atto della convalida prevista dal terzo comma.

L'impossibilità di concepire un tale vincolo rende manifesto ciò che già discende dalle caratteristiche di intrinseca provvisorietà e di perdita di efficacia sin dall'inizio in caso di mancata conversione proprie del decreto-legge: e ciò la sua inidoneità, proprio perché non convertito, a fungere da parametro in riferimento al principio di uguaglianza. Di conseguenza, nel caso in cui il legislatore ritenga di consolidare i concreti effetti da esso provvisoriamente prodotti, le differenziazioni che inevitabilmente ne scaturiscono tra i soggetti che ne abbiano beneficiato e quelli che ne siano rimasti esclusi non possono riguardarsi che come differenze inapprezzabili alla stregua di detto principio e non valutabili in base ai canoni di correttezza amministrativa.

Nel caso di specie, inoltre, la regola posta nel decreto-legge decaduto è, come si è detto, antitetica sia rispetto a quella risultante dalla legislazione anteriore — confermata nel decreto legislativo n. 509 del 1988 — sia rispetto a quella posta dall'art. 1 della stessa legge n. 93 del 1988, che si è limitato ad autorizzare l'erogazione delle prestazioni già liquidate agli ultrasessantacinquenni.

La disposizione impugnata si pone perciò come derogatoria rispetto alla regola generale ed è conseguentemente, anche per tale motivo, inidonea a fungere da parametro ai fini del rispetto del principio di uguaglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione dal pretore di La Spezia con ordinanza del 21 dicembre 1989 (r.o. n. 90/1990);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal predetto pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0773

N. 287

Ordinanza 11-14 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Scontrino fiscale - Conservazione da parte del destinatario - Omissione - Trattamento sanzionatorio - Autonomia sanzione - Mancata previsione - Sospensione della licenza per l'esercente - Preventiva audizione del trasgressore - Mancata previsione - Irrilevanza - Diversità delle situazioni a raffronto - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(Legge 26 gennaio 1983, n. 18, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 luglio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Di Luca Girolamo contro l'Intendenza di finanza di Reggio Emilia, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51,

prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa l'8 luglio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia sul ricorso proposto da Serri Giovanni contro l'Intendenza di finanza di Reggio Emilia, iscritta al n. 629 del registro ordinanza 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di due giudizi proposti avverso la chiusura (*rectius*: la sospensione delle licenze) di esercizi commerciali, disposta in conseguenza di più violazioni dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale da parte degli esercenti, la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia, con due ordinanze di identico contenuto emesse l'8 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983 n. 18, (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché, a differenza di quanto previsto dalla disciplina relativa alla ricevuta fiscale, la norma impugnata non reca la punibilità del destinatario dello scontrino fiscale per la violazione dell'obbligo di conservazione dello stesso e non prevede che il commerciante trasgressore sia sentito personalmente prima dell'emissione del provvedimento sanzionatorio consistente nella sospensione della licenza;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la diversità di trattamento tra le due fattispecie non si giustificerebbe perché, nei casi di omissione o irregolare rilascio delle ricevute o degli scontrini fiscali, si verterebbe in situazioni complementari tra di loro, come è dimostrato dalla previsione dell'art. 5 del d.l. 16 aprile 1987, n. 142, che consente l'opzione per il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale;

che, inoltre, per effetto della norma denunciata si avrebbe una limitazione del diritto di difesa in violazione dell'art. 24 della Costituzione, perché colui che emette lo scontrino fiscale non può opporre agli agenti accertatori la testimonianza del cliente, per la mancanza di una norma che, così come avviene nelle ipotesi di rilascio di ricevuta fiscale, lo coinvolga nel sistema sanzionatorio;

che non si sono costituite le parti private;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi, ha chiesto che la questione sia dichiarata in parte inammissibile e, comunque, infondata;

che, secondo la difesa dello Stato, il giudice *a quo*, sottoponendo al sindacato della Corte l'intero art. 2 della legge n. 18 del 1983 senza specificazione delle singole disposizioni, mira ad ottenere una pronuncia di carattere additivo sotto un duplice profilo: della introduzione di una sanzione pecuniaria a carico di coloro che non richiedono o non conservano lo scontrino fiscale — così com'è previsto per la ricevuta fiscale — e della introduzione di un onere di previa audizione del trasgressore nel corso del procedimento amministrativo di sospensione della licenza commerciale;

che, ad avviso dell'interveniente, la questione sarebbe per il primo profilo inammissibile, in quanto l'obbligo di accettare lo scontrino fiscale e di conservarlo per un breve tratto di tempo e di spazio già esisterebbe a carico del destinatario, dovendosi ritenere che costituiscano illeciti sanzionati sia il rifiuto della presa in consegna dello scontrino fiscale emesso ed offerto, sia il consapevole concorso del destinatario nella mancata emissione dello stesso;

che, a sostegno della eccezione di inammissibilità, l'Avvocatura generale dello Stato afferma altresì che gli obblighi strumentali di tenuta, redazione e conservazione di documenti sono posti dal legislatore a presidio di interessi pubblici e non per rafforzare il diritto di difesa dell'imprenditore commerciale;

che, nel merito, e relativamente ad entrambi i profili, la stessa avvocatura ritiene che non sia giustificato elevare a *tertium comparationis* la normativa particolare relativa alla ricevuta fiscale e che il diritto di difesa non subisca limitazioni per effetto dell'assenza di un obbligo specifico, a carico dei destinatari degli scontrini, di «esibire» il documento, sia perché sussiste sempre la possibilità di autodifesa del trasgressore in sede di verbalizzazione della infrazione, sia perché la censura si riferisce ad un'empirica possibilità di addurre circostanze in una sede pre-giudiziaria, donde la infondatezza della questione.

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano la medesima questione e che, pertanto, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, in relazione all'oggetto dei giudizi *a quibus*, occasionati dalla impugnativa di ordinanze con le quali è stata disposta, ai sensi del quarto e del quinto comma dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, la sospensione di licenze di esercizi commerciali, la questione di legittimità costituzionale, pur proposta nei confronti dell'intero art. 2 citato, deve intendersi necessariamente circoscritta al quarto ed al quinto comma dello stesso art. 2, perché nell'ambito di questo sono soltanto dette disposizioni a costituire il presupposto normativo in base al quale sono state emanate le ordinanze di sospensione delle licenze, oggetto dei giudizi *a quibus*;

ché, pertanto, in relazione a tale oggetto la prospettata questione è irrilevante per la parte in cui essa investe il procedimento di irrogazione delle pene pecuniarie in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale, procedimento disciplinato dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 2 citato, di cui si è fatta applicazione ai fini della irrogazione delle pene pecuniarie, cioè di un antecedente che, pur costituendo il presupposto necessario per la sospensione della licenza, è ormai divenuto inoppugnabile in sede di irrogazione di questa ulteriore misura che consegue a tre violazioni già in precedenza accertata e autonomamente definite, per cui il relativo procedimento non può più costituire oggetto di sindacato;

che è l'ulteriore autonoma questione di legittimità costituzionale ad investire direttamente le disposizioni (commi quarto e quinto dell'art. 2 cit.) che disciplinano il procedimento, oggetto di sindacato nei giudizi *a quibus*, di irrogazione della misura della sospensione della licenza, perché con questa questione si lamenta che tali disposizioni non prevedono l'onere di audizione del trasgressore prima della irrogazione di detta misura, così come — ad avviso del giudice rimettente — sarebbe invece prescritto per le ipotesi soggette al regime della ricevuta fiscale, con conseguente lesione del principio di uguaglianza;

che detta questione è manifestamente infondata, perché non può elevarsi a *tertium comparationis* la disciplina relativa a quest'ultimo regime che ha una sua peculiare fisionomia connessa al suo carattere di maggior rigore rispetto a quella propria dello scontrino fiscale, tanto è vero che le modifiche apportate dal decreto legge 1º ottobre 1982, n. 697 al regime predetto hanno aggiunto, alla originaria previsione della misura della sospensione in dipendenza di «tre distinte violazioni... nel corso di un quinquennio» (disciplina, questa, omologa rispetto a quella relativa allo scontrino fiscale, dettata dal quarto comma dell'art. 2 della legge n. 18 del 1983), l'ulteriore concorrente ipotesi di irrogazione della medesima misura «qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria...», e quindi anche per una sola violazione, per cui solo per tale seconda ipotesi, nella quale la irrogazione è lasciata alla valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa, è prevista la previa audizione dell'interessato;

che la supposta identità delle due situazioni non è affatto confermata — come invece si sostiene nelle ordinanze di rimessione — dal legislatore, nel momento in cui ha riconosciuto all'esercente il diritto di opzione nel rilascio di uno dei due documenti fiscali;

che, infatti, sulla base (non già dell'art. 5 del d.-l. 16 aprile 1987 n. 142, pur richiamato dal giudice *a quo*, ma non convertito in legge, bensì) del testo dell'art. 5 del d.-l. 4 agosto 1987, n. 326 — come risultante dalla sua conversione in legge (legge 3 ottobre 1987, n. 403) ed altresì dal suo confronto con quello emanato dal Governo, che è diverso da quello poi convertito — deve escludersi che si tratti di una opzione generalizzata;

che deve, invece, ritenersi che si sia in presenza della possibilità per alcune categorie di contribuenti, già assoggettate all'obbligo dello scontrino fiscale, di optare, ove lo ritengano più conveniente, per il regime della ricevuta fiscale, con tutte le conseguenze che questo assoggettamento comporta, dal che non è consentito dedurre che si sia in presenza di regimi identici che, come tali, esigano una identità di disciplina per quanto concerne il procedimento di irrogazione della misura della sospensione della licenza;

che, invece, si tratti di regimi sostanzialmente differenti, tali da giustificare la censurata diversità di disciplina, risulta proprio dalla necessità di una formale opzione da parte del contribuente per il passaggio dall'uno all'altro (art. 5, secondo comma, del d.-l. n. 326 del 1987, convertito con modificazioni nella legge n. 403 del 1987).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa), nella parte in cui non prevede un'autonoma sanzione per il destinatario dello scontrino fiscale che non riceva o non conservi il documento per un breve tratto di tempo e di spazio, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 citato, nella parte in cui non prevede l'onere di audizione del trasgressore prima della irrogazione della sanzione della sospensione della licenza commerciale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 288

Ordinanza 11-14 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Concessione in sanatoria - Vincoli al giudice penale imposti da un procedimento amministrativo - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 370/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E; legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22).

(Cost., artt. 3, 70, 97, 101 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Legge sul contenzioso amministrativo), e degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1989 dal pretore di Teramo — Sezione distaccata di Atri — nel procedimento penale a carico di Spitilli Nicolino, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 1990 il giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 14 ottobre 1989, il pretore di Teramo - Sezione distaccata di Atri, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e, di riflesso, degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 3, 70, 97, 101 e 112 della Costituzione;

che riferiva il pretore nell'ordinanza di una concessione edilizia n. 45 rilasciata il 26 aprile 1989 dal Sindaco di Atri a tale Nicolino Spitilli per la «ristrutturazione senza alcun aumento di volume» di un fabbricato preesistente sito in zona agricola gravata da vincolo paesistico;

che, al contrario, lo Spitilli — come risultava dagli accertamenti dei carabinieri — non soltanto aveva quasi totalmente demolito l'edificio anche nei muri perimetrali, ma per di più lo aveva poi ricostruito non solo in violazione delle norme di disciplina dello strumento urbanistico vigente, ma altresì in contrasto con l'art. 70 della legge della regione Abruzzo n. 18 del 1983;

che, a seguito di ciò, lo Spitilli veniva imputato del reato di cui all'art. 20, lettera b, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e il cantiere sottoposto a sequestro;

che, però, lo Spitilli il 30 agosto 1989 avanzava istanza per l'accertamento di conformità ex art. 13 della citata legge n. 47 del 1985, e l'assessore delegato del Comune gli rilasciava concessione in sanatoria n. 104 in data 22 settembre 1989;

che, a quel punto, il pretore sollevava la questione di legittimità di cui s'è detto, rilevando che la concessione in sanatoria non si è affatto preoccupata dell'accertamento di conformità di cui all'art. 13 della legge (che lo Spitilli peraltro aveva espressamente richiesto) e difatti non ve n'è alcun cenno nella parte motiva della concessione, mentre gli accertamenti della polizia giudiziaria avevano messo in luce che strumento urbanistico vigente e legge regionale erano stati violati quanto ad indice planivolumetrico, quanto al rapporto con la minima entità colturale (mq 10.000 per art. 70 della legge; mq 8810 nella realtà di specie), e quanto alle distanze tra fabbricato e confine (di gran lunga inferiori a quelle di piano);

che il pretore si mostra ben edotto, nella lunga motivazione dell'ordinanza, della largamente consolidata giurisprudenza della Cassazione, anche a Sezioni Unite (non superata nei principi da due più recenti decisioni), secondo la quale il giudice ordinario non può disapplicare il provvedimento amministrativo di cui — salvo i casi di lesione di diritti soggettivi o di illiceità penale — non può valutare la legittimità neppure «*incidenter tantum*», atteso quanto dispongono gli artt. 4 e 5 del citato all. E della legge n. 2248 del 1865 (giurisprudenza che egli dichiara «condivisibile»), così come riconosce che la detta giurisprudenza, originariamente riguardante le concessioni edilizie per costruzione, è stata poi estesa anche a quelle in sanatoria;

che parimenti il pretore si dichiara bene a conoscenza dell'analoga giurisprudenza di questa Corte, particolarmente rappresentata dalla sentenza 23-31 marzo 1988 n. 370 (e successive ordinanze d'inammissibilità) con la quale la questione è stata dichiarata infondata;

che, tuttavia, ritiene il pretore di dovere risolvere la questione sotto profili che egli definisce «nuovi», in quanto opina che il principio di eguaglianza vada correlato agli art. 70 e 97 della Costituzione, in guisa da far risaltare il primato della legge;

che da ciò deriverebbe l'incompatibilità di ogni preclusione al giudice dell'esercizio della funzione giurisdizionale in presenza di specifiche violazioni di legge, specie quando si tratti di violazione di fattispecie penalistica intesa alla tutela di interessi pubblici;

che, nella specie, un reato è stato sicuramente commesso, ed il giudice penale deve poter accertare direttamente se si siano verificate le condizioni che consentono di dichiarare l'estinzione del reato, anziché arrestare la sua attività giurisdizionale innanzi ad un provvedimento amministrativo, che oltre tutto nulla dice sul punto perché nulla ha accertato;

Considerato che il giudice rimettente è bene informato sia sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che dichiara condivisibile, sia su quella di questa Corte, non si vede in che consista la novità del profilo che il pretore intende presentare risolvendo una questione che la Corte ha dichiarato infondata soltanto or è un anno;

che, infatti, proprio l'argomento dominante dell'ordinanza, secondo cui, vincolando il giudice penale all'esito di un procedimento amministrativo, l'art. 22 impugnato subordinerebbe il giudice penale ad altro giudice e al suo provvedimento, anziché alla legge, rivela — secondo la citata sentenza di questa Corte — «la fragilità della proposta questione», in quanto, «a voler seguire lo stesso assunto si dovrebbe giungere a sostenere che tutte le volte in cui la legge impone al giudice penale di attenersi ad accertamenti extragiudiziali, lo subordini non alla legge ma ad altre autorità o ad altri giudici»;

che la stessa sentenza ha, anzi, precisato che «chi, peraltro, sostenesse che l'accertamento della conformità delle opere agli strumenti urbanistici vada demandato al giudice penale spoglierebbe l'autorità amministrativa delle proprie istituzionali competenze»;

che, pertanto, i principi sinora affermati devono essere confermati e la sollevata questione dichiarata manifestamente infondata, non senza rilevare, tuttavia, che l'illiceità penale di una concessione non deriva soltanto dalla collusione (che il pretore esclude dalla specie), ma da qualsiasi violazione della legge penale che abbia a viziare il momento formativo della volontà della pubblica amministrazione, e perciò anche dal delitto di cui all'art. 328 codice penale che incrimina la volontaria indebita omissione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico

codice penale che incrimina la volontaria indebita omissione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio di atti dell'ufficio o del servizio: omissione che nella specie poteva essere rappresentata dal mancato accertamento di conformità, richiesto dall'istanza dell'interessato, che la legge pone alla base della concessione in sanatoria, e di cui non esiste alcun accenno nel provvedimento amministrativo (fattispecie peraltro ora sostituita dall'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 36, che ne ha modificato la configurazione).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia; sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 3, 70, 97, 101 e 112 della Costituzione, sollevata dal pretore di Teramo - Sezione distaccata di Antri, con ordinanza 14 ottobre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0775

N. 289

Ordinanza 11-14 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato del pubblico ministero - Procedimento in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice - Richiamo alla sentenza n. 66/1990 e alle ordinanze nn. 173 e 174 del 1990 - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 66/1990) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1988, art. 438; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., artt. 3, 25 e 102).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988 e dell'art. 247 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1989 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Severin Giovanni, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il tribunale di Pisa, con ordinanza del 29 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 102 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988 e dell'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), «nei limiti in cui il diniego immotivato del P.M. non ammette sindacato giurisdizionale e preclude l'applicazione all'imputato, se riconosciuto colpevole, della diminuzione prevista dall'art. 442 comma 2° c.p.p., pur nell'ipotesi in cui lo stato degli atti oggettivamente consenta l'utile esperimento del giudizio abbreviato, non apparendo necessarie, ai fini del convincimento, ulteriori acquisizioni probatorie»;

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata emessa prima delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un procedimento già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

che, per quanto riguarda i «procedimenti in corso» a quella data, la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è appositamente disciplinata dall'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), con la conseguenza che l'art. 438 del nuovo codice non potrebbe ricevere diretta applicazione nei giudizi *a quo*, data l'autonomia della disciplina transitoria rispetto alla corrispondente disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990, ordinanze n. 173 e n. 174 del 1990);

che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio «nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988».

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 102 della Costituzione, dal tribunale di Pisa con ordinanza del 29 novembre 1989;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del 1990 «nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988», questione sollevata dal tribunale di Pisa con ordinanza del 29 novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 290

Ordinanza 11-14 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Nuovo codice - Concessione della liberazione anticipata - Magistrato di sorveglianza del luogo della detenzione delegato all'audizione dell'interessato e tribunale competente a decidere - Questione sollevata dal giudice non legittimato a porre questioni di legittimità costituzionale (cfr. sentenza n. 112/1964 e ordinanza n. 207/1990) - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P. 1988, art. 666, quarto comma).****(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, Prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1989 dal magistrato di sorveglianza di Pisa nel procedimento di esecuzione per concessione della liberazione anticipata relativo a Marras Sandro, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione per la concessione della liberazione anticipata ad un detenuto in esecuzione di pena presso la casa di reclusione di Volterra, il magistrato di sorveglianza di Pisa — «delegato» dal tribunale di sorveglianza di Cagliari (giudice competente in materia) ad assumere le dichiarazioni dell'interessato, nonostante questi avesse richiesto di essere sentito dal tribunale stesso — ha, con ordinanza del 16 dicembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, il quale dispone che «ove l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice competente a decidere, sia sentito prima del giorno della udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, richiamando l'atto d'intervento depositato in altro giudizio conseguente ad analoga questione sollevata dallo stesso magistrato di sorveglianza di Pisa (ordinanza del 6 novembre 1989, relativa ad un procedimento per revoca della semilibertà) e ritenuta manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 207 del 1990;

Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio non demandato alla cognizione del magistrato di sorveglianza di Pisa, cui, anche in materia di concessione della liberazione anticipata, viene soltanto «delegato» il compito di «sentire» l'interessato «in vista e al servizio di un giudizio riservato in modo esclusivo» ad altro giudice (cfr., con riguardo ad una funzione meramente istruttoria del giudice dell'esecuzione, la sentenza n. 112 del 1964), quale è appunto, nella specie, il tribunale di sorveglianza di Cagliari;

e che, quindi, difettando il giudice *a quo* di ogni potere decisorio in materia, se ne deve negare la legittimazione a sollevare in tale «materia» questioni di legittimità costituzionale (v. ordinanza n. 207 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Pisa con ordinanza del 16 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0777

N. 291

Ordinanza 11-14 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Straniero contravventore al f.v.o. - Convalida dell'arresto e misure cautelari personali - *Jus superveniens*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO; prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con ordinanze emesse il 7 dicembre 1989 (nn. 11 ordinanze), il 9 dicembre 1989 (nn. 9 ordinanze) ed il 27 dicembre 1989 del Tribunale di Roma (n. 1 ordinanza), iscritte rispettivamente ai numeri da 93 a 113 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il pretore di Roma, con undici ordinanze del 7 dicembre 1989, con nove ordinanze del 9 dicembre 1989 e con un'ordinanza del 27 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 224, primo e secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui prevede l'arresto dello straniero che contravvenga al foglio di via obbligatorio ai sensi dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'applicabilità allo straniero stesso, in caso di convalida dell'arresto, di misure cautelari personali;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche, vanno riuniti;

che tutte le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nel corso di procedimenti per violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, il cui nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e che, pertanto, spetta al giudice *a quo* verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0778

N. 292

Ordinanza 11-14 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Commissioni tributarie - Componenti - Collocamento fuori ruolo di tutti i funzionari dipendenti dall'esecutivo - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 196/1982 - Materiale salvaguardia dell'indipendenza del collegio e dei suoi componenti - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 5 e 9, terzo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, terzo comma, e 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Pasquino Pietro contro l'Ufficio II.DD. di Verbania, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 novembre 1989 la commissione tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso proposto da Pietro Pasquino contro Ufficio II.DD. di Verbania, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto detto articolo non prevede il collocamento fuori ruolo per tutti i componenti «alle dipendenze dell'Esecutivo», in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; dell'art. 5 del medesimo d.P.R., in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che non possono far parte delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, anche i funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza ed, in genere, tutti coloro che sono alle dipendenze dell'Esecutivo, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione; e del medesimo art. 5, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 108, secondo comma e 3, primo comma, della Costituzione, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che non possono far parte delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, anche gli iscritti in uno degli albi indicati dall'art. 30, terzo comma, dello stesso decreto, nel testo modificato dal d.P.R. n. 739 del 1981;

che con atto depositato il 20 marzo 1990 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che per i componenti le commissioni tributarie, svolgenti tutti identica funzione, è esclusa qualsivoglia incidenza sulle nomine, poichè le scelte sono commesse al presidente del tribunale e, rispettivamente, della Corte d'appello;

che poi, più generalmente, come già in passato affermato, l'indipendenza del collegio e dei suoi componenti va individuata, comunque, solo attraverso i modi con i quali è svolta la funzione, nel senso della inesistenza di vincoli che possano comportare una soggezione formale o sostanziale da altri (cfr. sentenza n. 196 del 1982);

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 9, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 293

Ordinanza 11-14 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Pensioni - Riliquidazione in rapporto alla dinamica salariale - Mancata previsione - *Jus superveniens*: legge 27 dicembre 1989, n. 407 e legge 27 dicembre 1989, n. 409 - Necessità di riesame della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.****(Legge 28 dicembre 1988, n. 544, art. 5, in relazione alle leggi 1° aprile 1981, n. 121, 20 novembre 1987, n. 472, 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), in relazione alle leggi 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), 20 novembre 1987, n. 472 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), e 6 agosto 1981, n. 432 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dalla Corte dei conti, sul ricorso proposto da Federico Rinaldo, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, appuntato di P.S. in pensione aveva richiesto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, la Corte dei conti, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 54 della Costituzione, dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella parte in cui si limita ad accordare ai pensionati meri aumenti con diverse decorrenze, anziché disporre la riliquidazione delle pensioni in rapporto alla dinamica salariale *medio tempore* prodottasi;

che il giudice *a quo*, citando due precedenti ordinanze di rimessione — la prima emessa con riguardo alle «pensioni d'annata» dei dirigenti dello Stato, la seconda avente ad oggetto la posizione del personale delle forze di polizia — osserva come la *ratio* della sentenza di questa Corte n. 501 del 1988, concernente i magistrati ed equiparati, ben potrebbe essere estesa a tutte le categorie di personale che hanno goduto di miglioramenti del trattamento di servizio; che la Corte rimettente motiva *per relationem* sulla questione attraverso il richiamo delle predette ordinanze, aggiungendo un ulteriore argomento secondo cui la riliquidazione automatica sarebbe in realtà preclusa da una destinazione delle ritenute operate in favore della cassa delle pensioni civili e militari dello Stato a finalità diverse dagli originari scopi istituzionali, in quanto acquisiti al bilancio dello Stato;

che sul punto il giudice *a quo* si riferisce ai principi affermati nella sentenza di questa Corte n. 241 del 1989 per cui le finalità del prelievo a carico del lavoratore dipendente impongono la destinazione dei proventi in favore della categoria assoggettata al prelievo, onde la censurata normativa porrebbe dubbi ulteriori di costituzionalità «in quanto non prevede un razionale e non discriminatorio meccanismo contributivo in merito alle ritenute dei dipendenti»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto la declaratoria d'infondatezza rilevando l'identità della questione rispetto a quella, più sopra citata, concernente le forze di polizia;

Considerato che analoga questione è stata recentemente sollevata, sempre dalla Corte dei conti (sezione giurisdizionale per la Sardegna);

che è stata a riguardo disposta la restituzione degli atti al giudice *a quo* per il riesame dell'intera problematica alla luce del mutato quadro di riferimento normativo costituito dalle leggi 27 dicembre 1989, n. 407, e 27 dicembre 1989, n. 409;

che la medesima soluzione va adottata nel caso di specie, del tutto identici risultando i termini del problema;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti relativi all'ordinanza in epigrafe alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0780

N. 294

Sentenza 13-15 giugno 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Farmacie - Regione Umbria - Apertura ed esercizio - Tassa di concessione - Arbitraria estensione del regime di esenzione - Violazione del principio della corrispondenza della normativa regionale alla legislazione statale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Umbria riapprovata il 26 febbraio 1990, del 28 maggio 1980, n. 57).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione Umbria riapprovata il 26 febbraio 1980 dal Consiglio regionale avente per oggetto: «Ulteriore modificazione ed integrazione (nota alla voce n. 1 della tariffa allegata) della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 15 marzo 1990, depositato in cancelleria il 22 marzo successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della regione Umbria;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio d'Amato, per il ricorrente, e l'avv. Lorenzo Migliorini per la regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 15 marzo 1990 il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della regione Umbria, riapprovata il 26 febbraio 1990, recante «Ulteriore modificazione ed integrazione (nota alla voce n. 1 della tariffa allegata) della legge regionale 28 maggio 1980 n. 57, «Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali», in relazione all'art. 119 Cost., nonché all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed all'undicesimo comma della nota alla voce n. 15 — titolo IV — della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al T.U. approvato con d.P.R. 1 marzo 1961 n. 121.

Nel ricorso si premette che la legge della regione Umbria 28 maggio 1980 n. 57, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, stabiliva, al comma nono della nota alla voce n. 1 del Titolo I della tariffa allegata, l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie limitatamente alle «farmacie gestite in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i cui titolari godano dell'indennità di residenza stabilita dall'art. 115 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche».

Successivamente, con la legge regionale impugnata, la regione Umbria ha esteso l'esenzione dalla tassa di concessione regionale alla totalità delle farmacie beneficiarie dell'indennità di residenza, sopprimendo l'inciso «gestite in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti» contenuto nella richiamata nota della tariffa allegata alla legge regionale n. 57 del 1980.

Sostiene il Presidente del Consiglio che, con la disposizione impugnata, la regione si sarebbe svincolata dal parametro di riferimento costituito dalla disciplina statale delle tasse di concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie, estendendo il regime di esenzione di questo tributo oltre i limiti fissati dal legislatore statale nel comma undicesimo della nota alla voce n. 15 — titolo IV — della tariffa annessa al T.U. approvato con d.P.R. 1 marzo 1961 n. 121. La disposizione regionale impugnata, anziché risultare attuativa della disciplina statale ai sensi dell'art. 119 Cost., verrebbe pertanto a spezzare la corrispondenza — imposta dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281 — tra gli atti imponibili adottati dalle regioni e quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative, ai sensi della legislazione statale vigente al momento del trasferimento. Inoltre, la modificazione dei limiti dell'esenzione tributaria inciderebbe sui presupposti e sulla configurazione del tributo, che l'art. 119 Cost. vuole riservati alla competenza del legislatore statale.

Di qui l'impugnativa della legge con riferimento ai profili richiamati.

2. — Nel giudizio si è costituita la regione Umbria, al fine di sostenere l'infondatezza della questione.

Secondo la regione tale infondatezza deriverebbe dal fatto che il parametro rappresentato dalla tariffa annessa al T. U. approvato con d.P.R. n. 121 del 1961 non sarebbe più in vigore, in quanto le disposizioni di tale Testo unico sarebbero state espressamente abrogate dall'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, contenente la nuova disciplina sulle tasse e concessioni governative. Una riprova di tale abrogazione potrebbe essere individuata anche nel fatto che la nuova tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972 non riproduce la norma già contenuta nel d.P.R. n. 121 del 1961.

E poichè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il limite alla potestà delle regioni di stabilire la misura delle tasse di concessione è posto in relazione alle concessioni concernenti le sole attività indicate nella tariffa allegata alla normativa statale, nel caso di specie detto limite non potrebbe dirsi varcato in quanto, a seguito della abrogazione del T.U. approvato con il d.P.R. n. 121 del 1961, non esisterebbe più una tariffa specifica in materia di tasse per l'apertura e l'esercizio di farmacie.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge della regione Umbria, riapprovata il 26 febbraio 1990, recante «Ulteriore modificazione ed integrazione (nota alla voce n. 1 della tariffa allegata) della legge regionale 28 maggio 1980 n. 57 — Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali», legge che ha modificato — ampliandola — l'area di esenzione dalla tassa di concessione regionale per l'apertura e l'esercizio di farmacie.

La legge regionale impugnata — sopprimendo le parole «gestite in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti» nel comma nono della nota alla voce n. 1 del Titolo I della tariffa allegata alla citata legge n. 57 del 1980 — ha infatti esteso l'esenzione dal suddetto tributo alla totalità delle farmacie beneficiarie dell'indennità di residenza. Così disponendo il legislatore regionale avrebbe, peraltro, indebitamente esteso il regime di esenzione della tassa di concessione regionale oltre i limiti fissati dal legislatore statale nel comma undicesimo della nota alla voce n. 15 — Titolo IV — della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al T. U. approvato con d.P.R. 1 marzo 1961 n. 121. La norma impugnata avrebbe pertanto alterato la corrispondenza della normativa regionale alle norme di legislazione statale invariata voluta dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281, che — in materia di tasse sulle concessioni regionali — detta le «forme» ed i «limiti» di esercizio della potestà normativa regionale ai sensi dell'art. 119 Cost.

Di qui l'asserito contrasto della legge impugnata con l'art. 119 Cost., ~~nonché con l'art. 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e con l'undicesimo comma della nota alla voce n. 15 — Titolo IV — della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al T. U. approvato con d.P.R. 1 marzo 1961 n. 121.~~

La regione, dal canto suo, sostiene che, nella fattispecie, non esisterebbe più un parametro normativo statale cui la legislazione regionale debba uniformarsi: e ciò in quanto le disposizioni del d.P.R. 1 marzo 1961 n. 121 sarebbero state espressamente abrogate dall'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, recante la nuova disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

2. — La questione è fondata.

Essa ripropone il tema, più volte affrontato nella giurisprudenza costituzionale, del contenuto e dei limiti della potestà normativa spettante in materia tributaria alle regioni a statuto ordinario (cfr. sent. n. 321 del 1989; nn. 203 e 214 del 1987; nn. 271 e 272 del 1986).

Questa Corte, in ordine a tale tema, ha già evidenziato come l'autonomia legislativa regionale in materia tributaria, configurandosi quale aspetto o specie dell'autonomia finanziaria, trovi la sua specifica fonte di disciplina nell'art. 119 Cost., dove tale autonomia viene riconosciuta alle regioni ordinarie «nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica»: dal che l'esigenza, ripetutamente sottolineata, che la legge statale, oltre a precedere l'intervento regionale, sia tale da delimitare gli spazi operativi delle regioni tanto in ordine al tipo del tributo, nella sua configurazione e nei suoi elementi, quanto in ordine al momento quantitativo dell'imposizione tributaria.

Ed è appunto nel dettato dell'art. 119, primo comma, Cost. che trova il suo fondamento l'art. 3 della legge n. 281 del 1970, norma che identifica tipologia e limiti delle tasse sulle concessioni regionali, sancendo, da un lato, la regola della necessaria corrispondenza fra gli atti imponibili regionali e quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative e, dall'altro, i limiti dell'ammontare delle tasse regionali (limiti successivamente modificati dalla legge 23 novembre 1979 n. 594 e dal decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983 n. 131).

Con riguardo alla fattispecie in esame va osservato che la legge regionale ha dettato una nuova disciplina del regime di esenzione dalla tassa sulla concessione regionale per l'apertura e l'esercizio di farmacie, ridisegnando uno degli elementi del tributo (e cioè l'area impositiva) in termini diversi e più ristretti rispetto a quelli in passato previsti, per la tassa sulla «corrispondente» concessione governativa, dal d.P.R. 1 marzo 1961 n. 121. Risultano infatti sottratti alla sfera di applicazione del tributo regionale atti sin qui oggetto di tassazione da parte della regione in quanto ricompresi nell'originario schema della tassa sulla concessione governativa per l'apertura e l'esercizio di farmacie, quali le concessioni conferite a titolari di esercizi gestiti in comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ove siano stati ammessi al beneficio dell'indennità di residenza.

Ma la mutata sfera di applicazione del tributo regionale rende la tassa in questione strutturalmente difforme dal modello costituito dalla tassa sulla concessione governativa per l'apertura e l'esercizio di farmacie di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 121 del 1961. Non può dirsi, di conseguenza, rispettata la regola di corrispondenza della normativa regionale alla legislazione statale invariata sancita dall'art. 3 della legge n. 281 del 1970. E poichè quella regola individua il confine entro il quale può legittimamente esplicarsi la potestà normativa tributaria della regione in materia di tasse sulle concessioni regionali, la sua violazione finisce per tradursi in una violazione dell'art. 119 Cost.

3. — Al fine di affermare la legittimità della legge impugnata la regione svolge un'unica tesi difensiva, imperniata sulla asserita inesistenza, nella legislazione statale in vigore, di un parametro di riferimento per la tassa in esame.

Secondo la resistente, infatti, non sarebbe più in vigore il parametro rappresentato dalla tariffa annessa al T.U. approvato con d.P.R. n. 121 del 1961 in quanto tutte le disposizioni di tale Testo unico sarebbero state espressamente abrogate dall'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, recante la nuova disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Questa argomentazione difensiva risulta, peraltro, infondata alla luce della vicenda relativa al trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni ordinarie e della successione delle leggi, statali e regionali, intervenute in materia di tasse sulle concessioni trasferite.

Va innanzitutto ricordato che con il d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4 vennero trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria, comprensive anche delle funzioni riguardanti gli esercizi farmaceutici (art. 1, lett. *l, m, n, o*). Conseguenza di tale trasferimento fu che gli atti ed i provvedimenti relativi alla materia dell'assistenza farmaceutica, in precedenza soggetti a tassa di concessione governativa, divennero soggetti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 281 del 1970, a tassa di concessione regionale, in quanto adottati dalla regione nell'esercizio di proprie funzioni.

Risulta pertanto che all'atto dell'emanazione del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 le concessioni relative all'apertura ed all'esercizio di farmacie costituivano ormai provvedimenti di competenza regionale, suscettibili di sottostare al potere di imposizione tributaria delle stesse regioni. È quindi del tutto naturale che il legislatore statale, nel dettare, con il citato d.P.R. n. 641 del 1972, una nuova disciplina relativa alle sole tasse sulle concessioni governative, non abbia più richiamato nell'annessa tariffa le voci relative agli atti connessi alle funzioni già trasferite alle regioni con il decreto delegato n. 4 del 1972 e non abbia, in particolare, adottato alcuna disposizione in tema di tasse sulle concessioni per l'apertura e l'esercizio di farmacie.

La vicenda normativa qui richiamata offre, di conseguenza, una chiara indicazione sulla portata della norma abrogatrice contenuta nell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 e cioè sul fatto che l'abrogazione in essa disposta — dato anche il tenore letterale della norma — sia venuta ad investire le sole disposizioni del d.P.R. n. 121 del 1961 concernenti le tasse sulle concessioni rimaste governative, senza in alcun modo toccare le norme dello stesso d.P.R. relative alle tasse trasferite alle regioni. Queste ultime norme sono, pertanto, rimaste in vita al fine di assolvere alla specifica funzione di fungere da presupposto e da parametro per la disciplina regionale relativa alle tasse sulle concessioni trasferite alle regioni ordinarie.

Puntuali conferme di questa ricostruzione si trovano, del resto, sia nella legislazione statale che in quella regionale.

Da un lato, infatti, l'articolo unico della legge 23 novembre 1979 n. 594 (Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali) designa come oggetto di possibile adeguamento «le tasse sulle concessioni regionali relative alle competenze trasferite alle regioni ... con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972»: con ciò confermando che la trasformazione del tributo da statale a regionale è divenuta operante al momento del trasferimento delle funzioni amministrative, cioè in un'epoca anteriore all'emanazione del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641. Dall'altro lato, le leggi della regione Umbria che hanno disciplinato le tasse sulle concessioni regionali in data successiva all'entrata in vigore del d.P.R. n. 641 del 1972, hanno seguito a richiamare, nella tariffa, il d.P.R. n. 121 del 1961, dimostrando così di considerare la normativa contenuta in tale decreto ancora in vigore per le tasse sulle concessioni regionali (cfr. leggi regione Umbria 9 agosto 1974 n. 47 e 28 maggio 1980 n. 57).

Le considerazioni sin qui svolte inducono pertanto ad accogliere il ricorso e ad annullare la legge regionale impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Umbria riapprovata il 26 febbraio 1990, recante «Ulteriore modificazione ed integrazione (nota alla voce n. 1 della tariffa allegata) della legge regionale 28 maggio 1980 n. 57 - Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0781

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 17

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 giugno 1990
(della regione Lombardia)*

Opere pubbliche - Dighe costruite sul Rio Boatti - Richiesta del provveditorato regionale alle oo.pp. di demolizione da parte della regione - Asserito difetto di competenza della regione in materia - Sussistenza della competenza statale in considerazione dell'altezza superiore ai dieci metri delle dighe (la competenza della regione sussistendo per gli sbarramenti inferiori ai dieci metri) e delle finalità dell'intervento richiesto, volto a cautelare la pubblica incolumità - Richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati.

(Nota del provveditorato regionale per le opere pubbliche, sezione territoriale di Pavia, prot. n. 2729 in data 13 marzo 1990 e della avvocatura distrettuale dello Stato di Milano n. 3296-CS n. 161/1990 del 22 febbraio 1990).

(D.P.R. n. 616/1977, artt. 4, 90, 91, punto 2, 111 e nel suo complesso, in relazione all'art. 10, terzo e quarto comma, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e 18 del d.P.R. n. 1363/1959).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, Giuseppe Giovenzana, a ciò autorizzato con delibera di giunta n. 55110 del 22 maggio 1990, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. prof. Umberto Pototsching e dall'avv. Vitaliano Lorenzoni, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via Alessandria n. 130, per conflitto d'attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, a seguito e per effetto:

1) della nota del provveditorato regionale alle opere pubbliche, sezione territoriale di Pavia, prot. n. 2729 in data 13 marzo 1990 (pervenuta alla regione il 28 marzo 1990) avente ad oggetto «Dighe sul rio Boatti in comune di Borgo Priolo, in provincia di Pavia, oggetto di utilizzazione da parte della azienda agricola S. Andrea, via S. Martino n. 3, Monza, ordinanza di demolizione da parte del sindaco di Borgo Priolo, parere della avvocatura distrettuale dello Stato»; nonché, per quanto necessario;

2) della nota dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Milano n. 3296 - CS n. 161/90 del 22 febbraio 1990, avente il medesimo oggetto.

FATTO

In data 12 febbraio 1990 il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia scriveva all'avvocatura distrettuale dello Stato dicendo di aver segnalato da lungo tempo «al superiore Ministero la mancata autorizzazione e regolarizzazione ai sensi del regolamento 1° novembre 1959, n. 1361, di due dighe costruite fin dal 1964 lungo il rio Boatti, un corso d'acqua che porta il suo tributo nel Po e che risulta situato lungo il suo versante destro».

Veniva precisato che tali sbarramenti, hanno un'altezza superiore ai ml 10, come risulta da diverse verifiche effettuate e sono in grado di «trattenere diverse migliaia di metri cubi di materiale detritici, così che nel tempo si sono accumulate materie di ripiena che hanno ridotto lo specchio d'acqua sovrastante in modo che attualmente esso ha pochi metri di profondità.

I proprietari dell'azienda agricola Sant'Andrea, con sede sociale in Monza (Milano), via S. Martino n. 3, giustificano la presenza di tali manufatti invocando presunte disposizioni del Ministero agricoltura e foreste del 1956, tendenti a favorire la creazione di «laghetti collinari».

Faceva notare altresì, il provveditorato, che nella fattispecie non si può prescindere peraltro dal «fatto che si sono costruiti due sbarramenti su di un corso di acqua pubblico, avente caratteristiche torrentizie, per cui l'ente gestore deve adeguarsi al disposto del regolamento dighe, il che non si verifica».

La lettera proseguiva indicando tutti i tentativi fatti dal provveditorato per risolvere la situazione e concludeva nel modo seguente: «In base a quanto sopra esposto ed alla necessità di risolvere la situazione mediante l'eliminazione di due manufatti, che non offrono le garanzie volute dalla legge, sia per la costruzione, che per la loro gestione, sembra allo scrivente indispensabile porre la questione all'esame del tribunale delle acque pubbliche della Lombardia, affinché sia posto fine ad un pericolo imminente rappresentato dal possibile cedimento di dette opere che non risulta siano mai state formalmente autorizzate».

L'avvocatura distrettuale dello Stato rispondeva a questa lettera con la nota del 22 febbraio 1990, n. 3296, qui impugnata.

In essa si lamentava anzitutto che non fossero state allegate «né le originarie domande, presentate il 12 giugno 1964 ed il 22 ottobre 1965 al genio civile di Pavia per la costruzione degli sbarramenti oggi esistenti sul corso del rio Boatti, in località Borgo Priolo, né la successiva istanza 12 settembre 1986 di derivazione a fini irrigui trasmessa alla regione Lombardia, né — infine — i provvedimenti (positivi o negativi) che sarebbero stati assunti in proposito dagli organi competenti».

In particolare veniva segnalata «stante la natura strumentale degli sbarramenti» la mancanza del motivato provvedimento della regione Lombardia (ormai competente in materia di piccole derivazioni) a negare «la richiesta concessione; mentre nessun rilievo — continua la nota — è da attribuire all'ipotesi che tali sbarramenti siano di altezza superiore o inferiore ai dieci metri». Affermava pertanto l'avvocatura che «In tale situazione sembra evidente l'opportunità di sollecitare la regione Lombardia ad istruire la pratica di concessione ed assumere, d'intesa con la amministrazione finanziaria, le relative determinazioni».

La nota proseguiva dicendo «Ove, poi, nonostante la permanenza in essere da oltre un venticinquennio delle dighe delimitanti i bacini in questione, si ritenesse, in base a preventive accurate indagini tecniche, che esse siano obiettivamente pericolose per la pubblica incolumità, non resterebbe che provvedere in via amministrativa ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, all'uopo interessando l'ingegnere capo del genio civile, cui con regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, sono state demandate le attribuzioni precedentemente di competenza del prefetto ai sensi degli artt. 97 e seguenti del regio decreto 523/1904».

Avuta questa risposta, il provveditorato regionale alle opere pubbliche scriveva alla regione Lombardia la nota 2729 del 13 marzo 1990 del seguente tenore: «A seguito delle segnalazioni qui pervenute ed al carteggio intercorso fra i vari uffici interessati, trattandosi di cautelare la pubblica incolumità, questo ufficio oltre a segnalare la situazione al servizio dighe in Roma ha posto il quesito alla avvocatura distrettuale dello Stato, che come dalla lettera che si allega in copia, richiama la necessità di un intervento da parte di codesta regione che risolva in modo definitivo una situazione pericolosa interessante l'Oltrepò Pavese e la responsabilità dei vari uffici comunque implicati nel regolarizzare una situazione abnorme o attraverso una concessione o meglio arrivando alla demolizione di ufficio dei manufatti in questione».

La regione Lombardia ritiene che nella fattispecie la sua chiamata in causa sia palesemente illegittima, avendo il solo scopo di scaricare sulla regione le conseguenze di responsabilità non sue. Col presente atto essa solleva pertanto conflitto negativo di attribuzione con lo Stato, chiedendo l'annullamento degli atti qui impugnati e la dichiarazione della appartenenza allo Stato, e non alla regione, delle funzioni in discussione.

E ciò per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Le dighe di ritenuta — o anche sbarramenti (artificiali) di ritenuta — quali argini, dighe, traverse, erano disciplinate inizialmente dal r.d. 1° ottobre 1931, n. 1370. Ma nel 1959 un nuovo decreto, approvato col d.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, sostitutiva quel vecchio regolamento con uno nuovo, contenente norme generali e distinte per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle dighe. Il nuovo regolamento contiene peraltro una «premessa» in cui si dice che esso si applica a tutti gli sbarramenti (dighe o traverse) le cui altezze ai sensi dell'art. 21, superi i dieci metri ed a quelli di minore altezza che determinino un vaso superiore ai 100.000 mc. Si aggiunge nella premessa che la presidenza della competente sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici potrà tuttavia consentirne una applicazione parziale per i casi di minore importanza. Si dice infine che «per gli sbarramenti non soggetti al presente regolamento, l'ufficio del genio civile competente deciderà caso per caso, e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali delle norme seguenti siano da applicare».

Su questa realtà normativa incide nel 1977 il d.P.R. n. 616 di quell'anno, con il quale da un lato lo Stato delega alle regioni tutte le funzioni che attengono a questa materia, dall'altro pone una serie di riserve allo Stato, una delle quali è specificamente riferita alle dighe di ritenuta all'art. 91, punto n. 2, dove è detto che sono riservate allo Stato le funzioni concernenti le dighe di ritenuta per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque. Quest'ultima manca ancora oggi, ma in sua vece è uscita la legge 18 maggio 1989, n. 183, contenente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, il cui art. 10, terzo comma, dice che «il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilità tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 mc di vaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore ai dieci metri».

Il quarto comma dello stesso art. 10 aggiunge che rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale (...) le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 mc, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acque di competenza statale».

Ad integrazione e a completamento del quadro normativo descritto sin qui, va ancora richiamata, per quanto concerne la Lombardia, la legge regionale 28 novembre 1986, n. 57, intitolata «Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale, la quale precisa che essa si applica solo a quegli sbarramenti che non rientrano nella competenza statale secondo le norme sopra indicate».

2. — In presenza di una disciplina siffatta appare del tutto evidente che l'intervento che il provveditorato regionale alle opere pubbliche ha richiesto alla regione Lombardia, in realtà, non è di competenza regionale, ma statale. Ciò è dovuto in primo luogo al fatto che i due sbarramenti sul rio Boatti in comune di Borgo Priolo hanno entrambi — per affermazione dello stesso provveditorato regionale — un'altezza superiore ai dieci metri, fuoriuscendo così in modo pacifico dall'ambito della competenza regionale.

Ciò non viene contraddetto dall'altra affermazione del provveditorato secondo cui «nel tempo si sono accumulate materie di ripiena che hanno ridotto lo specchio d'acqua sovrastante in modo che attualmente esso ha pochi metri di profondità», giacché il calcolo dell'altezza della diga va fatto, sempre secondo la premessa posta al d.P.R. n. 1363/1959, «ai sensi dell'art. 21», sostituito nel frattempo dal decreto ministeriale 24 marzo 1982 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto), in cui si precisa che l'altezza della diga è costituita dal dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più basso della superficie di fondazione. Si giustifica così la linea di condotta tenuta dalla regione Lombardia che ha segnalato più volte al provveditorato regionale la competenza dello Stato a intervenire nella specie «trattandosi di dighe di altezza superiore ai dieci metri» (v. allegati 5 e 7 alla nota del 12 febbraio 1990).

3. — Ma la competenza dello Stato è dovuta anche ad un'altra ragione e cioè al fatto che l'intervento richiesto è dichiaratamente rivolto a «cautelare la pubblica incolumità» e a «risolvere in modo definitivo una situazione pericolosa interessante l'Oltrepò Pavese» (vedi nota provveditorato del 12 marzo 1990).

Analogamente nella lettera all'avvocatura del 12 febbraio 1990, lo stesso provveditorato segnalava la necessità di eliminare i due manufatti «affinché sia posto fine ad un pericolo imminente rappresentato dal possibile cedimento di dette opere che non risulta siano mai state formalmente autorizzate».

Ma se è così la competenza regionale rimane esclusa anche perché i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità — intesa quest'ultima come parte della pubblica sicurezza (cfr. art. 1 del testo unico pubblica sicurezza) — sono di esclusiva spettanza dello Stato, come è stabilito dall'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977 e come è previsto, nella materia che qui interessa, dall'art. 18 del d.P.R. n. 1363/1959, che affida all'ufficio del genio civile, in caso di dubbi sulla stabilità dello sbarramento, «i provvedimenti indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica». Né varrebbe replicare che lo stesso d.P.R. n. 616/1977 ha delegato alle regioni le funzioni concernenti la polizia delle acque (art. 90, lett. e), giacché l'art. 90, nel disporre tale delega, ne esclude espressamente «le funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo» tra le quali figurano per l'appunto le dighe di ritenuta.

4. — Argomento ulteriore a sostegno della competenza statale in materia viene dal fatto che lo stesso provveditorato regionale ha sollecitato più volte la demolizione dei due manufatti abusivi rivolgendosi al sindaco. Ora tenuto conto che nell'esercizio dei poteri di ordinanza ex art. 153 del testo unico legge procedura penale il sindaco è considerato organo dello Stato, si deduce che lo stesso provveditorato ha considerato l'intervento ipotizzato nel caso di specie come rientrante nella competenza dello Stato.

5. — Altrettanto si ricava dal richiamo che la nota stessa dell'avvocatura dello Stato opera all'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, che affida alla (sola) autorità amministrativa di statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, che possano avere relazione col buon regime delle acque pubbliche.

È infatti verosimile ritenere che siano tuttora di competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici le attribuzioni già spettanti agli ingegneri capi degli uffici provinciali del genio civile per le funzioni (come quelle attinenti alle dighe di ritenuta) non trasferite o non delegate alla regione.

Ed infatti il punto 3 della tabella A allegata al d.P.R. n. 616/1977 precisa che tra gli uffici del Ministero dei lavori pubblici non trasferiti alle regioni risultano anche «le sezioni per opere idrauliche presso i provveditorati alle opere pubbliche» (cfr. anche art. 111 del d.P.R. n. 616/1977).

Quanto precede conforta l'iter argomentativo sopra illustrato in ordine alla permanenza esclusiva in capo allo Stato delle competenze sulle dighe di ritenuta (art. 91, punto 2, del d.P.R. n. 616/1977).

6. — La conferma che sussistono nel caso di specie i presupposti per un conflitto (negativo) d'attribuzione tra regione e Stato, e che in questo conflitto l'atto dello Stato risulta lesivo della copertura regionale, viene infine da un raffronto puntuale tra i due atti qui impugnati, ossia tra la nota del provveditorato regionale alle opere pubbliche del 13 marzo 1990 e la nota dell'avvocatura dello Stato del 22 febbraio 1990.

Infatti quest'ultima si limita — se ben la si interpreta — a rilevare «stante la natura strumentale degli sbarramenti», che manca nella specie il motivato provvedimento della regione Lombardia col quale si sarebbe potuto (o dovuto) negare la richiesta concessione di derivazione.

«In tale situazione — dice l'avvocatura — sembra evidente l'opportunità di sollecitare la regione Lombardia ad istruire la pratica di concessione ed assumere, d'intesa con l'amministrazione finanziaria, le relative determinazioni».

Dunque, a giudizio dell'avvocatura, il solo adempimento di cui la regione è richiesta sta nel decidere se dare o rifiutare la concessione di derivazione per fini irrigui.

Ogni altro intervento, da svolgersi «in base a preventive accurate indagini tecniche, avendo accertato che le dighe in questione sono obiettivamente pericolose per la pubblica incolumità» non viene ricompreso tra le funzioni di competenza regionale, ma rimane affidato all'ingegnere capo del Genio Civile ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al quale sono state demandate le attribuzioni precedentemente di competenza del prefetto, ai sensi degli artt. 97 e segg. del regio decreto 523/1904.

Per converso la nota del provveditorato del 13 marzo 1990 va assai oltre, mischiando e confondendo tra loro due procedimenti distinti e ricavando dalla nota dell'avvocatura cose che sembrano non corrispondere affatto alle intenzioni del legislatore delegante. Vi si parla infatti non solo di una eventuale nuova concessione, ma prima ancora di «dette necessità di un intervento da parte di codesta regione che risolva in modo definitivo una situazione pericolosa interessante l'Oltrepò Pavese».

Dunque il provveditorato ha chiesto, anzi ha preteso, dalla regione Lombardia più di quanto la legge disponeva e di quanto la stessa avvocatura dello Stato avesse indicato. Di qui i presupposti del conflitto e l'estensione illegittima della competenza regionale a fattispecie diverse.

Se questa lettura delle norme è esatta, la logica conclusione è che forse la nota dell'avvocatura dello Stato non è viziata per incompetenza, mentre è quella stessa nata a viziare ancor più in profondità quella del provveditorato.

P. Q. M.

La regione Lombardia, come sopra rappresentata e difesa chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, respinta ogni eventuale istanza contraria, dichiari che non spetta alla regione Lombardia intervenire sulle dighe del rio Boatti in comune di Borgo Briolo, provincia di Pavia, al fine di rimuovere «la situazione pericolosa interessante l'Oltrepò Pavese» rilevata dal provveditorato regionale alle opere pubbliche; e pertanto annulli i provvedimenti qui impugnati.

Milano-Roma, addì 21 maggio 1990

Avv. prof. Umberto POTOTSCHNIG - Avv. Vitaliano LORENZONI

90C0739

N. 18

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 giugno 1990
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Casse di risparmio - Cassa di risparmio di Trento e Rovereto - Nomina da parte della giunta provinciale di Trento dei vertici dell'azienda - Asserito difetto di competenza in considerazione del carattere non esclusivamente regionale dell'azienda che ha aperto dipendenze fuori del territorio regionale.

(Delibera n. 2146 della giunta provinciale di Trento del 7 marzo 1990, recante la nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto).

(D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regionale), artt. 5 e 11; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, artt. 1 e 2).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della provincia di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale, in relazione alla delibera n. 2146 approvata da detta giunta nella seduta del 7 marzo 1990, recante nomina del sig. Fausto Manfrini a vice presidente

della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, delibera comunicata con nota 15 marzo 1990, n. 351, pervenuta al Ministero del tesoro il 31 marzo 1990, per sentir dichiarare che spetta allo Stato la nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, e in genere degli amministratori di istituti ed aziende di credito che aprano uno o più sportelli fuori del territorio della provincia.

Il presente ricorso è proposto per il seguente

MOTIVO

Difetto di attribuzione della provincia di Trento, in relazione agli artt. 5 ed 11 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regionale) e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, e per avvenuta consolidazione del provvedimento contenuto nelle note 12 dicembre 1989, n. 918660/40 e 9 febbraio 1990, n. 278095, del Ministero del tesoro. In attuazione di quanto disposto nell'art. 5, n. 3 (ove si prevede la categoria delle «aziende di credito a carattere regionale») e nell'art. 11, primo e secondo comma (ove si contrappongono le «aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale» alle «altre aziende di credito» operanti «nella provincia»), l'art. 2 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, dà una esplicita ed univoca definizione di «aziende di credito a carattere regionale», in tale categoria includendo soltanto quelle «che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale» (il secondo comma dell'articolo non interessa nel caso in esame). Tale definizione è operante «ai fini del precedente art. 1 e dell'art. 11 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670»; e l'art. 11 comprende anche quel terzo comma che la provincia invece invoca per rivendicare la attribuzione.

Sicché la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, avendo aperto almeno uno sportello fuori della provincia e della regione, non è più inquadrabile tra le aziende di credito per le quali le nomine in questione spettano alla provincia.

Va aggiunto che con le note ministeriali menzionate era stato nuovamente comunicato alla provincia di Trento, dopo aver sentito la Banca d'Italia, che il potere di nomina dei vertici dell'azienda spetta, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, allo Stato, in quanto la stessa non può considerarsi azienda di credito a carattere regionale in conseguenza dell'apertura di una dipendenza al di fuori del territorio regionale. Avverso dette note la provincia non ha proposto alcun ricorso.

È appena il caso di rammentare che negli ultimi anni codesta Corte costituzionale ha reso — anche nei confronti della regione Trentino-Alto Adige — più pronunce in tema di distinzione tra aziende di credito a carattere regionale o infraregionale ed «altre aziende di credito» (in occasione sia di nomine sia di provvedimenti autorizzatori).

Si produrranno la delibera 7 marzo 1990, le due note del Ministero sopra menzionate, e la delibera 18 maggio 1990 del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 23 maggio 1990

Franco FÀVARA, *avvocato dello Stato*

90C0757

N. 42

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 giugno 1990
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)*

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Disegno di legge della regione siciliana recante «Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina» - Assegnazione degli alloggi già costruiti e da costruire - Esclusione di requisito (limite massimo del reddito degli assegnatari) stabilito dalla normativa statale, vincolante per la regione in materia - Ingiustificata disparità nei criteri adottati per la individuazione degli assegnatari.

(Disegno di legge della regione Sicilia nn. 319, 320, 537 e 541/A dal titolo «Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina», approvato il 24 maggio 1990, artt. 5 e 10).

(Cost., art. 3; d.P.R. n. 1035/1972, art. 2, lett. E; legge n. 457/1978, artt. 2, secondo comma, e 22, in relazione ad artt. 14 e 17 dello statuto speciale della regione Sicilia).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 maggio 1990, ha approvato il disegno di legge nn. 319, 320, 537 e 541/A dal titolo «Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina», pervenuto a questo commissariato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 26 maggio.

Riguardo all'iniziativa legislativa in esame non può preliminarmente non porsi nella dovuta evidenza il lodevole intervento nonché il cospicuo impegno finanziario assunto dalla regione, nell'intento di avviare a soluzione il degrado ambientale ed urbanistico della città di Messina causato dall'inadeguata ed insufficiente ricostruzione degli edifici e delle strutture urbane distrutti dal sisma del 1908 e solo parzialmente motivo e oggetto di interesse del potere centrale, e finora pure di quello regionale.

L'impegno profuso dal legislatore regionale nei confronti di larghe fasce della popolazione messinese (e certamente delle meno abbienti), che continua sinora a vivere in abitazioni precarie, fatiscenti e malsane, comunque inadeguate al vivere civile, aveva, peraltro, dato luogo all'emanazione della legge regionale 10 ottobre 1969, n. 37, la quale finanziava, parzialmente, la realizzazione di alloggi popolari per l'eliminazione delle baracche e dei ricoveri provvisori.

Il provvedimento testè approvato intende, ora, sopperire all'inadeguatezza, dell'intervento finora attuato, dando corpo all'esigenza di dare, con la massima urgenza, una soluzione definitiva (almeno si spera) al risanamento della città di Messina, sia nell'aspetto urbanistico sia in quello edilizio-abitativo.

Siffatto indubbiamente apprezzabile ed encomiabile intervento, dal punto di vista del merito, dà, tuttavia, adito a censure, sotto il profilo della legittimità costituzionale, di alcune disposizioni legislative, che peraltro non tutte si ritengono qui ora da censurare.

Limitandosi, infatti, all'esame della disciplina concernente i criteri per l'assegnazione degli alloggi, costruiti con i finanziamenti disposti dal provvedimento di cui trattasi nonché di quelli realizzati con finanziamenti pubblici antecedenti, questa è difforme da quella prevista dalla vigente normativa statale nella materia.

Si trascrivono, a tal punto, per una maggiore intelligenza della questione, le disposizioni degli artt. 5 e 10, che testualmente recitano:

Art. 5: «Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari residenti nelle aree da risanare da almeno tre anni continuativi alla data del 31 dicembre 1989 ed in possesso dei requisiti previsti dal d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, con esclusione del limite massimo del reddito».

Art. 10: «Gli alloggi costruiti nel comune di Messina con finanziamenti pubblici antecedenti alla presente legge saranno assegnati secondo i criteri, le percentuali e le graduatorie generali e speciali previsti dalla l.r. 28 dicembre 1979, n. 261, fatti salvi i benefici previsti dall'art. 5».

È fuor di dubbio che le soprariportate norme ricadono nella materia della edilizia residenziale pubblica per la quale, invero, non è prevista alcuna specifica attribuzione di competenza legislativa (esclusiva o concorrente) dallo statuto speciale siciliano.

Ciò, peraltro, a differenza di quanto stabilito per altre regioni a statuto speciale, all'interno dei cui ordinamenti viene fatta espressa ed esplicita previsione della materia che qui interessa.

L'art. 3 dello statuto speciale, per la regione Sardegna, infatti (approvato con l.c. n. 3 del 26 febbraio 1948), alla lett. f), contempla, quale materia di potestà legislativa primaria, l'edilizia e l'urbanistica.

L'art. 8, n. 10, del t.u. delle leggi costituzionali, concernenti lo statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) per quelle province autonome parimenti prevede la competenza legislativa primaria in materia di «edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle province con finanziamenti pubblici».

Inoltre, con l'art. 5, n. 18 dello statuto Friuli-Venezia Giulia, viene riconosciuta a quella regione competenza legislativa concorrente in materia di «edilizia popolare».

Lo statuto della regione siciliana, com'è noto, all'art. 14, lettere f) e g), riconosce competenza legislativa c.d. esclusiva al competente organo regionale nelle materie «urbanistica» e «lavori pubblici».

Siffatta identificazione in materia è riconducibile, *mutatis mutandis*, all'elencazione contenuta nell'art. 117 della Costituzione, riguardante la materia «urbanistica, lavori pubblici», attribuita alla competenza legislativa delle regioni a «statuto ordinario».

Dal raffronto delle disposizioni costituzionali soprarichiamate e, in particolare, tra quelle delle regioni a statuto speciale, da una parte, e quelle riferentisi alla Regione siciliana e alle regioni a statuto ordinario, dall'altra, si evince che l'edilizia residenziale pubblica costituisce materia a se stante, ma «è pur vero che si tratta, in realtà di materia essenzialmente composita, articolantesi in una triplice fase: la prima, avente carattere di presupposto rispetto alle altre, propriamente urbanistica; la seconda, di programmazione e realizzazione delle costruzioni, concettualmente ai «lavori pubblici» e tradizionalmente rientrante infatti nell'ambito dell'organizzazione amministrativa statale, centrale e

periferica, cui spetta la cura dei pubblici interessi a quelli inerente; la terza, infine, attinente alla prestazione e gestione del servizio della casa (disciplina delle assegnazioni degli alloggi, in locazione od in proprietà), limitatamente all'edilizia residenziale pubblica in senso stretto, così come definita nell'art. 1 del d.P.R. n. 1035/1972 (comprendente gli alloggi costruiti da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato).

Orbene, mentre i primi due aspetti corrispondono a materie elencate nell'art. 14 dello statuto speciale, e, dunque, sono di competenza propria ed esclusiva della regione siciliana, non è, invece, così, per quanto concerne il terzo aspetto, concretantesi nella disciplina dell'assegnazione degli alloggi, in locazione o in proprietà, di edilizia sovvenzionata o, comunque pubblica.

Il legislatore siciliano, pertanto, è tenuto ad osservare i criteri fissati dalla vigente normativa statale, di cui al d.P.R. n. 1035/1972, con la sola facoltà di inserire requisiti aggiuntivi (non anche modificativi o soppressivi) per specifiche finalità o per peculiari esigenze locali, così come previsto dalla delibera del C.I.P.E. del 19 novembre 1981, art. 3, ultimo comma, in attuazione dell'art. 2 della legge n. 457/1978.

Alla luce di quanto esposto, appaiono illegittime le disposizioni degli artt. 5 e 10, della legge testè approvata, peraltro nella parte in cui escludono il limite massimo di reddito dai requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'assegnazione degli alloggi costruendi (art. 5) e «costruiti» (art. 10) nel comune di Messina, per la indebita esclusione, che ne deriva, di uno dei requisiti cardine della procedura di assegnazione degli alloggi sovvenzionati, requisito peraltro corrispondente alla tutela dei ceti meno abbienti e posto a base di qualsivoglia intervento «assistenziale» operato dallo Stato. Sarebbe veramente assurdo e, perciò, ingiustificato e ingiustificabile, assicurare un nuovo alloggio governativo a chi ha la facoltà, la possibilità economica di procurarsene altro con i propri mezzi, consentendo, così, peraltro, di far beneficiare di tali alloggi chi economicamente è più debole, secondo anche quanto insegna la Costituzione.

Ad ulteriore conferma della incompetenza legislativa della regione siciliana nella materia *de qua*, si collocano le disposizioni di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 878/1950, così come modificato con d.P.R. n. 683/1977, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di opere pubbliche, ove è previsto che «la regione esercita le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata».

Siffatta norma di attuazione, ad avviso del ricorrente, è da porsi in relazione col decentramento amministrativo realizzato con le disposizioni del d.P.R. n. 616/1977, riferito, com'è noto, alle sole regioni a statuto ordinario.

Le disposizioni qui oggetto di censura si pongono, altresì, in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto realizzano, — con l'intento, seppure non manifesto di risanare prontamente alcune aree degradate del territorio comunale di Messina, in assenza di speciali ed obiettive ragioni giustificatrici della speciale normativa regionale — un trattamento ingiustificato a favore dei cittadini partecipanti ai concorsi per l'assegnazione di alloggi popolari nel comune di Messina, quand'anche — a quanto sembra di intendere, nel complesso delle norme della presente legge, non sempre cristalline, non sempre ben coordinate tra di loro e con la legislazione preesistente e non sempre terminologicamente univoche (si fa riferimento, per esempio, al c.d. «sfratto amministrativo») — degli stessi cittadini della città a secondo del «ciclo» di sbaraccamento in cui sono venuti a trovarsi.

P. Q. M.

e con riserva di presentare ulteriori memorie illustrative, nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Antonio Prestipino Giarritta, commissario dello Stato per la regione siciliana, con il presente atto impugna l'art. 5 del disegno di legge nn. 319, 320, 537 e 541/A, dal titolo «Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina», limitatamente alla esclusione del limite massimo di reddito, e l'art. 10 del medesimo disegno di legge nella parte in cui fa salvi i benefici previsti dall'art. 5 sopracitato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, lett. e) del d.P.R. n. 1035/1972, dell'art. 22 della legge n. 457/1978, nonché dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge n. 457/1978, laddove demanda al C.I.P.E. la determinazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi, in relazione ai limiti posti al legislatore regionale dagli artt. 14 e 17 dello statuto speciale.

Palermo, addì 31 maggio 1990

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: A. PRESTIPINO GIARRITTA

N. 43

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 giugno 1990
(del commissario dello Stato per la regione siciliana).*

Regione Sicilia - Esecuzione di lavori edili nelle zone sismiche - Assunzione del personale tecnico - Prevista assunzione a tempo indeterminato dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione in considerazione del numero eccessivamente elevato (novecentocinquantacinque unità) dei tecnici da assumere - Disparità di trattamento nei riguardi dei candidati dichiarati idonei negli altri concorsi espletati dall'amministrazione regionale.

**(Disegno di legge nn. 575-572 approvato dall'assemblea della regione Sicilia il 24 maggio 1990, art. 3, secondo comma).
(Cost., artt. 3 e 97).**

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 maggio 1990, ha approvato il disegno di legge nn. 575 e 572 dal titolo «Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli artt. 14 e 15 della l.r. 26 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'art. 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21», pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 26 maggio.

Il provvedimento legislativo di cui trattasi persegue finalità diverse, come di seguito:

con gli artt. 1 e 2 consente la proroga o il rinnovo dei contratti a termine stipulati dai comuni dell'isola con personale tecnico ai fini del disbrigo delle pratiche relative alla sanatoria edilizia, di cui alla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;

con l'art. 3 è disposta la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro con personale tecnico già assunto con contratti a tempo determinato negli uffici del genio civile dell'isola per le medesime sopraindicate finalità della l.r. n. 37/1985 nonché l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, dei tecnici dichiarati idonei nei concorsi espletati ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 26/1986;

con l'art. 4 viene regolamentata la procedura per il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzione di edifici in zone sismiche;

con l'art. 5, infine, si dispone una ulteriore proroga del termine contenuto nell'art. 31 della l.r. n. 21/1985, relativo alla ultrattività del soppresso albo regionale dei costruttori.

Con le disposizioni contenute nell'art. 3 — il cui secondo comma è qui oggetto di gravame — il legislatore regionale dispone la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro già instaurati ai sensi della l.r. n. 37/1985, originariamente regolamentati tramite apposite convenzioni — peraltro mai attuate — e successivamente configurati come rapporti contrattuali a termine di durata non superiore ad un biennio e non rinnovabili (art. 15 della l.r. n. 26/1986).

Siffatta disposizione può trovare adeguata giustificazione alla luce anche della potestà legislativa esclusiva attribuita alla regione con l'art. 14, lett. q), dello statuto speciale in materia di personale, ma soprattutto in base alla nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del provvedimento legislativo in esame, secondo cui l'autorizzazione all'inizio dei lavori edili nelle zone sismiche (quasi tutto il territorio siciliano è dichiarato talè) deve essere resa entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta degli interessati al provvedimento.

Peraltro, dai chiarimenti forniti a questo commissariato con fonogramma n. 6320 del 30 maggio 1990 dalla presidenza della regione siciliana, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, si evince che le «piante» organiche degli uffici del genio civile presentano una adeguata disponibilità di posti vacanti nelle qualifiche di cui tratta la normativa regionale in esame.

Analoghe giustificazioni non possono, invece, addursi a sostegno della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 3, che testualmente recita «È autorizzata dal 1° luglio 1990 l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei tecnici dichiarati idonei ai concorsi espletati ai sensi dell'art. 15 della l.r. 15 maggio 1986, n. 26, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego».

Infatti, sempre sulla base degli elementi forniti dalla presidenza della regione con il fonogramma sopracitato, l'assunzione di novecentocinquantacinque idonei da destinarsi, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 3, a tutte le amministrazioni regionali per le esigenze degli uffici centrali e periferici delle stesse e degli enti non economici controllati dalla regione, non può ritenersi legittima perché in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

In punto di fatto, stando sempre agli elementi d'informazione forniti dalla presidenza della regione siciliana, soltanto centosette posti, — distinti nelle varie qualifiche interessate (architetti, ingegneri, geologi e geometri) — risulterebbero vacanti in base ad un raffronto tra le previsioni delle «piante» organiche degli uffici del genio civile della Sicilia e le assunzioni effettuate.

Peraltro, le amministrazioni regionali interessate, — nello specifico, assessorato beni culturali e ambientali, lavori pubblici, territorio e ambiente — avrebbero avanzato richiesta per soltanto circa quattrocento unità di personale tecnico.

Ciò premesso, appare allo scrivente che il provvedimento legislativo in esame non abbia, di certo, come principio ispiratore e come finalità, il buon andamento della pubblica amministrazione in Sicilia.

Invero, sul punto, la discussione in assemblea è stata abbastanza chiara e illuminante; e serve a cercare di capire «la ragione vera» del provvedimento in esame. Ci si domanda, difatti, se la decisione, peraltro quasi unanime, di prorogare e/o di assumere i tecnici in questione con un nuovo contratto a tempo indeterminato e, cioè, in via definitiva e in... perpetuo (si parla dei tecnici di cui all'art. 3) non fosse soltanto un provvedimento «a sollievo della disoccupazione»...

Sicuramente la disoccupazione, specie giovanile e diplomata e laureata, in Sicilia, è tra le più preoccupanti. Ma, senza voler scendere su di un piano giuridico e che, perciò, non è di pertinenza, la disoccupazione non va affrontata e vinta con provvedimenti del genere. Paradossalmente, è stato detto, dopo tale provvedimento di... generale assunzione (si ribadisce che tutto il personale tecnico interessato sfiora circa quattromila unità — millequattrocentonovantadue nei comuni e duemilatrecentotrentacinque alla regione, — per una spesa di centinaia di miliardi di lire all'anno), un giorno l'altro... tutti i siciliani si troveranno ad essere impiegati, dipendenti stipendiati dalla regione! Ma, a parte la battuta, che certamente non si sente di potere condividere, la «conversione» del contratto da tempo determinato a tempo indefinito, l'assunzione di tutti gli idonei del concorso (circa mille unità), lo snaturamento del provvedimento, con l'allargamento dei compiti, che gli assunti e prorogati dovranno svolgere (anche tutti i compiti di istituto), sono elementi che ne fanno venir meno la «causa», che non è più quella che si legge nel titolo della legge («per la sanatoria edilizia») che è rimasto a fare da «spia» per il vero esame e la vera diagnosi del provvedimento legislativo regionale approvato dall'assemblea.

In realtà né durante il dibattito, tenutosi in aula, né tanto meno nei lavori preparatori al provvedimento legislativo, qui in esame, è mai emersa una esplicita, reale ed obiettiva esigenza dell'amministrazione regionale di disporre l'assunzione di così cospicuo numero di unità di personale tecnico per soddisfare specifiche esigenze di istituto. Del resto, le disposizioni normative testè approvate non sembrano neppure soccorrere nel senso appena espresso poiché non fanno alcuna menzione di specifiche e nuove sopraggiunte finalità che il legislatore regionale intende perseguire se non un generico interesse regionale non ulteriormente esplicitato.

Tale esigenze sembrerebbero piuttosto riconducibili nell'ambito di una politica di assunzione del personale pubblico indiscriminata, al di fuori di ogni corrispondenza tra gli effettivi fabbisogni di personale e le programmate necessità dell'amministrazione regionale in base alle attività svolte ed ai bisogni reali del cittadino utente.

A conferma di quanto testè esposto non può farsi a meno di richiamare quanto recentemente apparso sulla stampa locale circa l'anomala situazione del personale dipendente dalla regione, situazione all'interno della quale ben si colloca anche a fattispecie normativa qui considerata, in quanto — come sembra — assistita da una medesima politica di reclutamento del personale che, per avere come obiettivo principale il momento dell'assunzione, perde di vista la necessità della corrispondenza tra esigenze da soddisfare e personale assunto, a scapito, così, del principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 della Costituzione).

A tal punto, si ritiene di dover riportare i seguenti dati, di fonte sindacale, che hanno avuto certamente vasta eco nell'opinione pubblica: undicimila unità di personale in organico; sedicimila dipendenti di ruolo; ventimila stipendi mensilmente corrisposti; settemila trattamenti stipendiali differenziati.

Ed elementi più precisi ed analiticamente definiti può produrre, nel corso del presente giudizio, l'amministrazione regionale per «sconfessare» o, quanto meno, «rettificare» i dati soprariportati.

Alla luce di quanto sopra enunciato in ordine alla assunta primaria finalità di sopperire alle esigenze occupazionali dei giovani «intellettuali» siciliani, in palese disconoscimento del principio di cui all'art. 97 della Costituzione, onestà intellettuale impone — suffragata, d'altronde, da motivazioni giuridiche sul piano della legittimità costituzionale — di censurare il richiamato secondo comma dell'art. 3 anche per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Sebbene codesta ecc.ma Corte, con sentenza n. 19/1989, abbia riconosciuto e riconfermato la natura primaria della competenza assegnata dallo statuto speciale alla regione siciliana in tema di stato giuridico ed economico del proprio personale, svincolata parzialmente anche dal rispetto dei principi posti dalla legge n. 93/1983, non può non

rappresentarsi la macroscopica disparità di trattamento che, nel caso, viene a concretarsi nei riguardi dei candidati dichiarati idonei in tutti gli altri concorsi banditi ed espletati dall'amministrazione regionale, senza che alla differenziata e più favorevole normazione possano riconnettersi specifiche e obiettive ragioni giustificatrici e determinanti la diversità di trattamento di una sola parte dei candidati dichiarati idonei nei concorsi dell'amministrazione regionale.

P. Q. M.

e con riserva di presentare ulteriori memorie illustrative, nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Antonio Prestipino Giarritta, commissario dello Stato per la regione siciliana, con il presente atto impugna l'art. 3, secondo comma, del deliberato assembleare nn. 575-572, dal titolo «Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui agli artt. 14 e 15 della l.r. 26 maggio 1986, n. 26, norma riguardante l'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zone sismiche e proroga del termine di cui all'art. 31 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21», approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 maggio 1990, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Palermo, addì 31 maggio 1990

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: A. PRESTIPINO GIARRITTA

90C0759

N. 362

*Ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal pretore di Oristano
nel procedimento civile vertente tra Pala Maria Ausilia e l'I.N.P.S.*

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Contributi sociali di malattia - Commercianti, artigiani e coltivatori diretti - Determinazione di detti contributi in misura fissa in relazione ad un reddito minimo presunto - Mancata previsione della possibilità di prova contraria del minor reddito - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 431/1987 dichiarativa di illegittimità costituzionale di norma di analogo contenuto, relativa ai liberi professionisti - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di tutela del lavoro e di capacità contributiva.

(D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1).

(Cost., artt. 3, 35 e 53).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente causa di opposizione a ingiunzione proposta da Pala Maria Ausilia, nata il 21 luglio 1939 a Terralba ivi residente, rapp. e difeso dall'avv. T. Frau e S. Carta, opponente, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., sede provinciale di Oristano, rappresentato e difeso dall'avv. Bonesu, opposto;

(Omissis);

Ritenuto che si è proposta eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, nella parte in cui prevede che i contributi sociali di malattia dovuti dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti siano determinati in misura fissa, senza possibilità di prova contraria, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione;

Rilevato che la questione è rilevante per il giudizio di opposizione in corso, poiché parte del credito azionato dall'I.N.P.S. è fondato sulla somma suindicata;

Ritenuto che la questione proposta non è manifestamente infondata, non foss'altro perché basata su argomenti identici a quelli utilizzati dalla sentenza n. 431 del 3 dicembre 1987 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 31, n. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui non è consentita prova contraria del minor reddito effettivo determinato in misura fissa;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; per contrasto con gli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, nella parte in cui si prevede la determinazione dei contributi sociali di malattia in misura fissa senza possibilità di prova contraria sul reddito effettivo;

Dispone la sospensione del giudizio;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;

Sospende l'esecutività del ruolo opposto.

Il pretore: BONSIGNORE

90C0724

N. 363

Ordinanza emessa il 20 marzo 1990 dal pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, nel procedimento penale a carico di Sossi Stelio

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Estinzione dell'azione penale in caso di demolizione delle opere abusive entro il 6 luglio 1985 - Mancata previsione dell'estinzione dell'azione penale per le opere abusive demolite dopo tale data - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee in base al mero elemento temporale.

(D.-L. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-*quater* del d.-l. n. 146/1985, convertito nella legge 298/1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1985, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sollevata nel corso del procedimento penale n. 8313/1988 r.g. a carico di Sossi Stelio, nell'udienza del 20 marzo 1990.

Con istanza proposta verbalmente nel corso della odierna udienza l'avv. Renzo Vecoli, difensore di Sossi Stelio, sollevava la questione di costituzionalità sopra indicata sostenendo che l'art. 8 citato sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ossia per irragionevole disparità di trattamento, e ciò in quanto tale norma dichiara non perseguibili penalmente coloro che abbiano demolito le opere abusive entro il 6 luglio 1985 (data di entrata in vigore della legge di conversione) mentre niente dice su coloro che tali opere abbiano demolito, come nel caso di specie, posteriormente a tale data, i quali quindi sono soggetti a sanzione penale nonostante l'eliminazione dell'opera abusivamente costruita.

Sulla rilevanza

L'imputato è accusato di aver costruito nel corso del 1988 un immobile senza aver richiesto la prevista concessione [art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985]. Come risulta dagli atti, lo stesso ha poi provveduto a demolire l'immobile per il quale, peraltro, non avrebbe potuto ottenere la sanatoria di cui all'art. 13 della legge n. 47/1985 (vedasi deposizione del teste Giovannetti). Poiché l'art. 8-*quater* citato attribuisce efficacia ai fini della non punibilità alle sole ipotesi di demolizioni avvenute prima del 6 luglio 1985, l'imputato dovrebbe essere ritenuto responsabile del reato a lui ascritto, dal momento che l'opera in questione, sia per dimensioni che per la sua suscettibilità di autonoma utilizzazione, difficilmente potrebbe essere qualificata quale pertinenza. A diversa conclusione si potrebbe pervenire se tale articolo fosse ritenuto incostituzionale nella parte in cui limita arbitrariamente nel tempo l'efficacia del fatto demolizione. Di qui la rilevanza.

Non manifesta infondatezza

L'unica logica giustificazione che questo pretore è in grado di trovare a sostegno della norma di cui all'art. 8-*quater* citato è che la demolizione dell'opera abusiva sembra eliminare alla radice il contrasto fra l'opera e l'ordinamento giuridico e pertanto può apparire ragionevole che il legislatore abbia previsto la non perseguibilità di

coloro che hanno demolito l'opera abusiva o l'hanno comunque eliminata; non si comprende però, in tal caso, quale sia la giustificazione della introduzione del limite temporale di efficacia della demolizione, elemento questo per il quale questo pretore non è capace di ravvisare alcuna ragionevole giustificazione e che sembra creare una ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che per puro caso si sono trovati a costruire e successivamente a demolire un'opera abusiva prima del 6 luglio 1990 e quanti hanno realizzato e demolito un'opera abusiva posteriormente a tale data. Di qui la fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale sollevato (in senso analogo anche il pretore di Castelfiorentino ord. del 25 febbraio 1987, nonché quello di Sortino, ord. 12 ottobre 1987). La norma indicata, per quanto risulta a questo pretore, è già stata oggetto di giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 369/1988, promosso con ordinanza in data 28 ottobre 1986 del pretore di Bergamo, sotto un profilo tuttavia diverso da quello prospettato nella presente ordinanza;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Manda la cancelleria per gli adempimenti di legge.

Viareggio, addì 20 marzo 1990

Il pretore: BOSCHERINI

90C0725

N. 364

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 maggio 1990) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sul ricorso proposto da Bentini Gian Giuseppe contro Ministero della pubblica istruzione.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Inquadramento, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo di professore associato dei tecnici laureati che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica - Mancata previsione dell'ammissione ai giudizi di idoneità anche degli assistenti volontari in possesso degli stessi requisiti - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 89/1986.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal sig. Gian Giuseppe Bentini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Morello e Carlo Bottari e domiciliato nel loro studio, in Bologna, via Saragozza n. 28, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria, per l'annullamento del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 17 luglio 1981 con il quale lo stesso Ministro della pubblica istruzione statuiva di escludere il ricorrente dalla partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, nonché per l'annullamento di tutti gli atti comunque connessi con quello sopra indicato ed impugnato e non conosciuti dal ricorrente;

Visto il ricorso, l'atto di costituzione in giudizio del Ministero resistente e gli atti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 22 marzo 1989 la relazione del cons. G. Mozzarelli e uditi, altresì, gli avv.ti Morello pel ricorrente e Mancini per l'Avvocatura di Stato;

Considerato quanto segue:

FATTO

Il sig. Giuseppe Bentini ha svolto le funzioni di assistente volontario dal 16 gennaio 1967 al 31 ottobre 1976 e successivamente ha svolto incarico di insegnamento di fisica sperimentale negli anni accademici 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80 presso la facoltà di chimica industriale della Università degli studi di Bologna.

Inoltre, egli ha svolto un corso di lezioni di «effetti sulle radiazioni materiali» nell'anno accademico 1974-75 presso la scuola di specializzazione in ingegneria e tecniche nucleari presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna.

Egli impugna, chiedendone l'annullamento, il decreto 17 luglio 1981 del Ministero della pubblica istruzione che ne ha disposto la esclusione dalla partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato perché «non è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del d.m. 4 dicembre 1980 così come modificato ed integrato dal d.m. 27 febbraio 1981, in quanto risulta essere assistente volontario presso l'Università di Bologna».

Avverso l'atto impugnato il ricorrente adduce la censura di violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 50, n. 2, del d.P.R. dell'11 luglio 1980, n. 382, con riferimento al d.m. 4 dicembre 1980, rettificato con d.m. 27 febbraio 1981, nonché dell'art. 3 del d.-l. del 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge del 24 giugno 1950, n. 465, integrata e modificata dalla legge del 23 novembre 1951, n. 1340, nonché dell'art. 1 della legge 18 marzo 1958, nonché dell'art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, eccesso di potere per erronea identificazione dei presupposti, disparità di trattamento, mancanza di specifica motivazione, ingiustizia manifesta.

Nel richiamare la normativa vigente in materia, quale si è delineata dal secondo dopoguerra ad oggi, la parte ricorrente afferma che «gli assistenti — fossero ordinari, incaricati, straordinari, volontari — esplicavano nell'ambito delle strutture universitarie alle quali erano preposti le stesse funzioni» in quanto «gli assistenti, di tutte le categorie, facevano parte del personale insegnante».

Si rileva che «c'era sì una differenza, ma che non ineriva assolutamente alla esplicazione delle funzioni (...): la differenza era rappresentata dal fatto che l'assistente volontario, pur facendo le stesse cose degli altri assistenti, non riceveva remunerazione alcuna». Ne discenderebbe — ai fini in oggetto — una illegittima differenziazione tra la figura dell'assistente volontario rispetto alle altre categorie di assistenti universitari.

Con ordinanza n. 293/1981 questo tribunale ha accolto l'istanza di sospensiva presentata dalla parte ricorrente, ammettendola con riserva alla procedura dalla quale essa era stata esclusa.

Con una successiva memoria in data 11 marzo 1989, la parte ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie difese ed ha comunicato di aver superato il giudizio di idoneità a professore associato al quale era stata cautelatamente ammessa da questo tribunale.

L'Avvocatura di Stato ha controdedotto nel merito del gravame, concludendo pel rigetto del medesimo.

DIRITTO

Il sig. Bentini agisce in giudizio al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di cui in epigrafe, che ne ha disposto la esclusione dalla partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato.

Con la censura unitaria dedotta in giudizio, la parte ricorrente sostanzialmente si duole della disparità di trattamento posta dalla normativa vigente tra assistenti universitari di ruolo ed assistenti volontari ai fini della partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato.

Tale censura non può — ad avviso del collegio — essere accolta.

Gli artt. 5, terzo comma, n. 2, della legge 24 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 2, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, fanno esclusivo riferimento — in sede di determinazione delle categorie funzionali che possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori associati — agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del d.-l. del 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766. Inoltre, l'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 — in sede di interpretazione autentica del d.P.R. dianzi citato — stabilisce espressamente che l'art. 50 va interpretato nel senso che la indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie.

Ciò vale ad escludere nella fattispecie in esame l'applicazione in via estensiva od analogica della normativa predetta. Si tratta, infatti, di precetti tassativi, riferibili a specifiche categorie appositamente individuate ed enumerate, distinte per particolari elementi propri di ciascuna di esse.

Il collegio ritiene, peraltro, di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto non contemplano, tra le qualifiche da ammettere, in via transitoria, ai giudizi di idoneità a professore associato, gli assistenti volontari che di fatto abbiano svolto attività triennale di ricerca e di didattica.

La questione appare, innanzi tutto, rilevante dal momento che il suo eventuale accoglimento da parte della Corte costituzionale, consentirebbe il riconoscimento della possibilità di accesso ai giudizi di idoneità a professore associato, altrimenti preclusa.

La questione appare — ad avviso del collegio — non manifestamente infondata in relazione al diverso trattamento riservato dalle norme sopraindicate, ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato, agli assistenti volontari che abbiano, entro l'atto accademico 1979/80, svolto per un triennio attività didattica e scientifica, rispetto a quella assicurata ai tecnici laureati, i quali sono ammessi ai giudizi di idoneità predetti, pur essendo in possesso di un titolo di valenza universitaria pari o addirittura inferiore sotto il profilo dell'attività di ricerca e didattica.

La ragion d'essere dell'attribuzione del beneficio in questione ai tecnici laureati è stata individuata nello svolgimento di fatto di funzioni didattiche e scientifiche, a causa delle carenze normative ed amministrative del settore, avendo essi esercitato le predette attività didattiche e scientifiche *de facto et contra jus*, ossia non in conformità della qualifica e dei loro compiti istituzionali (C.d.S. sesta sezione, ordinanza 27 maggio 1988, n. 1242).

Dall'esame della normativa relativa all'attività dei tecnici laureati — legge 3 novembre 1961, n. 1255 e d.P.R. n. 382/1980 (art. 35) — si ricava infatti che essa riveste una funzione strumentale e coadiuvante rispetto all'attività didattica e scientifica svolta dal personale docente (Corte costituzionale, decisione 9-14 aprile 1986, n. 89, in motivazione).

Va, d'altra parte, osservato — per quanto attiene la posizione rivestita a suo tempo dall'assistente volontario — che questi «coadiuva il professore nella ricerca scientifica e può essere chiamato a coadiuvarlo anche nell'attività didattica, limitatamente alle esercitazioni» (art. 3 del d.-l. 7 maggio 1948, n. 1172); che «agli assistenti, ordinari, incaricati e volontari, fanno parte del personale insegnante» (art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 349); che «dopo almeno un triennio di servizio qualificato come lodevole dal professore della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il rettore rilascia un attestato che è da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici» (art. 15 del d.-l. citato).

Va anche considerato che la Corte costituzionale ha già esteso l'ambito di applicazione della normativa vigente in materia (v. Corte costituzionale decisione 9-14 aprile 1986, n. 89 e decisione 13 luglio 1989, n. 397), con riferimento anche alla posizione dei titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Va, infine, considerato che quest'ultima si è dichiarata espressamente consapevole della circostanza che «la *ratio*, giustificatrice del precetto che consenti l'ammissione dei tecnici laureati al giudizio di idoneità, non può cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia operatrice» (Corte costituzionale, decisione n. 89/1986).

Va, pertanto, disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dianzi indicata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettersi ai giudizi di idoneità a professore associato, gli assistenti volontari che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica, in tal modo introducendo una irrazionale disparità di trattamento, ai fini dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneità, con la categoria dei tecnici laureati in possesso dei medesimi requisiti didattici e scientifici;

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura di questa Segreteria generale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bologna, nelle camere di consiglio del 22 marzo 1989 e dell'11 ottobre 1989.

Il presidente: ALBINI

Il consigliere relatore estensore: MOZZARELLI

N. 365

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 maggio 1990) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sul ricorso proposto da Carloni Franca contro il Ministero della pubblica istruzione.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo di professore associato dei tecnici laureati che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica - Mancata previsione dell'ammissione ai predetti giudizi di idoneità degli assistenti volontari e dei titolari di contratto di cui al d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, in possesso dei medesimi requisiti - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 89/1986 e 397/1989.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Franca Carloni, rappresentata e difesa dagli avv. ti Antonino Morello e Carlo Bottari e domiciliata nel loro studio in Bologna, via Saragozza n. 28, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro, non costituito, per l'annullamento del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 17 luglio 1981, con il quale lo stesso Ministro della pubblica istruzione statuiva di escludere la ricorrente Franca Carloni dalla partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, nonché per l'annullamento di tutti gli atti comunque connessi con quello sopra indicato ed impugnato e non conosciuti dalla ricorrente;

Visto il ricorso, e gli atti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 22 marzo 1989 la relazione del consigliere G. Mozzarelli e udito, altresì, l'avv. Morello per la ricorrente;

Considerato quanto segue;

FATTO

Franca Carloni ha svolto le funzioni di assistente volontario dal 1° febbraio 1966 al 31 ottobre 1975 e successivamente le funzioni di contrattista presso la facoltà di ingegneria (gruppo di fisica e fisica tecnica) dell'Università degli studi di Bologna.

Essa, impugna, chiedendone l'annullamento, il decreto 17 luglio 1981 del Ministero della pubblica istruzione che ne ha disposto la esclusione dalla partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato perché «non è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del d.m. 4 dicembre 1980 così come modificato ed integrato dal d.m. 27 febbraio 1981, in quanto assistente volontario e contrattista presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna».

Avverso l'atto impugnato, la ricorrente deduce la censura di violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con riferimento al d.m. 4 dicembre 1980 rettificato con il d.m. 27 febbraio 1981; nonché dell'art. 3 del d.l. 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con legge 23 novembre 1951, n. 1340; nonché dell'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 349; nonché dell'art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, eccesso di potere per erronea identificazione dei presupposti, disparità di trattamento, mancanza di specifica motivazione, ingiustizia manifesta.

Nel richiamare la normativa vigente in materia, quale si è delineata dal secondo dopoguerra ad oggi, la parte ricorrente afferma che «gli assistenti — fossero ordinari, incaricati, straordinari, volontari — esplicavano nell'ambito delle strutture universitarie alle quali erano preposti le stesse funzioni» in quanto «gli assistenti, di tutte le categorie, facevano parte del personale insegnante».

Si rileva che «c'era sì una differenza, ma che non ineriva assolutamente alla esplicazione delle funzioni (...): la differenza era rappresentata dal fatto che l'assistente volontario, pur facendo le stesse cose degli altri assistenti, non riceveva remunerazione alcuna». Ne discenderebbe — ai fini in oggetto — una illegittima differenziazione tra la figura dell'assistente volontario rispetto alle altre categorie di assistenti universitari.

Con ordinanza n. 294/1981 questo tribunale ha accolto l'istanza di sospensiva presentata dalla parte ricorrente, ammettendola con riserva alla procedura dalla quale essa era stata esclusa.

Con una successiva memoria in data 11 marzo 1989, la parte ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie difese ed ha comunicato di aver superato il giudizio di idoneità a professore associato al quale era stata cautelatamente ammessa da questo tribunale.

DIRITTO

Carloni agisce in giudizio al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di cui in epigrafe, che ne ha disposto la esclusione dalla partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato.

Con la censura unitaria dedotta in giudizio, la parte ricorrente sostanzialmente si duole della disparità di trattamento posta dalla normativa vigente tra assistenti universitari di ruolo ed assistenti volontari ai fini della partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato.

Tale censura non può — ad avviso del collegio — essere accolta.

Gli artt. 5, terzo comma, n. 2, della legge 24 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 2, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, fanno esclusivo riferimento — in sede di determinazione delle categorie funzionali che possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori associati — agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del d.l. del 1º ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766. Inoltre, l'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 — in sede di interpretazione autentica del d.P.R. dianzi citato — stabilisce espressamente che l'art. 50 va interpretato nel senso che la indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie.

Ciò vale ad escludere nella fattispecie in esame l'applicazione in via estensiva od analogica della normativa predetta. Si tratta, infatti, di precetti tassativi, riferibili a specifiche categorie appositamente individuate ed enumerate, distinte per particolari elementi propri di ciascuna di esse.

Il collegio ritiene, peraltro, di dover sollevare di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto non contemplano, tra le qualifiche da ammettere, in via transitoria, ai giudizi di idoneità a professore associato, gli assistenti volontari e contrattisti che di fatto abbiano svolto attività triennale di ricerca e di didattica.

La questione appare, innanzi tutto, rilevante dal momento che il suo eventuale accoglimento da parte della Corte costituzionale, consentirebbe il riconoscimento della possibilità di accesso ai giudizi di idoneità a professore associato, altrimenti preclusa.

La questione appare — ad avviso del collegio — non manifestamente infondata in relazione al diverso trattamento riservato dalle norme sopraindicate, ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato, agli assistenti volontari ed ai contrattisti che abbiano, entro l'anno accademico 1979-80, svolto per un triennio attività didattica e scientifica, rispetto a quello assicurato ai tecnici laureati, i quali sono ammessi ai giudizi di idoneità predetti, pur essendo in possesso di un titolo di valenza universitaria pari o addirittura inferiore sotto il profilo dell'attività di ricerca e didattica.

La ragion d'essere dell'attribuzione del beneficio in questione ai tecnici laureati è stata individuata nello svolgimento di fatto di funzioni didattiche e scientifiche, a causa delle carenze normative ed amministrative del settore, avendo essi esercitato le predette attività didattiche e scientifiche *de facto et contra jus*, ossia non in conformità della qualifica e dei loro compiti istituzionali (C.d.S. sesta sezione, ordinanza 27 maggio 1988, n. 1242).

Dall'esame della normativa relativa all'attività dei tecnici laureati — legge 3 novembre 1961, n. 1255 e d.P.R. n. 382/1980 (art. 35) — si ricava infatti che essa riveste una funzione strumentale e coadiuvante rispetto all'attività didattica e scientifica svolta dal personale docente (Corte costituzionale, decisione 9-14 aprile 1986, n. 89, in motivazione).

Va, altresì considerato che l'art. 4 del d.l. n. 580/1973 ha equiparato la figura dei tecnici laureati di ruolo a quella dei contrattisti ai fini della partecipazione ai concorsi per i posti resisi disponibili nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari, sicché non pare giustificato — anche sotto questo profilo — il diverso trattamento attribuito ai contrattisti dall'art. 5 della legge n. 28/1980 e dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, pur in presenza dei medesimi requisiti didattici e scientifici (C.d.S. ord. cit.).

Va, d'altra parte, osservato — per quanto attiene la posizione rivestita a suo tempo dall'assistente volontario — che questi «coadiuva il professore nella ricerca scientifica e può essere chiamato a coadiuvarlo anche nell'attività didattica, limitatamente alle esercitazioni» (art. 3 d.l. 7 maggio 1948, n. 1172); che «agli assistenti, ordinari, incaricati e volontari, fanno parte del personale insegnante» (art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 349); che «dopo almeno un

triennio di servizio qualificato come lodevole dal professore della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il rettore rilascia un attestato che è da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici» (art. 15 del d.-l. citato).

Va anche considerato che la Corte costituzionale ha già esteso l'ambito di applicazione della normativa vigente in materia (v. Corte costituzionale decisione 9-14 aprile 1986, n. 89 e decisione 13 luglio 1989, n. 397), con riferimento anche alla posizione dei titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Va, infine, considerato che quest'ultima si è dichiarata espressamente consapevole della circostanza che «la ratio, giustificatrice del precetto che consenti l'ammissione dei tecnici laureati al giudizio di idoneità, non può cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia operatrice» (Corte costituzionale, decisione n. 89/1986).

Va, pertanto, disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dianzi indicata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettersi al giudizio di idoneità a professore associato, gli assistenti volontari ed i titolari di contratti di cui al d.-l. 1º ottobre 1973, n. 580, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica, in tal modo introducendo una irrazionale disparità di trattamento, ai fini dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneità, con la categoria dei tecnici laureati in possesso dei medesimi requisiti didattici e scientifici;

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura di questa segreteria generale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bologna, nelle camere di consiglio del 22 marzo 1989 e dell'11 ottobre 1989.

Il presidente: ALBINI

Il consigliere relatore estensore: MOZZARELLI

90C0727

N. 366

Ordinanza emessa il 12 settembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 maggio 1990) dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Citino Giuseppe e Ferrari Ciro

Locazione - Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Sfratto - Provvedimenti di rilascio - Esecuzione - Differimento - Applicabilità del beneficio ai conduttori, con scadenza non successiva al 30 giugno 1984 - Irrazionalità - Lamentata disparità di trattamento per i conduttori con scadenza più recente.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 462, art. 1, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 687). (Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 326/89 promosso ai sensi del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, con istanza da Citino Giuseppe, largo Promessi Sposi, 10, Milano, ex conduttore, contro Ferrari Ciro, corso di Porta Romana, 116, Milano, presso avv. C. Smedile, ex locatore, per la nuova fissazione della data di esecuzione già fissata al 18 aprile 1989 nel provvedimento di rilascio emesso dal pretore di Milano per f.l. al 29 dicembre 1987;

Considerato che per il disposto degli artt. 13, 14 e 15 del d.-l. del 23 gennaio 1982, n. 94, con le sostituzioni introdotte dall'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, l'istanza di Citino Giuseppe dovrebbe essere respinta poiché il contratto fra lo stesso e Ferrari Ciro ha avuto scadenza al 29 dicembre 1987 «successiva al 30 giugno 1984», con la conseguenza che l'esecuzione, attualmente sospesa in applicazione dell'art. 15, sesto comma, della legge n. 94/1982 sino all'emissione del decreto che decide sull'istanza, acquisterebbe esecutività definitiva dal 18 aprile 1989;

OSSERVA

Non appare manifestamente infondato il dubbio che l'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 1983, n. 687, in quanto collega la cessazione dell'applicabilità della normativa (legge n. 94/1982) di nuova fissazione della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di abitazione alla data di scadenza del contratto («successiva al 30 giugno 1984»), risulti in contrasto con principi informatori della Carta costituzionale, quali quello di ragionevolezza e parità di trattamento, di cui è particolare consacrazione all'art. 3.

Va premesso che rientra indubbiamente nelle facoltà del legislatore, quando stabilisca benefici a favore di cittadini (con o senza corrispondente aggravio per altri cittadini) prevedere e disciplinare la cessazione del regime introdotto.

Ed evidente appare la insindacabilità in sede giudiziaria del momento scelto per la cessazione, per quanto aberrante, come nella specie, possa rivelarsi il risultato della cessazione di un ammortizzatore quale la graduazione delle esecuzioni in tempo di accresciuta tensione abitativa. E si deve convenire che, per quanto improvvida ed arbitraria possa rivelarsi la scelta di una data di demarcazione tra uno od altro trattamento giuridico di situazioni uguali, tale scelta rientra nei poteri non censurabili del legislatore di disciplinare diversamente fattispecie uguali, in tempi diversi.

A diversa conclusione non ci si può sottrarre se si esamina il criterio usato nella norma denunciata per demarcare la fine della c.d. «graduazione Nicolazzi». Questa tuttora compete alle situazioni rivenienti da contratti scaduti entro il 30 giugno 1984 e va invece negata alle situazioni rivenienti da contratti scaduti successivamente, con la conseguenza illogica e ingiusta che i rilasci da contratti scaduti recentemente diventano eseguibili prima dei rilasci da contratti scaduti da più tempo, ed a questi, in effetti, devono venire anteposti nell'esecuzione.

Fattispecie identiche (esecutività definitiva) vengono disciplinate diversamente, nel medesimo contesto temporale, in base all'unico elemento diverso (scadenza del contratto più o meno remota) che, se si volesse riconoscere influente, ragionevolmente dovrebbe escludere da ulteriore rinvio di esecuzione i contratti scaduti da più tempo. Invece, in un dato momento, si deve concedere rinvio dell'esecuzione relativamente a contratti scaduti da parecchi anni, e lo si deve invece negare relativamente a contratti con scadenza anche molto recente. E va tenuto presente che il limite 30 giugno 1984 copre indifferentemente contratti del regime transitorio e del regime definitivo della legge n. 392/1978: non può ricercarsi, perciò, nella diversità dei regimi giustificazione del diverso trattamento.

È facile rilevare in che consista l'errore di prospettiva e tecnico del legislatore. Il beneficio (per l'ex conduttore) ed il corrispondente aggravio (per l'ex locatore) in cui la «graduazione» si sostanzia (nuova fissazione da un minimo di 120 ad un massimo di 360 giorni della «data di esecuzione» non è, in astratto e nella pratica, collegato con la «scadenza del contratto». È lapalissiano, invece, trattandosi di «nuova fissazione», il suo collegamento con la «data di esecuzione» fissata, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, dal giudice che dispone il rilascio (che — non va dimenticato — può avere ed ha anche «ragioni» diverse dalla scadenza del contratto), «entro il termine di mesi sei, ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento».

I denunciati inconvenienti, e cioè la lesione dei principi di ragionevolezza e di parità di trattamento cesseranno di verificarsi quando verranno ad esaurimento le istanze di rifissazione rivenienti da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, rientrando — si ripete — la scelta di questa od altra data tra le facoltà insindacabili del legislatore. Però, finché dovrà essere concessa la rifissazione nelle su indicate circostanze, non può sottrarsi al dubbio di costituzionalità la cessazione di rifissazione per le date (medesime o anteriori) relative ai rilasci da contratti con scadenza «successiva al 30 giugno 1984».

Pertanto, la normativa di cessazione potrà essere applicata — così come è — ai rilasci da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984, recanti data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 successiva alla più avanzata fra le date relative a rilasci da contratto con scadenza sino al 30 giugno 1984, che debba a termini di legge, ed in concreto sia stata rifissata, quanto meno nel mandamento.

Nella fattispecie il contratto è scaduto il 29 dicembre 1987 e la data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 è il 18 aprile 1989, che dovrebbe rimanere invariata ai fini della collocazione nella «graduatoria» delle esecuzioni effettive.

Pertanto, il procedimento viene rimesso alla Corte costituzionale per i motivi esposti, considerato che in altri procedimenti (per esempio: n. 303/1989, definito da questo pretore l'8 settembre 1989) la data di esecuzione 19 aprile 1989 è stata rifissata al 13 aprile 1990 e, pertanto, l'esecuzione effettiva rinviata, in accoglimento di istanza ai sensi della legge n. 94/1982, in quanto (o nonostante) che il contratto sia scaduto sin dal 31 dicembre 1983.

Appare così, nella fattispecie in esame, concretizzata la lesione derivante dalla disposizione dell'art. 1, n. 2, della legge 10 novembre 1983, n. 637, che si rivela irrazionalmente discriminatoria fra situazioni identiche, le prime rivenienti da contratti con scadenza più lontana, nelle quali concede l'ulteriore rinvio dell'esecuzione e situazioni rivenienti da contratto con scadenza più recente, nelle quali il medesimo beneficio viene negato.

Va osservato inoltre, che è tutto il sistema delle esecuzioni che ne esce distorto, con modificazione dei rapporti di equità e di parità fra singoli e/o fra categorie di interessati.

Lo stock dei provvedimenti esecutivi viene accresciuto disastrosamente con i provvedimenti di esecutività più recente; i locatari in attesa da più tempo subiscono la «concorrenza» degli ultimi arrivati; la concentrazione delle esecuzioni rende sempre più difficile la sistemazione degli sfrattati.

Il fatto è che aspettative giuridiche del tutto identiche (esecuzione di provvedimenti di rilascio, emanati dallo stesso giudice, recanti la stessa data di esecuzione) risultano dalla legge diversamente regolati, nello stesso momento temporale (quello della «graduazione» con l'effetto dell'ulteriore rinvio della loro realizzazione concreta in base ad un elemento (scadenza del contratto) la cui caratteristica differenziatrice (data più o meno remota), dovrebbe ragionevolmente influire in senso esattamente opposto a quello stabilito dal legislatore.

Se si pone mente allo scopo dichiarato nel decreto 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge n. 94/1982: «provvedere alla graduazione temporale dell'esecuzione degli sfratti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative», e perciò di dare ordine temporale più equo e razionale possibile alle esecuzioni di un numero abnorme di provvedimenti di rilascio che è impensabile eseguire contemporaneamente, esecuzioni che perciò vanno rinviate per il tempo necessario, senza sconvolgere le priorità già acquisite in base alla fissazione *ex art. 56* della data di esecuzione, si vede come lo scopo della legge risulti vanificato e l'ordine sconvolto dall'applicazione della norma qui denunciata.

In effetti, mentre vengono definite con l'esecuzione le situazioni post contratto più recenti, rimangono ulteriormente aperte quelle più vecchie, che da più tempo si trascinano in un regime straordinario di rinvio dell'esecuzione, imposto dalla legge.

In conclusione, sembra che la Corte, senza alcuna sostituzione o modifica del criterio, né della data scelti dal legislatore per la cessazione del regime di nuova fissazione della data di esecuzione, possa tuttavia eliminare le conseguenze irrazionali e lesive di principi fondamentali, dichiarando l'incostituzionalità nella parte in cui le norme in esame non prevedono la nuova fissazione anche per i provvedimenti di rilascio da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984 recanti data di esecuzione *ex art. 56* della legge n. 392/1978 uguale — come nella specie — o, comunque, anteriore alla più avanzata, tra le date fissate in provvedimenti di rilascio da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, che venga in concreto nuovamente fissata, quanto meno nello stesso mandamento.

La questione proposta di illegittimità costituzionale è sicuramente rilevante nel procedimento pendente davanti a questo giudice, la cui natura giurisdizionale è stata già riconosciuta (Cass. ss.uu. 8 maggio 1976, n. 1610, e sentenza Corte costituzionale n. 24 del 27 febbraio 1958), e che non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione.

Infatti, ritenuta operante la norma denunciata, l'istanza va dichiarata inammissibile, con la conseguente esecutività del provvedimento di rilascio dal giorno successivo alla data fissata *ex art. 56*, e cioè dal 19 aprile 1989.

Nel caso che, invece, la sollevata eccezione di incostituzionalità risultasse fondata, dovrebbe essere nuovamente fissata l'esecuzione per la data del 12 aprile 1990.

Appare evidente la rilevanza della decisione rimessa alla Corte. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili edibiti ad uso abitazione è regolata, nel comune di Milano, dal d.-l. 31 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1989, n. 61. In base alle disposizioni vigenti, l'esecuzione contro Citino Giuseppe potrà essere promossa, nell'ipotesi di reiezione della sollevata eccezione, immediatamente in caso di dichiarata necessità dell'*ex* locatore, o successivamente, secondo i criteri stabiliti dal prefetto per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei rilasci per finita locazione non assistiti da ulteriore motivazione.

Nell'ipotesi di accoglimento, invece, non potrà essere promossa prima del 13 aprile 1990, anche in caso di dichiarata necessità.

Non solo, ma in ogni categoria in cui sono o potranno essere distinti i provvedimenti di rilascio ai fini dell'esecuzione, mai si potrà prescindere, tenuto conto del gran numero di provvedimenti concorrenti in ciascuna categoria, dal criterio di precedenza costituito dalla data di esecutività, fissata *ex art.* 56 della legge n. 392/1978, ovvero fissata nuovamente in applicazione della normativa della quale si discute in questa sede.

Appare evidente, pertanto, sia l'interesse delle parti e sia la rilevanza della questione sollevata, dipendendo in concreto dalla decisione della Corte la possibilità di posticipare, sino a 360 giorni, la data prima della quale non può essere promossa l'esecuzione.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende l'indicato procedimento n. 326/89 per il denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria della pretura di Milano, notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Milano, addì 12 settembre 1989

Il pretore: NORMANDO

90C0728

N. 367

Ordinanza emessa il 6 giugno 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 maggio 1990) dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Biraghi Iole e I.N.A.D.E.L.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. - Diritto alla reversibilità di detta indennità per i genitori superstiti dell'iscritto, a condizione di essere ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto - Irrazionale permanenza di dette condizioni eliminate per i collaterali per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 821/1988 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza; -

Ritenuto che la ricorrente, madre superstite di Biraghi Chiara, iscritta all'I.N.A.D.E.L. e deceduta in attività di servizio il 14 settembre 1985, ha chiesto all'I.N.A.D.E.L. il pagamento dell'indennità premio di servizio nella forma indiretta a sensi dell'art. 3 della legge n. 152/1968;

Ritenuto che l'I.N.A.D.E.L. ha negato alla ricorrente la corresponsione dell'indennità richiesta, in quanto la stessa non era nullatenente;

Ritenuto che questa circostanza di fatto, anche nel corso del giudizio, è risultata pacifica tra le parti;

Ritenuto che l'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, attribuisce il diritto a percepire l'indennità premio di servizio nella forma indiretta in caso di morte dell'iscritto in attività di servizio, esclusivamente al coniuge e ai figli superstiti;

Ritenuto che con sentenza n. 115/1979 la Corte costituzionale ha esteso il suddetto diritto anche ai collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto;

Ritenuto che con sentenza n. 110/1981 la Corte costituzionale ha esteso il suddetto diritto anche ai genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto;

Ritenuto che con sentenza n. 821/1988 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. all'erogazione dell'indennità premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilità a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso;

Ritenuto pertanto che attualmente, mentre i collaterali dell'iscritto hanno in ogni caso diritto alla indennità premio di servizio nella forma indiretta, i genitori superstiti hanno invece il medesimo diritto solo se siano ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro ed inoltre siano nullatenenti e viventi a carico dell'iscritto;

Ritenuto che la ricorrente ha sostenuto che questa disparità di trattamento tra due categorie di superstiti (i genitori e i collaterali) non appare fondata sul alcun criterio razionale e quindi si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ritenuto che il giudizio non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale;

Ritenuto che la questione non appare manifestamente infondata;

P. Q. M.

Dispone la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Ordina al cancelliere di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato;

Sospende il giudizio.

Milano, addì 6 giugno 1989

Il pretore: (firma illeggibile)

90C0729

N. 368

*Ordinanza emessa il 30 gennaio 1990 dal tribunale di Torino nel procedimento civile
vertente tra I.N.A.I.L. e il fallimento S.d.f. Lostumbo e Mauro autoriparazioni*

Fallimento - Crediti contributivi (premi ed accessori) degli enti previdenziali (nella specie: I.N.A.I.L.) - Procedura concorsuale nei confronti di lavoratori autonomi - Privilegio generale - Esclusione - Disparità di trattamento rispetto ad analoghi crediti concernenti rapporti assicurativi relativi a lavoratori subordinati - Violazione della *par condicio creditorum* - Irrazionale discriminazione in presenza di pari diritti previdenziali accordati ai lavoratori dipendenti ed autonomi.

(C.C., art. 2754).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. r.g. 7170/87 tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L., in persona del direttore *pro-tempore* della sede di Torino, rappresentato per mandato alle liti not. Palermo 11 ottobre 1985, rep. 2735, dall'avv. Ciro Carola, presso il quale è elettivamente domiciliato in Torino, corso Galileo Ferraris, 1, ricorrente, e il fallimento Lostumbo e Mauro autoriparazioni S.d.f., in persona del curatore dott. Giuseppe Nesci, resistente contumace;

Udienza di spedizione delli 30 gennaio 1990;

Conclusioni per l'I.N.A.I.L.

Piaccia all'ill.mo tribunale adito ammettere al passivo del fallimento le seguenti somme: premi L. 1.804.580 privilegio 1° grado; 50% accessori L. 2.916.407 privilegio 8° grado; 50% accessori L. 2.916.407 chirografo. Spese vinte.

OSSERVA IN FATTO

Con ricorso *ex art.* 101 della l.f. notificato, unitamente al decreto del g.d. di fissazione dell'udienza di comparazione, il 31 luglio 87, l'I.N.A.I.L., sede di Torino, chiedeva di essere ammessa allo stato passivo del fallimento Lostumbo & Mauro autoriparazioni S.d.f. per complessive L. 7.737.395, di cui L. 4.770.990 (premi e metà accessori) al privilegio, e L. 2.966.407 (metà accessori) al chirografo.

A riprova del credito allegava verbale di accertamento 17 settembre-1° ottobre 1986, redatto alla presenza del curatore, nonché prospetto riepilogativo dei versamenti assicurativi omessi nel periodo 1979-86, oltre interessi e sanzioni.

Allegava altresì relazione 1^o ottobre 1986 attestante l'insussistenza, in capo alla società fallita, di rapporti di lavoro subordinato.

Alla prima udienza compariva il curatore il quale, pur non disconoscendo il credito, si opponeva alla sua ammissione in via privilegiata, sostenendo trattarsi di contributi di pertinenza dei soci che prestavano la loro attività personale nell'ambito dell'impresa comune, e non già di contributi da lavoro dipendente.

Dopo vari rinvii, determinati anche dall'opportunità di attendere l'orientamento della s.C. sulla questione giuridica dedotta, la causa veniva assegnata, sulle conclusioni in epigrafe, alla decisione del collegio.

Va dichiarata la contumacia del fallimento resistente.

OSSERVA IN DIRITTO

In punto non manifesta infondatezza

L'art. 2754 del c.c. stabilisce che: «Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo».

La norma costituisce il complemento dell'art. 2753 del c.c., stabilendo il privilegio del credito per contributi previdenziali ed assistenziali diversi da quelli afferenti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - IVS (per i quali provvede appunto l'art. 2753).

L'art. 2778 del c.c., in sede di graduazione dei privilegi mobiliari, fornisce poi la collocazione dei rispettivi crediti, ponendo quelli ex art. 2753 del c.c. al grado primo, e quelli ex art. 2754 del c.c. al grado ottavo.

La questione che qui si solleva attiene peraltro esclusivamente all'art. 2754 del c.c. (per quanto identiche considerazioni possano farsi in ordine all'art. 2753 del c.c.), posto che l'istituto ricorrente vanta crediti contributivi estranei alla gestione dell'assicurazione obbligatoria IVS.

Il dubbio che l'art. 2754 cit. si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione deriva dalla limitazione del privilegio ai crediti per contributi afferenti al solo rapporto di lavoro subordinato, con esclusione, a contrario, di tutte le forme di lavoro autonomo (commercianti, artigiani, soci che prestano la loro attività personale nella società senza essere dipendenti di questa, soci cooperativisti ecc. ...).

La limitazione riposa, in primo luogo, sul dato letterale contenente la specificazione dei beni sui quali il privilegio ha modo di attuarsi: i mobili del «datore di lavoro».

La norma presuppone dunque che il privilegio operi solo allorché parte del rapporto assicurativo o previdenziale sia un datore di lavoro, quindi un soggetto essenziale del solo rapporto di lavoro subordinato.

La collocazione della norma inquisita in un corpo complessivo ed autosufficiente come il codice civile induce d'altra parte a non sottovalutare la tecnicità dell'espressione adottata, la quale, se può da un lato ricondursi alla generica denominazione di «imprenditore» come controparte del «prestatore» di lavoro (ex artt. 2094 e segg.), non trova peraltro il benché minimo riscontro nelle norme ex artt. 2222 e segg., nemmeno nell'ipotesi estrema, ed evidentemente forzata, di considerare il lavoratore autonomo «datore di se stesso».

Il giudizio di non manifesta infondatezza non può tuttavia prescindere dall'esplorazione di vie interpretative alternative a quella letterale, le quali consentano in ipotesi di estendere il privilegio anche alla contribuzione su lavoro autonomo.

È questo anzi un compito doveroso, avendo codesta Corte già affermato in via generale il principio dell'interpretazione in chiave di compatibilità costituzionale, nel senso che l'interprete deve in ogni caso privilegiare, tra varie interpretazioni possibili, quella che risulti conforme ai principi costituzionali in materia (Corte costituzionale n. 81/105).

Né disconosce il giudice remittente come l'estensione del privilegio al lavoro autonomo, dopo non sopite dispute in dottrina e non poche incertezze giurisprudenziali di merito, abbia da ultimo trovato il consenso della s.C. (25 ottobre 1989, n. 4373).

Peraltro, nessuno degli argomenti addotti a sostegno dell'interpretazione estensiva (tralasciando per ora le ulteriori considerazioni circa il ricorso ad analogia) appare decisivo.

E ciò anche alla luce di una interpretazione che tenga in debito conto l'evoluzione della normativa assistenziale e previdenziale, la quale ha pacificamente assimilato, sotto il profilo del sistema contributivo obbligatorio, il lavoro autonomo a quello subordinato.

In effetti, la legge 6 marzo 1966, n. 613, ha esteso ai lavoratori autonomi l'assicurazione obbligatoria IVS prevendendo anche per costoro l'applicazione del regime di cui all'art. 54 del d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827.

Quest'ultima disposizione accordava il privilegio «ai crediti di qualsiasi specie verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento dei contributi assicurativi per il personale dipendente», in ciò anticipando il principio poi recepito negli artt. 2753 e 2754 del c.c.

A sua volta, l'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, aboliva il riferimento al «datore di lavoro» nell'attribuire un diverso grado di privilegio «ai crediti per contributi dovuti ad istituti enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi od integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti».

Pur prendendo atto dell'elemento storico rappresentato da questa evoluzione normativa (indicente anche sui fondi diversi dall'IVS), non può non rilevarsi, cionondimeno, come la materia dei privilegi, anche assistenziali e previdenziali, sia stata riformulata *ex novo* dalla legge 29 luglio 1975, n. 426, la quale ha innovato altresì gli artt. 2753 e 2754 del c.c.

Quest'ultima legge ha abrogato, in parte espressamente ed in parte implicitamente, tutte le norme anteriori incompatibili, tra cui il citato art. 1 della legge n. 613/1966.

Ne deriva che le disposizioni del codice civile in oggetto costituiscono la fonte normativa esclusiva del privilegio sui crediti contributivi.

Il fatto che il legislatore del 1975 abbia ribadito il riferimento al «datore di lavoro» denota la corrispondente volontà di riaffermare il privilegio limitatamente al rapporto di lavoro subordinato.

Del resto, la circostanza che questa riaffermazione si ponga in contrasto con i precedenti storici in materia non appare di per sé elemento sufficiente ad accreditare una svista da parte del legislatore.

È al contrario da ritenere che la riforma si sia mossa in linea con i precedenti codicistici ed abbia pertanto inteso innovare deliberatamente le norme su privilegi contenute nella legislazione assicurativa previgente.

L'esame dei lavori preparatori della legge n. 426/1975 (v. seduta del 6 maggio 1975) consente a sua volta di escludere una trascuratezza del riformatore, posto che questi si era espressamente prefissata la possibilità (tramite l'aggiunta di un art. 4-bis) di trasformare nel codice civile il contenuto del cit. art. 66 della legge n. 153/1969.

Se la tesi del *lapsus* potrebbe trovare alimento allorché risultasse la completa obliterazione del problema da parte del legislatore, essa appare alquanto debole allorché consti che questi ha adottato la soluzione poi recepita negli artt. 2753 e 2754 del c.c., proprio dopo essersi posto *apertis verbis* la questione; quindi in esito ad un consapevole iter deliberativo.

Esclusa l'interpretazione estensiva (intesa come massima espansione della portata semantica dell'espressione), resta da valutare l'esistenza dei presupposti per far luogo all'analogia ex art. 12, ultimo comma, del c.c.

Il richiamo all'analogia come strumento ermeneutico appare qui particolarmente calzante, vertendosi esattamente nell'ipotesi in cui una lacuna dell'ordinamento (relativa al mancato privilegio per il lavoro autonomo) dovrebbe essere supplita con l'applicazione di una norma disciplinante un caso del tutto analogo (quello, appunto, del lavoro subordinato).

Senonché, l'analogia pare senz'altro da escludersi stante la natura eccezionale delle norme sui privilegi.

Al principio generale secondo cui «I creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore», si oppone con portata derogatoria la salvezza delle «cause legittime di prelazione» art. 2741 del c.c.).

Né può attribuirsi al termine «legittime» altro significato che: «stabilite dalla legge».

Lungi dal costituire una lettura angusta e formale della norma, questa interpretazione appare in armonia con il disposto secondo cui: «Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione delle cause del credito» (art. 2745 del c.c.).

Ne esce un sistema eccezionale e tassativo delle cause di prelazione, essendo riservato al legislatore (non esclusione quindi dell'interprete) di sindacare sulla causa del credito legittimante l'attribuzione del privilegio.

Un'opposta conclusione, che indentifichi il termine «legittime» con «sostanzialmente giuste» (come presumibile da Cass. n. 4373/89 cit.), al di là della non incontestabile adozione di canoni interpretativi giusnaturalistici, farebbe con lo sfilacciare l'intero impianto dei privilegi, incidendo direttamente sul principio generale della *par condicio creditorum* (principio a sua volta fondato sull'art. 3 della Costituzione).

Non vi sono d'altra parte elementi per sostenere che, all'interno della normativa di cui agli artt. 2741 e seguenti del c.c., si possa differenziare tra privilegi *tout court* e privilegi assistenziali o previdenziali.

La soluzione qui prescelta (natura eccezionale delle norme in questione e non ricorribilità all'analogia ex art. 14 prel.) trova del resto il conforto della giurisprudenza di legittimità anteriore alla recente decisione più volte citata (a partire da Cass. 30 maggio 1960, n. 1398 con conferme successive).

Ritenendo, in definitiva, che l'art. 2754 del c.c. non possa che riferirsi (esclusivamente) al credito per omessa contribuzione nel corso del rapporto di lavoro subordinato, occorre esaminare sotto quale profilo sia individuabile l'affermata violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché la possibilità che una siffatta violazione (anche quando fosse riconosciuta) risulti peraltro ispirata a considerazioni di ragionevolezza secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale.

Va premesso che non si tratta qui di tutela dei diritti dei lavoratori (sia autonomi che subordinati), né di paventare la violazione del principio secondo cui «i lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione volontaria» (art. 38 della Costituzione).

L'art. 2754 del c.c., infatti, non ha per destinatari i lavoratori, bensì gli «istituti» ed «enti» che gestiscono determinate forme assicurative.

In altre parole, rilevano qui non i crediti dei lavoratori (tutelati, anche sotto il profilo direttamente contributivo, dall'art. 2751-bis del c.c.), bensì solo i crediti degli istituti di gestione.

Il coinvolgimento del lavoratore beneficiario della prestazione assicurativa avviene, nella specie, solo in via mediata nella misura in cui una insufficiente tutela dei crediti di detti istituti possa comprovatamente ripercuotersi sulla concreta possibilità degli stessi di precostituirsi (attraverso il recupero dei propri crediti) i mezzi materiali necessari per dare pratica attuazione all'art. 38 della Costituzione).

Viene in definitiva in considerazione il momento satisfattivo del rapporto assistenziale, momento in cui la norma denunciata tratta diversamente crediti aventi «causa» uguale, accordando agli uni (lavoro dipendente) la tutela rafforzata del privilegio, e relegando gli altri (lavoro autonomo) al rango del chirografo.

La situazione normativa così delineata incide pertanto direttamente sulla *par condicio creditorum* (a nulla rilevando, evidentemente, che i due differenti tipi di credito possano far capo allo stesso creditore), specificamente emenazione, in materia, dell'art. 3 della Costituzione).

Quanto alla «uguaglianza» delle cause di credito ex art. 2745 cit., sarà sufficiente evidenziare come la linea di tendenziale accostamento ed equiparazione, ai fini previdenziali ed assicurativi, tra lavoro autonomo e lavoro subordinato sia in primo luogo desumibile dall'evoluzione della legislazione in materia (come si è sinteticamente tratteggiata).

Ciò appare a sua volta determinato dall'influenza dell'art. 38 della Costituzione il quale nell'accordare determinati diritti ai «lavoratori» non ha pacificamente inteso differenziare tra dipendenti ed autonomi.

Non solo, ma la stessa giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale ha mostrato di perseguire l'assimilazione tra le due posizioni (Corte costituzionale nn. 1086/1988, 179/1979, ed altre).

Non si ravvisano, per contro, elementi comprovanti una intrinseca razionalità della discriminazione evidenziata.

Tale non è la considerazione degli effetti dell'inadempimento, nel senso che il mancato versamento da parte del datore di lavoro giustificerebbe il privilegio in quanto incidente su beni non del lavoratore, mentre l'omesso versamento da parte del lavoratore autonomo non potrebbe comportare analogo privilegio sui beni dello stesso.

A tacere del fatto che anche la contribuzione da lavoro autonomo conosce ipotesi di rapporto trilatero in cui l'obbligo del versamento grava su soggetti diversi dai beneficiari (come nel caso dei familiari coadiuvanti, in ciò rievocando la stessa situazione propria del lavoro dipendente, resta comunque la circostanza che la minor tutela costituita dal difetto di privilegio non può leggersi alla stregua di una sanzione per il lavoratore autonomo inadempiente.

E ciò proprio perché l'art. 2754 del c.c. prescinde del tutto dall'intento di tutelare il credito del lavoratore, inerendo esclusivamente al credito dell'istituto, per il quale, invero, non fa differenza che l'inadempimento si ripercuota nella sfera patrimoniale del datore di lavoro piuttosto che del lavoratore autonomo obbligato.

Parimenti, la disparità esposta non è resa ragionevole dal diverso meccanismo di erogazione della prestazione assicurativa, svincolata nell'un caso (lavoro subordinato) dall'effettivo versamento dei contributi da parte del datore, e viceversa condizionata nell'altro (lavoro autonomo) dall'adempimento dei versamenti dovuti.

Basterà infatti osservare come anche la c.d. «automaticità» delle prestazioni (nei limiti in cui ancora operi) attenga alla tutela dei lavoratori con riguardo all'effettività dell'art. 38 della Costituzione (questione peraltro qui del tutto irrilevante), e non già alla tutela dei crediti e quindi alla reperibilità di risorse finanziarie da parte degli istituti.

In punto rilevanza

La questione sollevata appare fornita, nel giudizio dal quale prende lo spunto, di rilevanza sia giuridica che di fatto.

Sotto il primo profilo si osserva come il credito insinuato sia riferito alla S.d.f. Lostumbo & Mauro, in cui entrambi i soci svolgevano attività personale di autoriparazione.

In difetto di specificazione da parte del creditore ricorrente, è da ritenere che l'insinuazione sia fatta tanto nel fallimento della società, tanto in quello dei due soci illimitatamente responsabili.

Quanto alle masse personali di costoro, la questione si ripropone negli esatti termini generali che si sono svolti a proposito del lavoro autonomo.

Relativamente invece alla massa sociale, si pone il problema di verificare se il privilegio dell'art. 2754 del c.c. sia per ipotesi escluso anche nel caso in cui soggetto passivo del rapporto assicurativo sia la stessa società di fatto, assunta come autonomo centro di imputazione giuridica ed al contempo «datore di lavoro» dei soci (dalla relazione I.N.A.I.L. in atti è esclusa in radice la presenza di lavoratori alle dipendenze della società).

Il riconoscimento del privilegio potrebbe in tal caso derivare dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), il quale stabilisce, all'art. 4, n. 7), che sono compresi nell'assicurazione anche «i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2)».

L'art. 9, inoltre, stabilisce che sono considerati datori di lavoro «ai fini del presente titolo», anche «le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti, dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell'art. 4».

In realtà, la normativa riportata si limita a stabilire l'obbligo contributivo in rapporto al lavoro dei soci (questione non controversa, stante la piena ammissibilità del credito insinuato allo stato passivo, sia pure in via chirografaria), nonché ad individuare i soggetti obbligati ai versamenti.

Nulla dice circa il privilegio che assiste il credito per l'omesso versamento.

Pertanto, una cosa è individuare nel datore di lavoro l'obbligato alla contribuzione, altra cosa è individuare nel datore di lavoro il soggetto nella cui sfera patrimoniale si rinvengono i beni oggetto del privilegio.

In effetti, la materia della tutela del credito, e quindi dei privilegi, resta disciplinata, *in toto* dalle norme del codice civile (per giunta successive al d.P.R. n. 1124/1965), in cui la dizione «datore di lavoro» viene adottata, come si è esposto, ad indicazione del solo rapporto di lavoro subordinato.

In definitiva, anche nell'ipotesi di specie (lavoro manuale non dipendente dei soci nella società) l'art. 2754 del c.c. si configura come il referente normativo imprescindibile, atteso che la sua eventuale resistenza nell'ordinamento (nei termini in cui è stato interpretato) condurrebbe, senz'altro all'ammissione in via chirografaria.

Quanto alla rilevanza di mero fatto, sarà sufficiente segnalare come le concrete possibilità di soddisfacimento, in sede di riparto, del credito dedotto dipendano proprio dal riconoscimento o dall'esclusione del privilegio, non risultando allo stato un attivo fallimentare sufficiente a soddisfare integralmente il chirografo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 84;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2754 del c.c. in rapporto all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal privilegio generale mobiliare i crediti in esso indicati, allorché siano relativi a rapporti di lavoro diversi da quello dipendente;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della sesta sezione civile in data 30 gennaio 1990.

Il presidente f.f.: MACCHIA

N. 369

*Ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia
sul ricorso proposto da Diana Roberto contro il comune di Sacile ed altra*

Industria e commercio - Autorizzazione all'attivazione di esercizio commerciale - Divieto di rilascio di nuove autorizzazioni, stabilito dalla sottoindicata norma di legge statale (dal giudice *a quo* ritenuta applicabile nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia) per i comuni con oltre 5.000 abitanti sforniti di piano di adeguamento commerciale - Incidenza sui diritti dei cittadini interessati, per effetto dell'inerzia del comune nell'adeguamento dell'obbligo, dello stesso comune, di adottare il piano, in contrasto con i principi della personalità della responsabilità amministrativa e del buon andamento dell'amministrazione - Disparità di trattamento dei cittadini dei comuni con oltre 5.000 abitanti rispetto a quelli dei comuni con popolazione inferiore.

(D.-L. 1º ottobre 1982, n. 697, art. 8, secondo comma, sostituito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887).

(Cost., artt. 3, 27, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 492/1983 proposto da Diana Roberto, rappresentato e difeso dagli avvocati Pompeo Pitter e Guido Gerin, presso lo studio del quale ultimo, in Trieste, viale XX Settembre, 4, ha eletto domicilio, come da mandato a margine dell'atto introduttivo, contro il comune di Sacile, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Steccanella e Luciano Sampietro e domiciliato elettivamente presso lo studio del secondo in Trieste, via S. Francesco, 11, come da delibera di autorizzazione a stare in giudizio e mandato a margine del controricorso, per l'annullamento del diniego di rilascio di autorizzazione all'attivazione di esercizio commerciale, comunicato con atto n. 7648 dell'8 giugno 1983 nonché, per quanto occorra, della nota n. 1197/com. 2312/1 del 6 aprile 1983 della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il ricorso, notificato il 19 settembre 1983 e depositato presso la segreteria il 5 ottobre 1983 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Sacile, depositato il 29 ottobre 1983;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 30 novembre 1989 la relazione del referendario Italo Franco ed udito, altresì, l'avv. Pitter per il ricorrente e l'avv. Sbisà, in sostituzione dell'avv. Sampietro, per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

La domanda di autorizzazione di commercio presentata dal sig. Diana relativa alla vendita di articoli ricompresi nella tabella IX, fu respinta dal comune di Sacile perché considerato sufficiente il numero degli esercizi del genere esistenti, e dannosa l'apertura di un nuovo negozio per l'interesse pubblico e i consumatori, e per l'equilibrio esistente. L'interessato indirizzò un ricorso amministrativo all'organo di controllo, il quale lo accolse.

La conseguente reiterata domanda del sig. Diana veniva tuttavia respinta dal sindaco, il quale richiamava un parere reso su richiesta dalla regione Friuli-Venezia Giulia in merito all'applicazione del sopravvenuto d.-l. 1º ottobre 1982, n. 697, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 887 (il cui art. 8 disponeva il blocco del rilascio di nuove autorizzazioni nei comuni sforniti di piano aventi oltre 5.000 abitanti).

Invitato a riesaminare il precedente ricorso, il c.p.c. di Pordenone rispondeva che la decisione a suo tempo assunta era da considerare definitiva, dopo che il comune, con più ampia motivazione (comprensiva di quella relativa ai due dinieghi precedenti), confermava il diniego di rilascio dell'autorizzazione, con provvedimento in data 8 giugno 1983, notificato il 13 giugno 1983.

Avverso tale ultimo atto insorge l'interessato, con gravame notificato il 19 settembre 1983 e depositato il 5 ottobre 1983, muovendo le seguenti censure:

1. — Violazione della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Sostiene il ricorrente che i provvedimenti legislativi su cui è fondato il diniego (d.-l. n. 697/1982 convertito in legge n. 887/1982) non sono applicabili nella regione Friuli-Venezia Giulia a statuto speciale, la quale in materia di commercio è dotata di competenza legislativa esclusiva (art. 4, n. 6, dello statuto).

Applicabili tali norme sarebbero solo ove si trattasse di principi generali dell'ordinamento, ma così non è, in quanto si tratta di disciplina sostanzialmente regolamentare, e per di più di portata transitoria.

2. — (In via subordinata) eccezione di incostituzionalità della legge n. 887/1982 per violazione dello statuto (art. 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), ove dovesse ritenersi applicabile la prefata normativa statale.

Peraltro sotto altro profilo — prosegue il deducente — esso sarebbe incostituzionale, in quanto farebbe ricadere sui cittadini dei comuni con oltre 5.000 abitanti l'inerzia di quest'ultimi (per non essersi dotati dei piani di commercio), creando altresì discriminazione con i cittadini dei comuni più diligenti.

3. — Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, risultando incongrua la motivazione là dove, con richiamo al parere reso dalla regione, si sostiene che sarebbero esclusi dal «blocco» legislativo solo quei dinieghi in relazione ai quali era stato presentato ricorso prima dello stesso d.-l. n. 697/1982.

4. — Eccesso di potere e violazione di legge, dal momento che il d.-l. n. 697/1982 non poteva applicarsi all'originaria domanda (presentata il 9 agosto 1982), prima cioè della sua entrata in vigore (1º ottobre 1982).

5. — Eccesso di potere per carenza di motivazione, in quanto il sindaco non ha tenuto conto dell'appartenenza del ricorrente a una cooperativa di acquisto, il che era stato precisato nella domanda.

Costituitosi in giudizio, il comune ha — con successiva memoria — eccepito l'infondatezza del gravame, anche in relazione ai profili di incostituzionalità, particolarmente sostenendo l'applicabilità della legge n. 887/1982 anche nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella cui legislazione — tutta in armonia con la normativa statale, cui anzi rinvia la legge regionale n. 576/1971, art. 1 — non si rinviene nessun ostacolo in tal senso.

Ribadisce con ulteriori argomenti le sue tesi la difesa attorea, con successiva memoria di replica.

Con sentenza istruttoria n. 47/1989 il collegio, ritenendo che nella controversia *de qua* non fosse riscontrabile una posizione giuridica tutelabile dalla regione Friuli-Venezia Giulia e che, non di meno, la stessa non fosse attingibile se non a un esame più approfondito, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. La regione, peraltro, non si è costituita in giudizio nel termine di legge dalla data di notifica di tale sentenza.

Puntualizza ulteriormente le proprie ragioni la difesa del comune con memoria depositata in limine.

All'ulteriore udienza di trattazione, i patroni delle parti si sono rimessi ai rispettivi scritti difensivi, dopo di che la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il deducente impugna un ulteriore provvedimento di diniego di rilascio di autorizzazione di commercio relativamente agli articoli rientranti nella tabella merceologica IX, in data 8 giugno 1983. Questo si pone in un certo senso quale atto terminale di un procedimento atipico, iniziato con la domanda presentata in data 4 agosto 1982 e una prima volta respinta (con diversa motivazione) con deliberazione sindacale del 25 ottobre 1982.

Il diniego impugnato, come si evince dall'ampia motivazione, oltre che dagli atti del prefato procedimento, si fonda sostanzialmente sulla disposizione *ex* art. 8, secondo comma, del d.-l. 1º ottobre 1982, n. 697, nel testo sostituito dalla legge di conversione 29 novembre 1982, n. 887, intervenuta dopo la presentazione della domanda, ma prima dell'annullamento dell'originario diniego, in sede di ricorso amministrativo da parte del comitato provinciale di controllo. Invero, sempre dalla motivazione richiamata, si evince che il comune ha inteso seguire il parere reso in proposito dalla regione Friuli-Venezia Giulia, alla stregua del quale la sospensione del rilascio delle autorizzazioni alla vendita di beni di largo e generale consumo disposta dalla norma citata non si applicherebbe solo nei confronti di coloro che avessero presentato ricorso (avverso il diniego di rilascio), anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 novembre 1982, n. 882.

Con il primo mezzo di impugnativa il deducente sostiene l'inapplicabilità della ripetuta disposizione nella regione Friuli-Venezia Giulia, che ha competenza legislativa primaria (e non concorrente) in materia di commercio, come statuito dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di approvazione dello statuto. Con il secondo motivo, altresì, la difesa attorea solleva eccezione di incostituzionalità sotto due profili, ove il collegio dovesse, rigettando il precedente motivo, ritenere applicabile nella regione l'art. 8 della legge n. 697/1982

In particolare, con il primo profilo si prospetta l'incostituzionalità della ripetuta norma, per lesione della sfera di attribuzione legislativa della regione, costituzionalmente garantita.

Con il successivo profilo, invece, si prospetta l'incostituzionalità della medesima disposizione, la quale fa ricadere sui cittadini le conseguenze dell'inerzia o negligenza dei comuni con oltre 5.000 abitanti che non si sono dotati di piano di commercio, creando una disparità di trattamento fra i cittadini di tali comuni e quelli degli altri che, viceversa, si sono provvisti del piano (che sarebbero avvantaggiati rispetto ai primi).

2. — Il collegio, pur tralasciando di considerare le rimanenti (e meno rilevanti) questioni, la cui soluzione è rinviata alla decisione definitiva, non può fare a meno di valutare e risolvere le questioni implicate nei precedenti punti, palesemente rilevanti ai fini della risoluzione dell'intera controversia, e fra loro concatenate.

Ciò premesso, relativamente alle questioni sollevate con il primo mezzo di gravame, il collegio esprime avviso contrario a quello espresso dal ricorrente in ciò condividendo le eccezioni avversarie.

Invero, nonostante che la regione Friuli-Venezia Giulia abbia competenza legislativa primaria in materia di commercio (ai sensi dell'art. 4, n. 6, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), va ricordato *in primis* che la regione medesima, con l'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56, ha stabilito che nel rispettivo territorio «si osserva la legge statale 11 giugno 1971, n. 426, salvo quanto stabilito dalle norme di adeguamento del presente capo». Precisato che nessuna disposizione è ricompresa in detto capo tale da creare ostacolo all'applicabilità di una disposizione statale quale quelle in esame, occorre anche aggiungere che la successiva legge regionale 20 maggio 1977, n. 28, ha ribadito — come pure ha rilevato l'avversa difesa — l'obbligo per i comuni della regione di dotarsi dei «piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita» di cui all'art. 11 della legge n. 426/1971.

L'osservazione in sé non è decisiva — ai fini di stabilire se debba applicarsi nella regione il ripetuto art. 8 della legge n. 887/1982 — ma mostra come, in tema di piani di commercio non è dato rilevare punti di contrasto fra la legislazione statale e quella regionale.

Ora, ove si tenga presente l'orientamento giurisprudenziale consolidato, alla stregua del quale, nell'ipotesi che la regione dotata di competenza legislativa esclusiva non «occupi» la materia con suoi atti legislativi, trova applicazione senza meno la legislazione statale (dotata di forza espansiva), la constatata assenza di disposizioni legislative regionali difformi o anche solo in potenziale contrasto con norme statali o comunque impeditive dell'efficacia di queste, deve condurre alla conclusione dell'applicabilità della disposizione statale in discorso nella regione Friuli-Venezia Giulia. Tale orientamento è affermato, tra l'altro, dal CdS., Sez. V, 23 giugno 1984, n. 486, e da questo stesso t.a.r. (29 dicembre 1986, n. 399).

Sembra evidente che le conclusioni testé raggiunte si pongano come assorbenti dell'eccezione di incostituzionalità sollevata nella prima parte del secondo mezzo di gravame, consentendo di concludere che la stessa è manifestamente infondata.

3. — Diverso discorso deve farsi quanto al secondo profilo di incostituzionalità, prospettato nella seconda parte dello stesso motivo di ricorso, che il collegio considera non manifestamente infondato e, altresì, rilevante ai fini della risoluzione della lite.

È ben conscio il collegio che la disposizione della cui costituzionalità dubita (art. 8, secondo comma, della legge n. 887/1982), di carattere transitorio, ha cessato di esplicare efficacia alla data del 31 dicembre 1984 (termine fissato con il primo comma per l'applicazione dell'intero articolo), sicché più non opera. Senonché, essendo il diniego impugnato motivato esclusivamente con il richiamo alla sospensione del rilascio di autorizzazione di commercio, stabilito con la citata norma (con l'intermediazione di un parere reso dalla regione in tal senso), senza alcuna previsione alternativa, ove si omettesse di sollevare la questione di costituzionalità, l'atto impugnato — da considerare legittimo alla stregua delle superiori considerazioni — rimarrebbe in vita e il ricorrente definitivamente leso nei suoi interessi. Infatti, con il provvedimento in questione si dà correttamente applicazione a una norma statale efficace anche nella regione, come si è visto.

Alle medesime conclusioni si perverrebbe in caso di rigetto della questione di costituzionalità, dovendosi anche in tale ipotesi ritenere legittimo il diniego impugnato.

Viceversa, una pronuncia di illegittimità costituzionale della norma (sia pure di natura transitoria) consentirebbe di pervenire all'annullamento del ripetuto diniego, con la conseguenza che l'amministrazione resistente sarebbe tenuta a rilasciare la richiesta autorizzazione, non ostando a ciò nessun altro ostacolo. Ciò consentirebbe la reintegrazione delle ragioni del deducente, sia pure con notevole ritardo.

Le considerazioni appena fatte mostrano come la prospettata questione di costituzionalità sia rilevante ai fini della risoluzione della controversia.

Per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, ritiene il collegio che il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 887/1982 si ponga in obiettivo contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto crea una disparità di trattamento fra i cittadini dei comuni con oltre 5.000 abitanti, che si sono dotati del piano di commercio e quelli dei rimanenti comuni con meno di 5.000 abitanti che ciò non hanno fatto.

Sembra, inoltre, al collegio che la stessa disposizione — che fa ricadere le conseguenze dell'inerzia delle amministrazioni comunali sprovviste dei piani sui cittadini — confligga anche un più lato principio di personalità della responsabilità, che l'art. 27 della Costituzione stabilisce espressamente solo per la responsabilità penale (e che l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce per la responsabilità amministrativa). Applicare la norma in questione, infatti, equivarrebbe sostanzialmente a chiamare il cittadino incolpevole a rispondere dell'inerzia altrui (pubblici amministratori), prescindendo dal qualificare tale tipo di inerzia.

Infine, si può ritenere che la disposizione in discorso contrasti anche, in qualche misura, con il principio di buon andamento dell'amministrazione, fissato dall'art. 97 della Costituzione, in quanto fa ricadere su altri le conseguenze della sua inosservanza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 8 del d.l. 1º ottobre 1982, n. 697, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 887 del 29 novembre 1982, per contrasto con gli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione;

Visto l'art. 134 della Costituzione, sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria di questo tribunale amministrativo regionale di trasmettere la presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme agli atti di parte in copia autentica, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale;

Ordina alla segreteria la notificazione della stessa ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 30 novembre 1989.

Il presidente f.f.: ZUBALLI

L'estensore: FRANCO

90C0731

N. 370

*Ordinanza emessa il 27 febbraio 1990 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico Isoardi Vittorio*

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Rito abbreviato - Esclusione - Lamentata omessa previsione di un termine per i procedimenti in fase successiva - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti - Violazione del principio del *favor rei* - Mancato perseguimento dell'intento deflattivo perseguito dal legislatore.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247).

(Cost., artt. 3, 25 e 97).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 247 delle disposizioni attuative del c.p.p. per violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza, sollevata dalla difesa di Isoardi Vittorio;

Sentito il p.m. che ha concluso per la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata;

1. — Sulla rilevanza della questione.

Il presente procedimento, instaurato secondo il vecchio c.p.p., ha visto l'apertura del dibattimento il 18 aprile 1989; in data odierna l'imputato ha richiesto l'applicazione del giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 247 delle disp. att. del c.p.p., sollevando la predetta questione di incostituzionalità con riferimento al decorso termine di decadenza stabilito nel suddetto articolo.

Il p.m. ha prestato il suo consenso quanto alla decidibilità allo stato degli atti della causa.

Il tribunale condivide tale impostazione ritenendo che la causa possa essere decisa allo stato degli atti e pertanto la questione sollevata dalla difesa appare rilevante, posto che la sua risoluzione incide appunto sulla adottabilità di tale rito.

2. — Sulla non manifesta infondatezza.

Nel valutare la fondatezza o meno della questione sollevata, appare preliminare analizzare la natura della norma di cui all'art. 247 con riferimento a quella di cui all'art. 442 del c.p.p.; in particolare appare preliminare stabilire se tali istituti abbiano natura processuale ovvero sostanziale giacché nel primo caso infondata sarebbe la questione proposta alla luce del principio *tempus regit actum* che disciplina la successione delle leggi processuali nel tempo.

Indubbiamente gli istituti del giudizio abbreviato in via ordinaria e in via transitoria esplicano efficacia squisitamente processuale determinando una modifica del rito applicabile.

Peraltro gli effetti ulteriori che tale norma produce sul piano della quantificazione della pena, hanno sicuramente carattere sostanziale.

È pertanto evidente la disparità di trattamento sostanziale che la norma produce con riferimento alla due categorie di imputati che si trovano rispettivamente nella fase processuale precedente o in quella successiva all'apertura del dibattimento, disparità di trattamento collegata a circostanza del tutto occasionale e indipendente dalla volontà dell'imputato, non essendo la fissazione del processo nella disponibilità del medesimo.

Viene in rilievo, fatte tali premesse, la disciplina dettata in tema di successione nel tempo di leggi penali dall'art. 2 del c.p. In proposito si è sostenuto che il principio di irretroattività della legge penale costituzionalmente statuito dall'art. 25, secondo comma, dovrebbe essere necessariamente integrato da quello di cui al citato art. 2 sul principio di applicazione della legge più favorevole al reo.

Ciò a parere del tribunale appare condivisibile con tanto sotto il profilo della attribuzione di forza costituzionale al principio di cui all'art. 2 del c.p., quanto sotto quello di riconoscimento al medesimo di rilevanza costituzionale, nel senso che una norma che intendesse contravvenire a tale principio dovrebbe rispondere a principi anch'essi di rilevanza costituzionale. Tali diversi principi costituzionali potrebbero individuarsi, per quello che qui interessa, in quelli garantiti dall'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo del buon andamento dell'attività giudiziaria. È infatti del tutto ovvio che a tale principio si ispirino le norme di cui agli artt. 247 delle disp. trans. e 442 del c.p.p.: l'effetto deflattivo da loro originato perseguirebbe proprio lo scopo di meglio sfruttare le risorse di persone e mezzi dell'apparato giudiziario.

Questo tribunale ritiene che la *ratio* di questi istituti sia da ravvisare esclusivamente in tale deflattivo;

Il legislatore del 1939 ha inteso in realtà perseguire un intento deflattivo di maggiore portata da quello che si ricaverebbe dalla semplice lettura dell'art. 442. Infatti l'aver previsto l'applicabilità in via transitoria anche degli istituti previsti dall'art. 599 in sede di appello autorizza a ritenere che l'intento di fondo fosse quello di evitare qualunque attività dibattimentale anche successiva all'apertura del dibattimento di primo grado, sfruttando a tal fine le procedure abbreviate.

Pertanto si appalesa irragionevole la limitazione posta dall'art. 247 delle disp. trans. là dove non si prevede, per i dibattimenti già aperti alla data del 24 ottobre 1989, la possibilità di chiedere il rito speciale, sia pure eventualmente fissando in un congruo termine.

Con ciò si sarebbe evitata la differenza di trattamento fra dibattimenti non ancora aperti e quelli già iniziati, tenendo così conto della evidente impossibilità dell'imputato di richiedere l'applicazione del rito prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Una tale previsione avrebbe pienamente rispettato l'effetto deflattivo che ha informato l'intero sistema del nuovo c.p.p., comprese le norme transitorie allo stesso, evitando la prosecuzione di dibattimenti in ipotesi anche lunghi e complessi e avrebbe inoltre rispettato pienamente il principio, di rilevanza costituzionale, dell'art. 2 del c.p.

Pertanto, conclusivamente, questo tribunale ritiene che la disposizione di cui all'art. 247 delle disp. tras., nella sua mancata previsione, per i procedimenti in fase successiva all'apertura del dibattimento, di un termine per chiedere il giudizio abbreviato contrasti con l'art. 3, per ingiustificata disparità di trattamento, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione.

Il giudizio deve pertanto essere sospeso con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Isoardi Vittorio dell'art. 247 delle disp. transitorie del c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevede, per i procedimenti in fase successiva all'apertura del dibattimento di primo grado, un termine per esercitare la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicati ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Torino, addì 27 febbraio 1990.

Il presidente: ARAGONA

90C0732

N. 371

*Ordinanza emessa il 16 marzo 1990 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Lo Giudice Carmelino*

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Applicazione della pena richiesta dall'imputato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 444 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei relativi procedimenti - Lesione del principio di applicazione della legge più favorevole al reo - Mancato perseguimento dell'intento deflattivo perseguito dal legislatore.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248).

(Cost., artt. 3, 25 e 97).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 248 delle disposizioni attuative del c.p.p. per violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza, sollevata dalla difesa di Lo Giudice Carmelino;

Sentito il pubblico ministero che ha concluso per la irrilevanza e manifesta infondatezza della questione sollevata;

OSSERVA

I. — Sulla rilevanza della questione;

Il presente procedimento, instaurato secondo il vecchio c.p.p., ha visto l'apertura del dibattimento il 5 maggio 1989; successivamente a tale udienza, in cui si è proceduto a istruzione, vi sono state alcune udienze di mero rinvio dovuto a diversa composizione del collegio, nell'ambito delle quali né l'imputato né la difesa hanno potuto presentare richieste di alcun genere; in data odierna l'imputato ha richiesto l'applicazione del patteggiamento ai sensi dell'art. 248 delle disposizioni attuative del c.p.p., sollevando la predetta questione di incostituzionalità con riferimento al decorso termine di decadenza stabilito nel suddetto articolo.

Il p.m. non ha prestato il suo consenso esclusivamente sulla base della lettera della norma citata, non sollevando questioni circa il merito della richiesta.

Il tribunale ritiene corretta la richiesta dell'imputato sia sotto il profilo della qualificazione giuridica della fattispecie, sia sotto il profilo delle attenuanti proposte e della condizionale e reputa non sussistere, alla luce dell'istruttoria sin qui compiuta, gli estremi di cui all'art. 129 del c.p.p. Pertanto la questione sollevata dalla difesa appare rilevante, posto che la sua risoluzione incide appunto sulla adottabilità dell'istituto del patteggiamento.

2. — Sulla manifesta infondatezza.

Nel valutare la fondatezza o meno della questione sollevata appare preliminare analizzare la natura della norma di cui all'art. 248 con riferimento a quella di cui all'art. 444 del c.p.p.; in particolare appare preliminare stabilire se tali istituti abbiano natura processuale ovvero sostanziale giacché nel primo caso infondata sarebbe la questione proposta alla luce del principio *tempus regit actum* che disciplina la successione delle leggi processuali nel tempo.

Indubbiamente l'istituto del patteggiamento in via ordinaria e in via transitoria esplica efficacia squisitamente processuale determinando una modifica del rito applicabile.

~~Peraltro gli effetti ulteriori che tale norma produce sul piano della quantificazione della pena e della esclusione di pene accessorie hanno sicuramente carattere sostanziale; ciò non può essere messo in dubbio anche alla luce delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 66/1990 la dove, trattando dell'istituto del giudizio abbreviato — del tutto simile al patteggiamento per quanto qui interessa — ha riconosciuto che «l'accordo delle parti sul rito ha pure un effetto sul merito: in caso di condanna tale accordo comporta, invero, una diminuzione della pena per il solo fatto dell'adozione del rito speciale». Né l'esempio fatto dal p.m. appare del tutto pertinente: è vero infatti che anche il provvedimento di amnistia ha effetti sostanziali — l'estinzione del reato — e che non è mai stata sollevata questione di costituzionalità per disparità di trattamento fra imputati rientranti o esclusi dall'operatività del provvedimento solo in relazione alla data del commesso reato; ma ciò costituisce riprova di quanto si asserisce giacché mai può porsi questione di disparità di trattamento fra situazioni diverse quali sono quelle con differenti dati di commissione del reato.~~

Ciò premesso è pertanto evidente la disparità di trattamento sostanziale che la norma di cui all'art. 248 cit. produce con riferimento alle due categorie di imputati (del medesimo reato commesso in identica data) che si trovano rispettivamente nella fase processuale precedente o in quella successiva all'apertura del dibattimento; disparità di trattamento collegata a circostanza del tutto occasionale ed indipendentemente dalla volontà dell'imputato, non essendo la fissazione del processo nella disponibilità del medesimo.

Viene in rilievo, fatte tali premesse, la disciplina dettata in tema di successione nel tempo di leggi penali dall'art. 2 c.p. In proposito si è sostenuto che il principio di irretroattività della legge penale costituzionalmente statuito dall'art. 25 secondo comma dovrebbe essere necessariamente integrato da quello di cui al citato art. 2 sul principio di applicazione della legge più favorevole al reo. Ciò a parere del tribunale appare condivisibile non tanto sotto il profilo della attribuzione di forza costituzionale al principio di cui all'art. 2 del c.p., quanto sotto quello di riconoscimento al medesimo di rilevanza costituzionale, nel senso che una norma che intendesse contravvenire a tale principio dovrebbe rispondere a principi anch'essi di rilevanza costituzionale.

Tali diversi principi costituzionali potrebbero individuarsi, per quel che qui interessa, in quelli garantiti dall'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo del buon andamento dell'attività giudiziaria. È infatti del tutto ovvio che a tale principio si ispirino le norme di cui agli artt. 248 della disposizione transitoria e 444 del c.p.p.: l'effetto deflattivo da loro originato perseguirebbe proprio lo scopo di meglio sfruttare le risorse di persone e mezzi dell'apparato giudiziario.

Il legislatore del 1989 ha inteso in realtà perseguire un intento deflattivo di maggiore portata rispetto a quello che si ricaverebbe dalla semplice lettura dell'art. 444. Infatti l'aver previsto l'applicabilità in via transitoria anche sugli istituti previsti dall'art. 599 in sede di appello autorizza a ritenere che l'intento di fondo fosse quello di evitare qualunque attività dibattimentale anche successiva all'apertura del dibattimento di primo grado, sfruttando a tal fine le procedure abbreviate.

Pertanto si appalesa irragionevole la limitazione posta dall'art. 248 della disposizione transitoria la dove non si prevede, per i dibattimenti già aperti alla data del 24 ottobre 1989, la possibilità di chiedere il rito speciale sia pure eventualmente fissando un congruo termine.

Con ciò si sarebbe evitata la differenza di trattamento fra i dibattimenti non ancora aperti e quelli già iniziati tenendo così conto della evidente impossibilità dell'imputato di richiedere l'applicazione della pena prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Una tale previsione avrebbe pienamente rispettato l'effetto deflattivo che ha informato l'intero sistema del nuovo c.p.p. comprese le norme transitorie dello stesso evitando la prosecuzione di dibattimenti in ipotesi anche lunghi e complessi seppur già iniziati e avrebbe inoltre pienamente rispettato il principio di rilevanza costituzionale dell'art. 2 del c.p.

Pertanto conclusivamente questo Tribunale ritiene che la disposizione di cui all'art. 248 delle disposizioni transitorie nella sua mancata previsione per i procedimenti in fase successiva all'apertura del dibattimento di un termine per chiedere il patteggiamento contrasti con l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione.

Il giudizio deve pertanto essere sospeso con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Lo Giudice Carmelino dell'art. 248 delle disposizioni transitorie del c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevede, per i procedimenti in fase successiva all'apertura del dibattimento di primo grado, un termine per esercitare la facoltà di richiedere l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p.;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia portata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Parlamento;
Sospende il giudizio in corso e dispone il rinvio a nuovo ruolo del procedimento.

Torino, addì 16 marzo 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0733

N. 372

*Ordinanza emessa il 16 febbraio 1990 dal tribunale di Patti
 nel procedimento penale a carico di Foraci Antonino*

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo la determinazione del p.m.

(C.P.P. 1988, artt. 438, 439 e 440).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ritenuto che il p.m. si è opposto al rito abbreviato chiesto dall'imputato;

Ritenuto che i difensori dell'imputato hanno eccepito la incostituzionalità degli artt. 438, 439 e 440 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 della Costituzione nella parte in cui non è prevista la motivazione del provvedimento con la quale il tribunale decide sulla opposizione del p.m., e non è tenuto a motivare il provvedimento di rigetto del rito, avendo tale provvedimento contenuto giurisdizionale in quanto influente nelle misure delle pene e perchè in tal modo viene riconosciuto al p.m. il potere di influire concretamente sulle determinazioni delle pene nonostante sia solo parte del processo e nelle parti in cui prevedono il parere del p.m. limitandosi così il diritto alla difesa e la soggezione del giudice alle sole leggi;

Rilevato che la questione così come proposta appare non manifestamente infondata in quanto, sul dissenso non motivato del p.m., il giudice non può valutare se il dissenso stesso è privo di giustificazione al fine della diminuzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p. per l'ipotesi invece di consenso del p.m., con conseguente violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), non rilevandosi nelle due ipotesi alcuna differenza di posizione dell'imputato che giustifichi tale diversità di trattamento;

Ritenuta la questione rilevante nel presente giudizio in quanto il p.m. ha espresso dissenso senza motivazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 del c.p.p. in riferimento all'art. 3 della Costituzione nelle parti in cui non prevedono che il p.m. in caso di dissenso debba enunciare le ragioni e nelle parti in cui non prevede che il giudice possa ritenere ingiustificato tale dissenso e possa quindi applicare le diminuzioni di pena previste per l'ipotesi di consenso del p.m.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

Patti, addì 16 febbraio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0734

N. 373

*Ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 1990)
dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Catola Riccardo.*

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Applicazione della pena richiesta dall'imputato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 444 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei relativi procedimenti.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p. avanzata dall'imputato Catola e sulla conseguente eccezione di incostituzionalità sollevata nell'interesse dello stesso Catola sul presupposto che la stessa richiesta non è accoglibile a norma di quanto previsto dall'art. 248 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (d.-l. n. 271/1989); ascoltati gli altri difensori, anche di p.c., ed il p.m.;

Considerato che a norma del citato art. 248 delle norme di attuazione la richiesta di patteggiamento non sarebbe accoglibile, prevedendo detta disposizione che la richiesta sia avanzata «prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado»;

Rilevato, tuttavia, che con l'entrata in vigore del nuovo codice l'art. 248 delle norme di attuazione ha previsto che l'istituto del patteggiamento possa trovare applicazione anche con riguardo ai procedimenti in corso; istituto di natura processuale che comporta degli effetti sostanziali sotto il profilo dell'entità della pena alla quale taluno può essere assoggettato;

Considerato che non si ravvisa nessun plausibile e ragionevole motivo perché dell'istituto del patteggiamento debbano usufruire, con riguardo ai procedimenti in corso, solamente coloro nei cui confronti non siano state adempiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, e che debba determinarsi una disparità di trattamento (con effetti di natura sostanziale) nei confronti di coloro il cui processo non sia pervenuto ad una sentenza definitiva;

Ritenuto in definitiva che la eccezione è rilevante ai fini della definizione della posizione del Catola e che la stessa questione non può essere ritenuta manifestamente infondata;

Rilevato, peraltro, che il processo a carico degli altri imputati può avere il suo normale corso, dal momento che da parte di costoro non è stata avanzata richiesta alcuna, di talché la posizione del Catola deve essere stralciata:

P. Q. M.

Dichiara la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 248 del d.-l. n. 271/1989 non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone stralciarsi la posizione dell'imputato Catola e la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio a carico del predetto imputato Catola disponendo che copia della presente ordinanza venga trasmessa a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina procedersi oltre nel dibattimento a carico dei rimanenti imputati.

Firenze, addì 26 ottobre 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

MC0735

N. 374

*Sentenza emessa il 26 ottobre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 1990)
dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Ciattini Giovanni*

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Applicazione della pena richiesta dall'imputato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 444 del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei relativi procedimenti.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale n. 469/88 r.g. contro Ciattini Giovanni, nato a Empoli l'11 gennaio 1959, residente in Firenze, via del Lasca, 25; libero, presente, più altri, imputati:

a) ...*(Omissis)*...;

b) ...*(Omissis)*...;

Ciattini Giovanni:

c) del delitto di concorso in diffamazione aggravata e continuata commessa a mezzo stampa (artt. 110, 81 cpv 595, primo, secondo e terzo comma, 61, n. 9, del c.p., 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) perché in concorso con altra persona (nella qualità di giornalista autore di articoli di stampa, il Ciattini), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in Firenze, comunicando con più persone e cioè con il mezzo della stampa, offendeva la reputazione di Kolawole Meschi, detto Lele, nel frattempo deceduto, con l'attribuzione di un fatto determinato.

Più in particolare: in articoli di stampa apparsi sul giornale quotidiano «Il Corriere di Firenze - La Città» in data 18 e 19 dicembre 1986, a firma di Ciattini Giovanni, dal titolo «Un'inspiegabile infezione» e «Lele: manca il test decisivo», dopo aver dato validi elementi per identificare Kolawole Meschi, riportando l'intervista di cui *sub a)* n. 2, che il Cocchi sapeva essere destinata alla pubblicazione a mezzo stampa, si avanzava l'ipotesi che il bambino fosse affetto da AIDS, circostanza poi risultata non vera, divulgando così una notizia offensiva della reputazione del minore e destinata a rimanere segreta.

Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto, ...*(Omissis)*...;

d) ...*(Omissis)*...;

FATTO

...*(Omissis)*.

Indi concludevano i difensori degli altri imputati: Quello del Ciattini, poiché anche costui avanzava richiesta di «patteggiamento», nel concludere eccepiva la stessa eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa del Catola.

DIRITTO

Va preliminarmente affrontata la questione sollevata dalla difesa del Ciattini con riferimento alla richiesta da quest'ultimo avanzata di applicazione della pena su richiesta. Ed in proposito il collegio non può che ribadire quanto statuito con la odierna ordinanza con cui, su eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato Catola, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 248 del d.-l. n. 271/1989 con riferimento all'art. 3 della Costituzione. In realtà, a norma del detto art. 248, per i procedimenti penali instauratisi con vecchio rito la richiesta di patteggiamento può essere accolta ove avanzata «prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, con ciò automaticamente escludendo dalla possibilità di fruire del più favorevole trattamento per l'imputato previsto dall'art. 444 ultimo comma del c.p.p., tutti quegli imputati i processi a cui carico abbiano superato quella fase processuale, pur non essendo stata definita la loro posizione, così come gli altri imputati che di quel trattamento possono fruire per non aver oltrepassato i loro processi quella fatidica fase, con sentenza passata in cosa giudicata.

Or pare al collegio che una tale discriminazione tra imputati che sostanzialmente travansi nella medesima posizione processuale, cioè di imputati in attesa di giudizio, sia stata irrazionalmente operata dal legislatore, in maniera tale che non può escludersi la violazione dell'art. 3 della Costituzione. Né va dimenticato che nel caso di specie si tratta di una norma processuale relativa ad un istituto processuale che ha dei notevoli effetti di carattere sostanziale relativamente alla pena da applicarsi all'imputato.

Non sfugge al collegio che nel succedersi di norme nel tempo il legislatore è tenuto, appunto con norme transitorie, di attuazione e di coordinamento, a disciplinare l'ambito di operatività delle nuove norme processuali con riferimento ai processi instauratisi con vecchio rito, e non è certo questo che si censura, quanto il fatto che nel compiere tale opera non pare che sia consentito al legislatore di operare, come si diceva, discriminazioni tra soggetti nella medesima posizione, differenziati solo dallo spirare di un termine che quella posizione sostanzialmente non muta.

Quanto agli effetti sostanziali di cui dianzi si parlava, è appena il caso di rilevare come la applicazione del detto istituto non solo comporti sensibili riduzioni della irroganda pena, ma anche escluda la applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza.

Né può dirsi che il criterio adottato dal legislatore risponda all'esigenza di politica criminale su cui il detto istituto si fonda, cioè quella di evitare le lungaggini del dibattimento, essendo noto come le norme che disciplinano l'istituto in questione prevedano la applicazione della pena su richiesta anche dopo la chiusura del dibattimento.

È inutile, infine, sottolineare la rilevanza della eccezione ai fini della definizione della posizione degli imputati Catola e Ciattini che hanno fatto esplicita richiesta di «patteggiamento».

Di conseguenza va dichiarata non manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata nell'interesse di Ciattini Giovanni; la posizione di tale imputato va stralciata dal presente procedimento e gli atti a lui relativi, unitamente alla presente sentenza, vanno trasmessi alla Corte Costituzionale, con sospensione del giudizio a carico dell'imputato sino alla decisione di quel giudice di costituzionalità.

...(Omissis)...

P. Q. M.

...(Omissis)...

Dichiara la questione di illegittimità costituzionale sollevata nell'interesse di Ciattini Giovanni, in relazione all'art. 248 del d.-l. n. 271/1989 con riferimento all'art. 3 della Costituzione non manifestamente infondata;

Dispone stralciarsi la posizione del Ciattini e la trasmissione di questa sentenza e dei relativi atti alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio a carico del predetto Ciattini;

Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere;

Firenze, 26 ottobre 1989

Il presidente: GIUBILARO

Il giudice est.: PENNISI

Il cancelliere: PUMPO

N. 375

Ordinanza emessa il 18 ottobre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 1990) dal tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso proposto da Del Cornò Olga contro l'E.N.P.A.S.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti statali - Indennità di buonuscita - Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti pubblici ed, in particolare, ai dipendenti degli enti locali - Riferimento critico alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, ritenuta dal giudice rimettente superata dalle successive pronunce della Corte (sentenze nn. 763/1988 e 821/1988).

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4049/83 reg. gen., proposto da Del Cornò Olga, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Del Matto con il quale è domiciliata in Napoli, Galleria Umberto I, n. 8, contro l'Ente nazionale assistenza e previdenza dipendenti statali (E.N.P.A.S.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale è domiciliato in Napoli, via A. Diaz, n. 11, per l'accertamento del diritto al pagamento delle differenze dovute e non corrisposte in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita, con conseguente condanna al pagamento delle relative somme ritenute spettanti, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Ente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 18 ottobre 1989 la relazione del dott. Guido Romano;

Uditi altresì l'avv. del Matto per la ricorrente e l'avv. Clemente del foro erariale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato al residente ente il 26 settembre 1983 e depositato il 15 ottobre successivo, la signora Del Cornò Olga ha chiesto l'accertamento del diritto al pagamento delle somme spettante per rivalutazione monetaria ed interessi legali per il mancato pagamento, nei termini previsti dall'art. 7 della legge n. 75/1980, dell'indennità di buonuscita; alla riliquidazione sulla base di anni 25 e non 15 (come calcolati) della stessa indennità, in virtù del servizio non di ruolo svolto e non computato, con interessi e rivalutazione monetaria; al computo del *quantum* dell'indennità anzi letta, commisurata al 100% e non all'80% di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo; all'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel computo dell'indennità da liquidare, così come previsto per tutti gli altri pubblici dipendenti. In relazione a tali due ultimi capi di domanda ha, subordinatamente, sollevato questione di costituzionalità in relazione all'art. 3 Costituzione.

Con memoria ha poi ulteriormente precisato la propria domanda, relativamente alla base contributiva da calcolare, chiedendo in breve la valutazione dei miglioramenti economici conseguiti per effetto dalla legge n. 432/1981, di conversione del d.l. n. 283/1981. Ha altresì illustrato nuovamente le tesi già svolte in ricorso ribadendo conclusivamente la richiesta di condanna dell'ente intimato.

L'E.N.P.A.S., costituitosi in giudizio con il patrocinio della avvocatura erariale, con memoria depositata il 6 ottobre 1989 ha argomentato in ordine all'infondatezza del ricorso del quale ha chiesto la reiezione perché infondato.

All'udienza del 18 ottobre 1988, uditi i difensori delle parti, il ricorso è stato rimesso in decisione.

Con decisione assunta nella stessa camera di consiglio sono state accolte alcune delle domande proposte dalla ricorrente (interessi e rivalutazione monetaria sulle somme erogate in ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 7 della legge n. 75/1980 e riliquidazione dell'indennità di buonuscita, avendo presenti i miglioramenti economici conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 432/1981) mentre sono state ritenute infondate tutte le restanti domande.

In particolare, sono state ritenute infondate, per quel che qui rileva, le richieste di accertamento del diritto ad ottenere il computo dell'indennità di buonuscita sulla base del 100% e non anche dell'80% di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo e dell'indennità integrativa speciale, ostandovi la inequivoca portata letterale delle norme di cui agli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973.

In conseguenza di quanto sopra si è reso necessario l'esame delle eccezioni di incostituzionalità sollevate con riguardo alle citate norme degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, per asserito conflitto delle medesime norme con l'art. 3 della Costituzione. Mentre però è stata ritenuta manifestamente infondata l'eccezione sollevata con riguardo al computo dell'indennità di buonuscita sulla base dell'80% del dodicesimo di stipendio annuo, non essendo emerse, a parere del Collegio, ragioni tali da consentire una riproduzione della relativa questione, dopo l'emissione della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 25 febbraio 1988, a diverso avviso è pervenuto lo stesso Collegio per ciò che concerne il computo dell'indennità integrativa speciale. È stata, quindi, disposta la sospensione del giudizio, limitatamente alla parte di domanda giudiziale da ultimo citata, e la rimessione degli atti al Giudice delle Leggi con separata ordinanza di nari data.

La domanda, proposta in via principale, di accertamento del diritto ad ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e, quindi, la riliquidazione di quest'ultima, non può, allo stato della legislazione vigente, essere accolta per le ragioni esposte nella decisione di pari data assunta da questo stesso Collegio e riassunte nella parte in fatto della presente ordinanza. Diventa, dunque, rilevante la questione di costituzionalità sollevata dalla ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui dette norme — in asserita violazione dell'art. 3 costituzione — escludono che dell'indennità integrativa speciale possa tenersi conto ai fini della determinazione della base contributiva e, conseguentemente, dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Né pare revocabile in dubbio che detto requisito nella specie sussiste, atteso che soltanto a seguito dell'eventuale declaratoria di incostituzionalità delle denunciate norme è possibile accogliere la pretesa avanzata della ricorrente anzidetta.

La stessa questione può poi ritenersi non manifestamente infondata — per quel che riguarda la violazione del già citato art. 3 della Costituzione — sulla base delle motivazioni invero già rassegnate dal T.A.R. del Lazio con ordinanza n. 470 del 12 marzo 1989 che il collegio condivide.

È stato, infatti, giustamente rilevato:

1) che per i dipendenti degli enti locali l'I.N.A.D.E.L. eroga, all'atto del loro collocamento a riposo, una indennità premio di fine rapporto che, benché abbia la stessa natura previdenziale dell'indennità di buonuscita prevista per i dipendenti statali, è tuttavia calcolata tenendo conto anche dell'indennità integrativa speciale, in esecuzione di quanto prevede espressamente l'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299;

2) che la Corte costituzionale con la sentenza 25 febbraio 1988 n. 220 ha ribadito il proprio orientamento secondo il quale la valutazione comparativa tra le due citate indennità non può essere limitata a singole disposizioni delle rispettive normative atteso che queste non possono essere estrapolate dal complessivo quadro normativo nel quale sono collocate;

3) che sono, intervenute — successivamente a tale pronunzia del giudice delle leggi (n. 220/1988) — due ulteriori, importanti sentenze dello stesso giudice che ben possono far ritenere superato il predetto negativo orientamento e cioè le sentenze n. 763 del 30 giugno 1988 e n. 821 del 14 luglio 1988;

4) che, in particolare, con la prima di esse, la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che tra le varie indennità di fine rapporto possono bensì sussistere differenze di dettaglio inerenti alla peculiarità propria di ciascuna, ma nella sostanza esse sono analoghe ed omogenee per finalità da realizzare, sicché la loro disciplina sostanziale e fondamentale non può essere differente e che «proprio per la omogeneità delle due indennità (premio di servizio o buonuscita)... non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione la sostanziale disparità di trattamento degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti statali», ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 152 (nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) che prevedevano, per il conseguimento dell'indennità di premio di servizio, posizioni più restrittive rispetto a quelle dettate per il conseguimento dell'indennità di buonuscita;

5) che con la seconda, (14 luglio 1988, n. 821) la stessa Corte costituzionale, dopo aver evidenziato che «le due indennità (premio di servizio o buonuscita) risultano ormai completamente equiparate «e che» pertanto non trovano più razionale e adeguata giustificazione le norme che le assoggettavano ad un differente trattamento, tanto più che questa Corte più volte aveva segnalato al legislatore la necessità di dettare una disciplina della indennità di fine servizio, erogata agli impiegati di enti pubblici e ai loro superstiti, uniforme rispetto a quella propria indennità di buonuscita

erogata ai dipendenti statali», ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni della legge n. 152/1968 che per i collaterali dei dipendenti degli enti locali subordinano il diritto all'erogazione dell'indennità premio di servizio a condizione più restrittive rispetto a quelle previste per il conseguimento delle indennità di buonuscita da parte dei collaterali dei dipendenti dello stato;

6) che appare, dunque, evidente — alla stregua delle predette sentenze — come, attualmente, il predetto orientamento della Corte costituzionale di non considerare compatibili singole disposizioni degli ordinamenti previdenziali possa considerarsi ancora valido soltanto con riferimento a quella disposizione ovvero a quel complesso di disposizioni — di cui è richiesta la verifica di costituzionalità per violazione del principio di eguaglianza — che non abbiano autonomia e rilevanza nell'ambito del sistema normativo del quale fanno parte;

7) che, infine, in relazione a tale ultima notazione non sembra possa ragionevolmente escludersi che la determinazione degli elementi computabili ai fini del trattamento previdenziale di fine servizio rivesta una grande importanza, avuto riguardo alla circostanza che, nella specie, si tratta di considerare o meno ai predetti fini un emolumento che progredisce con il passare degli anni e che acquista un peso sempre più rilevante nella complessiva voce stipendiale, cosicché la sua computabilità può comportare elevati incrementi della indennità di buonuscita;

8) che, però, sotto il profilo degli oneri finanziari che conseguirebbero per l'erario, è altresì da sottolineare come l'eventuale computo dell'indennità integrativa speciale sarebbe naturalmente mitigato dall'assoggettamento a contributo di quest'ultima.

In conclusione, va ribadita la non manifesta infondatezza della esaminata questione di costituzionalità atteso che le norme denunciate paiono creare una ingiustificata e grave disparità di trattamento tra dipendenti statali e degli enti locali ai fini del computo o meno dell'indennità integrativa speciale tra gli elementi utili per determinare la misura della indennità di buonuscita spettante.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base contributiva e dalla conseguente base di calcolo dell'indennità di buonuscita;

Conferma la sospensione in parte qua del giudizio in corso, come già disposto con sentenza parziale di pari data, ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché di comunicarla ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 ottobre 1989.

Il presidente: PISCIOTTA

Il primo referendario estensore: ROMANO

90C0737

N. 376

Ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra l'I.A.C.P. della provincia di Napoli e Colucci Rosa

Edilizia economica e popolare - I.A.C.P. - Assegnazione in locazione di alloggi - Successione in caso di morte dell'assegnatario - Aveni diritto - Omessa inclusione del convivente *more uxorio* - Irragionevolezza - Mancata tutela della abituale convivenza - Richiamo alla sentenza n. 404/1988.

(D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 12).

(Cost., art. 2 e 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado di appello iscritta al n. 15945 del ruolo generale contenzioso del 1984 avente ad oggetto: opposizione a decreto di rilascio di alloggio popolare, tra l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli in persona del legale rappresentante *pro-tempore* elettivamente domiciliato in Napoli alla via Duomo, 202, presso l'avv. Giancarlo Rinaldi dal quale è rappresentato e difeso, appellante, e Colucci Rosa elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Calenda, 15, presso l'avv. Alfonso Cozzolino che la rappresenta e difende, appellata;

Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli (I.A.C.P.) proponeva nei confronti di Colucci Rosa appello con atti del 17 aprile 1984 avverso la sentenza del pretore di Napoli del 14 febbraio 1984 con cui veniva accolta l'opposizione formulata da essa Colucci, convivente *more uxorio* con Polverino Luigi in atto deceduto e già assegnatario in locazione semplice dell'alloggio popolare in Napoli al viale Colli Aminei, 115, avverso il decreto del presidente dell'istituto ad oggetto il rilascio del quartino siccome detenuto dalla Colucci senza titolo alla successione;

che l'appellata Colucci invoca gli effetti della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede fra le categorie dei successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente *more uxorio*;

Considerato che la presente fattispecie non è regolata dal predetto art. 6 della legge n. 392/1978, sebbene dall'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica circa le categorie dei successibili e le relative modalità nel diritto di assegnazione in luogo dell'assegnatario deceduto e che recita: «In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purché conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge supersite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado»;

che anche per le tipiche finalità dell'istituto — assicurare l'alloggio più che *intuitu personae*, con riguardo alla famiglia legale o di fatto dell'assegnatario defunto, *occasione rei* per garantirlo prioritariamente ai cittadini che versano in più disagiate condizioni — la suddetta norma è evidentemente di natura speciale, di ordine pubblico e quindi di stretta interpretazione, sicché l'atto di assegnazione in locazione semplice, sulla base delle apposite graduatorie, non è assimilabile, per gli effetti richiesti, al rapporto di locazione disciplinato in regime privatistico generale dall'art. 6 della legge n. 392/1978;

che tanto più emerge tale inapplicabilità in forza dell'espressa deroga operata dal legislatore con l'art. 26, lett. b), della stessa legge n. 392/1978 con cui restano esclusi dall'intero regime di cui al capo primo della legge — e quindi anche dall'art. 6 che rientra in tale capo — i contratti di locazione relativi «ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale», come quello di specie;

Ritenuto, però, che per le ragioni espresse dalla Corte costituzionale sorge fondatamente il sospetto di illegittimità costituzionale del suddetto regime speciale per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, per la medesima irragionevolezza della esclusione del convivente *more uxorio* dalle categorie dei successibili nell'ambito di una norma che mira a tutelare, a garanzia di un diritto inviolabile del cittadino, l'abituale convivenza;

P. Q. M.

L'etto l'art. 23, secondo, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui — in violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione — non prevede fra le categorie dei successibili nella titolarità dell'assegnazione in locazione semplice dell'alloggio in caso di morte dell'assegnatario, il convivente more uxorio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina la sospensione del giudizio in corso;

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata, a cura del cancelliere, alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 4 aprile 1990

Il presidente: RUSSO DE CERAME

Il cancelliere: GIAMBONE

N. 377

*Ordinanza emessa il 2 marzo 1990 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Bosco Franco e S.I.P. ed I.N.P.S.*

Lavoro (rapporto di) - Cure idrotermali - Diritto al trattamento di cui all'art. 2110 del c.c. per le cure predette solo se, per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, non dilazionabili sino al periodo di congedo feriale - Ingiustificata disparità di trattamento dei malati a seconda della differibilità o meno della cura - Lesione del diritto alla salute, del principio della retribuzione sufficiente, nonché del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 559/1987 e 616/1987).

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 13, terzo comma, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3, 32, 36, 38 e 102).

IL PRETORE

Letti gli atti;

Pronunciata la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, r.g.l. n. 1720/89, promosso da Bosco Franco, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Cicculli, ricorrente, contro la S.I.P. — Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv.to Giorgio Frus, convenuta, e contro l'I.N.P.S. — Istituto nazionale della previdenza sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Abate e Michele Petrucciano, terzo chiamato in causa.

1. — Con proprio ricorso il signor Bosco Franco ha convenuto in giudizio la soc. S.I.P., proprio datore di lavoro, per ottenerne la condanna al pagamento dell'indennità di malattia, *ex art. 2110 del c.c.*, relativa al periodo 20 maggio -2 giugno 1984, nel quale egli si assentò dal lavoro per fruire di cure termali, in forza dell'art. 13, terzo comma, del d.-l. n. 463/1983 conv. nella legge n. 638/1983.

Nel costituirsi in giudizio la parte datoriale ha chiesto di esseré assolta dalla domanda, osservando tra l'altro:

a) che i propri dipendenti possono godere delle ferie, compatibilmente con le esigenze aziendali, in qualunque periodo dell'anno e, pertanto, che possono sempre utilizzare congedi straordinari per le cure termali;

b) che nella specie fa difetto il requisito legale *ex art. 13 legge n. 638/1983* della indifferibilità delle cure, così da giustificare fuori dei periodi di ferie, come del resto attestato dalla certificazione 18 maggio 1984 in atti, proveniente dal servizio sanitario nazionale; talché non può essere invocata la tutela *ex art. 2110 del c.c.*

A seguito di chiamata in causa si costituiva pure l'I.N.P.S. ed eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda *ex art. 443 del c.p.c.*, per non essere mai stata presentata dall'attore alcuna istanza in via amministrativa.

Quanto al merito, chiedeva il rigetto del ricorso, attesa la differibilità, nella specie, delle cure oggetto di causa.

2. — Ciò posto, il pretore osserva quanto segue all'esito dell'istruttoria e della discussione della causa.

L'eccezione di inammissibilità della domanda *ex art. 443 del c.p.c.*, proposta in via preliminare dall'I.N.P.S., appare infondata.

Oggetto di causa è infatti l'indennità di malattia, la quale, ai sensi dell'art. 1 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è di competenza del datore di lavoro, salvo conguaglio nei confronti dell'I.N.P.S.

Non sussiste quindi un rapporto diretto tra assicurato e Istituto previdenziale; talché non è ipotizzabile *ex art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533*, alcuna previa domanda in via amministrativa.

Né in senso contrario può essere invocato l'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che ha attribuito al comitato provinciale dell'I.N.P.S. le decisioni in via definitiva sui provvedimenti dell'Istituto concernenti le prestazioni economiche di malattia.

La norma va infatti riferita ai casi in cui il lavoratore sia direttamente tenuto a presentare domanda all'I.N.P.S. ai sensi del sesto comma dell'art. 1 del d.-l. n. 663/1979 ovvero insorga controversia tra datore e istituto, in sede di conguaglio tra contributi e indennità di malattia.

3. — La domanda appare viceversa inaccoglibile, nel merito, tenuto conto del combinato disposto dell'art. 13 della legge n. 638/1983 e dell'art. 2110 del c.c., nell'interpretazione fornitane dalla suprema Corte con la sentenza ss.uu. n. 5634 del 17 ottobre 1988.

Nella specie le cure idrotermali risultano infatti certamente differibili, come emerge dalla deposizione dei sanitari ascoltati in istruttoria, pur rispondendo esse ad effettive esigenze terapeutiche in relazione alla patologia cronica da cui l'attore è affetto (bronchite asmatica cronica) e pur operando o contribuendo ad operare una sicura regressione di tale malattia (cfr. deposizione dott. Berra, p. 9).

L'autorevole interpretazione del supremo collegio ora richiamata può attualmente considerarsi «diritto vivente», giacchè ampiamente seguita dalla giurisprudenza, come attestano (tra le numerosissime) le seguenti pronunce:

a) tribunale Torino, 25 febbraio 1988 (in Giur. piem., 1989, 120), ove si legge che «ai fini della retribuità del relativo periodo» è necessario che le cure idrotermali presentino *ex art. 13 del d.-l. n. 463/1983* «i prescritti caratteri di urgenza, effettiva esigenza, indifferibilità fino al periodo feriale»;

b) pretore Torino, 12 dicembre 1988 (ivi, 126), ove si sottolinea la «necessità che vi sia una reale esigenza da parte del lavoratore di effettuare le cure in periodo extraferiale» e financo che la «motivata prescrizione» del medico ~~usd, alla corte del fatto che tali cure~~ «debbono essere eseguite con conveniente tempestività nel periodo extraferiale»;

c) pretore La Spezia, 24 aprile 1989 (in Informaz. prev., 1989, 1289), ove si legge che «la tutela predisposta dall'art. 2110 del c.c. opera quando sia riscontrata l'esistenza, nel soggetto, di uno stato patologico che rende la prestazione temporalmente inesigibile per l'accertata necessità, non dilazionabile sino alle ferie annuali od ai congedi ordinari, di sottoposizione agli specifici trattamenti idrotermali, a fini terapeutici o riabilitativi»;

d) pretore Bologna, 27 giugno 1989 (in Dir. e prat. lav., 1989, 3077), ove si sottolinea l'«esigenza — giustificativa dell'assenza per cure idrotermali — dell'esistenza nel soggetto di uno stato patologico tale da non rendere dilazionabile le cure stesse sino ai congedi ordinari»;

e) pretore Milano, 3 luglio 1989 (ivi 1989, 2836), secondo cui, ove risulti accertato in causa che «le cure non sono indifferibili (come sarebbe necessario)», ne consegue che al prestatore «non spetti la richiesta retribuzione».

Orbene, l'art. 13, terzo comma, del d.-l. n. 473/1983, conv. nella legge n. 638/1983, come sopra inteso, pare porsi in contrasto con gli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione. Non assicura infatti, nel caso di specie, caratterizzato dalla presenza di patologia in atto, dalla rispondenza delle cure termali ad effettive esigenze terapeutiche, infine dall'idoneità di tali cure a provocare una regressione della malattia, la tutela prevista dall'art. 2110 del c.p.c.

Si rende pertanto necessaria una nuova rimessione degli atti al giudice delle leggi.

4. — Al fine di illustrare la questione occorre prendere le mosse dalla sentenza n. 559/1987 della Corte costituzionale che individua con chiarezza e precisione alcuni punti fermi, dai quali non ci si può discostare, senza con ciò determinare la violazione dei precetti costituzionali.

Essi possono essere così sintetizzati:

a) equiparazione tra stati patologici acuti e affezioni croniche e sussunzione di ambedue le patologie nel concetto di «malattia» di cui all'art. 2110 del c.c.;

b) affermazione che la tutela della salute, al cui presidio è posto l'art. 32 della Costituzione, non può essere limitata alle affezioni acute;

c) riconferma del principio che il lavoratore ha diritto al trattamento economico di malattia non solo in caso di incapacità lavorativa direttamente ed immediatamente determinata da stati patologici acuti, ma anche in vari altri casi (come nei periodi di sottoposizione ad accertamenti clinici connessi all'insorgenza di gravi malattie o in quelli di degenza ospedaliera per accertamenti prodromici ad operazioni chirurgiche), nei quali non è ravvisabile un attuale impedimento al lavoro a causa diretta di malattia e pur tuttavia la prestazione stessa deve ritenersi temporaneamente inesigibile;

d) enunciazione del criterio interpretativo dell'art. 13, terzo comma, che deve essere inteso «nel senso che le cure idrotermali ivi disciplinate sono quelle per le quali risulti accertata la reale esigenza — per il conseguimento dei divisati scopi terapeutici o riabilitativi — che esse siano effettuate in periodo extra-feriale».

In tal modo la Corte ha, da un lato, ridefinito l'evento protetto dall'art. 2110 del c.c., alla luce dei principi contenuti negli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione; dall'altro, ha riconosciuto nella fattispecie disciplinata nell'art. 13 della legge n. 638/1983 «un'ipotesi che rientra a pieno titolo nell'ambito della tutela della salute garantita dall'ordinamento», tale da comportare «le conseguenze generalmente collegate all'assenza per malattia: diritto al mantenimento del posto di lavoro e diritto ad un adeguato trattamento economico durante il periodo di cura» (così G. De Simone, la Corte costituzionale e le cure termali in «Lavoro e diritto», n. 1/1989, p. 165).

È ovvio, in tale prospettiva, che non ricorrendo l'ipotesi di legge («effettive esigenze terapeutiche o riabilitative»), le cure idrotermali potrebbero essere effettuate solo durante le ferie annuali, come del resto si ricava da una lettura a contrario della norma. A ciò (e non ad altro) ha voluto alludere il giudice delle leggi, con il riferimento, nel passo di cui sopra, al periodo feriale.

5. — Pare al pretore che, nell'enunciare il principio di diritto di cui alla citata sentenza n. 5634/1988, le sezioni unite si siano discostate ampiamente dall'insegnamento della Corte costituzionale di cui si è dato conto sopra.

Hanno infatti affermato (cfr. punto 5 della motivazione riportata in Foro it., 1088, I, col. 3265) che l'indennità di malattia spetta solo ove sussista «l'accertata necessità, non dilazionabile sino alle ferie annuali o ai congedi ordinari, di sottoposizione del dipendente a specifici trattamenti idrotermali...», i quali debbono quindi essere eseguiti «con conveniente tempestività nel periodo extraferiale».

In tal modo le s.u. hanno operato un autentico *répêchage* di requisiti che parevano definitivamente superati, quali la «necessità non dilazionabile» e l'«indifferibilità» delle cure, ricavabili dall'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 526, ma non dai successivi testi di legge e ripudiati dalla Corte costituzionale al par. 10 della sentenza n. 559/1987, laddove parla di «requisiti impropri e troppo restrittivi».

Non solo, ma hanno anche fornito una lettura del cit. art. 13, terzo comma, contrastante, oltre che con la pronuncia del giudice delle leggi, con vari principi costituzionali, come emerge da quanto segue.

6. — Un primo profilo di incostituzionalità riguarda la stessa proponibilità, in sede medico-legale e con riferimento alle cure idrotermali, della distinzione tra «cure differibili» e cure «non differibili» o, che è lo stesso, tra cure da attuare con «opportuna tempestività» e quelle per le quali non è dato ravvisare tale requisito.

Invero le cure termali sono, per loro natura, sempre differibili, come attestato dai sanitari ascoltati in istruttoria.

Dalla loro effettuazione non deriva infatti un beneficio immediato né un danno immediato dalla loro procrastinazione; concorrendo esse, in buona sostanza, a condurre il soggetto, migliorando la sua patologia o contribuendo a non peggiorarla, ritardandone il decorso, a migliori condizioni di vita e di cenestesi, assolvendo normalmente anche ad una funzione preventiva.

Talché la situazione emergente dagli atti di causa, con riferimento al ricorrente, alla patologia da cui è affetto e al rapporto tra malattia e terapia sotto il profilo temporale, rappresenta un che di tipico e costante in materia di cure idrotermali.

Ma se così stanno le cose, è indiscutibile l'irragionevolezza della disposizione in oggetto. Essa infatti si basa su un presupposto concretamente irrealizzabile e diventa di fatto inapplicabile dal giudice. In tal modo è impedita, in violazione dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, l'esplicazione stessa della funzione giurisdizionale, in quanto il giudice è chiamato ad applicare una norma impossibile.

Tale irragionevolezza determina altresì la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 13, terzo comma, cit. è stato predisposto al fine di fornire una più penetrante tutela al diritto costituzionale alla salute. In realtà e tenendo conto della lettura fornita dalla s.u., la norma sortisce un effetto contrario a quello avuto di mira.

Chi ha usufruito di un ciclo di cure termali potrà bensì dimostrare che esse sono da connettere ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, ed è questa in effetti la prova fornita dall'attore in questa causa. Non potrà invece comprovare che non erano differibili fino al periodo di fruizione delle ferie e cioè che dovevano essere effettuate con conveniente tempestività, rispetto al periodo di congedo feriale (periodo, nella specie, stante la struttura della convenuta, neppure individuabile).

Là qual cosa è del resto attestata dall'esito dei giudizi di merito intesi ad ottenere dal datore o dall'I.N.P.S. l'indennità di malattia correlata al periodo di sottoposizione al ciclo di cure idrotermali, in cui il giudice ha fatto tesoro dell'insegnamento delle S.U.. Essi terminano infatti, immancabilmente, con una pronuncia di rigetto, la quale fa seguito, nell'iter logico della motivazione, al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine ai requisiti di cui sopra (cfr., in proposito, le sentenze sopra citate).

7. — Appaiono inoltre violati gli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione. Soggetti in situazioni omogenee (malati cronici o recidivanti) vengono infatti trattati in modo disuguale, sia tra loro che in relazione ai malati acuti; talché risulta contemporaneamente vulnerato il diritto costituzionalmente tutelato di chi soffre di tali affezioni a curarle convenientemente e del lavoratore ad avere adeguata copertura retributiva.

Invero, la malattia cronica o recidivante può comportare per il malato l'esigenza di curarsi (anche) tramite cure termali, allo stesso modo che la malattia acuta può comportare la necessità di terapia farmacologica.

Conseguentemente il costringere a rinviare le cure termali ad un'epoca futura, di fatto significa, ad avviso del pretore, impedire al malato di curarsi; in modo del resto non dissimile dall'impedire, in ipotesi, a chi ne abbia bisogno, di assumere dei farmaci.

In altre parole, se malattia cronica è malattia a tutti gli effetti e se è accertato — e debitamente documentato — che il trattamento termale è (come nella specie) utile ed opportuno per la cura di tale affezione, non si vede la ragione per differenziarlo dalle terapie proprie delle malattie acute; essendo irrilevante che non abbia efficacia esclusiva o definitiva, ma solo coadiuvante e complementare.

Né appare plausibile il differenziare malati cronici tra loro, sotto il profilo della differibilità o meno delle cure, senza con ciò ledere anche il diritto alla salute di costoro.

Il pretore del pretore, qualunque differenziazione (e quindi anche ammettendo per un momento che sia proponibile in sede medico-legale quella impostata sul dualismo differibilità-indifferibilità) si porrebbe in contrasto con i precetti costituzionali, non apparendo aderente alle linee già indicate da Corte costituzionale nella sentenza n. 559/1987.

Invero, una volta accertata la reale esigenza dell'effettuazione delle cure, in termini di congruità terapeutica del trattamento termale rispetto alla malattia e di presumibile beneficio alla salute del malato, sia pure non immediato, ma distribuito nel tempo secondo la caratteristica tipica di tale trattamento, ogni altra differenziazione appare ultronea poichè discrimina situazioni tra loro uguali, vulnerando altresì il diritto alla salute costituzionalmente tutelato.

8. — La norma in oggetto, come interpretata dalla ss.uu. non si sottrae inoltre, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, alle censure già mosse nelle ordinanze di remissione che diedero luogo alla pronuncia n. 559/1987 della Corte costituzionale, poichè configura una lesione del diritto ad una retribuzione sufficiente e dignitosa o, alternativamente, alle ferie. Pone infatti il lavoratore nella condizione di rinunciare, per curarsi o all'una o alle altre, facendone così venir meno, con le ferie, la funzione di ristoro psico-fisico delle energie consumate dal lavoro.

9. — A ciò aggiungasi che dopo la sentenza n. 616 del 30 dicembre 1987 della Corte costituzionale, che ha sancito l'illegittimità dell'art. 2109 del c.c., nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospenda il decorso, dovrebbe reputarsi inammissibile ogni possibile profilo di differibilità delle terapie idrotermali.

Se queste rispondono infatti ad effettive esigenze di cura e riabilitazione, allora è indubbio che in forza del disposto di legge di cui sopra non potrebbero ritenersi coincidenti con le ferie annuali, comportando anzi *de jure* il loro differimento temporale.

In difetto di ciò risulterebbe infatti violato l'art. 36, ultimo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.l. n. 463/1983 (conv. in legge n. 683/1983), in relazione agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, 36, primo e terzo comma, 38, secondo comma, 102, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui (tenuto conto, quale «diritto vivente», dell'insegnamento offerto dalle s.u., con la sentenza n. 5634/1988) assicura il trattamento di cui all'art. 2110 del c.c., in ipotesi (come provato nella presente causa) di cure idrotermali rispondenti ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, solo a coloro per i quali dette cure siano indifferibili o indilazionabili sino al periodo del congedo feriale; ancorando inoltre detto trattamento ad un dato (differibilità/indifferibilità delle cure) privo di consistenza in sede scientifica (medico-legale);

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 2 marzo 1990

Il pretore: CIOCCHETTI

N. 378

ordinanza emessa il 23 marzo 1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Albanese Rosolino e s.c.r.l. Cooperativa Piemonte e I.N.P.S.

lavoro (rapporto di) - Cure idrotermali - Diritto al trattamento di cui all'art. 2110 del c.c. per le cure predette solo se, per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, non dilazionabili sino al periodo di congedo feriale - Ingiustificata disparità di trattamento dei malati a seconda della differibilità o meno della cura - Lesione del diritto alla salute, del principio della retribuzione sufficiente, nonché del diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 559/1987 e 616/1987).

D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 13, terzo comma, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638). Cost., artt. 3, 32, 36, 38 e 102).

IL PRETORE

Letti gli atti:

Pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, r.g.l. n. 5145/89, promossa da Albanese Rosolino; rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Nicola, ricorrente, contro la Cooperativa Piemonte S.c.r.l., in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Castelletto e Pierangelo Scacchi, convenuta, e contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Abate e Michele Petrucciano, terzo chiamato in causa.

I. — Con proprio ricorso il sig. Albanese Rosolino ha convenuto in giudizio la Cooperativa Piemonte S.c.r.l., proprio datore di lavoro, per ottenerne la condanna al pagamento dell'indennità di malattia, ex art. 2110 del c.c., relativa al periodo 21 marzo-2 aprile 1988 nel quale egli si assentò dal lavoro per fruire di cure termali, in forza dell'art. 13, terzo comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 683/1983.

Nel costituirsi in giudizio la parte datoriale ha chiesto di essere assolta dalla domanda, osservando tra l'altro:

- a) che nella vicenda si era limitata ad uniformarsi all'orientamento dell'I.N.P.S. in materia di pagamento dell'indennità di malattia correlata al periodo di fruizione, da parte del lavoratore, delle cure termali;
- b) che secondo l'I.N.P.S. tale indennità non è dovuta ove le cure termali risultino differibili sino al periodo di fruizione delle ferie da parte del prestatore;
- c) che in tale situazione versava l'attore, affetto da anni da uno stato morboso cronico.

A seguito di chiamata in causa si è costituito l'I.N.P.S., chiedendo il rigetto del ricorso, atteso che nella specie le cure oggetto di causa risultano differibili. In proposito ha richiamato la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione 17 ottobre 1988, n. 5634, nella quale si legge: «Si richiede, a giustificazione dell'assenza per cure idrotermali, l'esistenza nel soggetto di uno stato patologico (...) il quale, pur non determinando di per sé una diretta ed immediata incapacità alla prestazione lavorativa, rende tuttavia questa temporaneamente inesigibile per la accertata necessità, non dilazionabile sino alle ferie annuali o ai congedi ordinari, di sottoposizione del dipendente a specifici trattamenti idrotermali»; talché «è proprio tale elemento (...) che spiega e giustifica (...) la riconducibilità di codesta ipotesi particolare di assenza dal lavoro nella sfera di protezione apprestata alla malattia dall'art. 2110 del c.c.».

Dopo l'audizione del dott. Giuseppe D'aleo che in data 16 febbraio 1988 visitò l'attore per conto dell'I.N.P.S., avviandolo così alle cure idrotermali, il pretore chiedeva all'Istituto previdenziale di chiarire:

- a) quali provvedimenti fossero stati adottati, in sede interna, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 559/1987;
- b) in quali ipotesi, secondo l'orientamento dell'I.N.P.S., dovessero ravvisarsi gli estremi per la tutela ex art. 2110 del c.c., a favore del lavoratore avviato alle cure idrotermali con regolare prescrizione ex art. 13 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463.

Alla richiesta rispondeva il direttore generale della sede centrale I.N.P.S. di Roma con lettera 21 febbraio 1990 del seguente tenore: «A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 559/1987 e delle successive disposizioni legislative intervenute nella materia, saranno impartite quanto prima definitive istruzioni generali alle dipendenze periferiche sui criteri applicativi da valere per l'erogazione ai lavoratori appartenenti a categoria avente diritto all'indennità di malattia delle relative prestazioni economiche a carico di questo Istituto durante i periodi di cure idrotermali.

In tale contesto verrebbero fornite apposite indicazioni...

...il riconoscimento dell'indennità di malattia avverrebbe verosimilmente, alle seguenti condizioni:

sussistenza del diritto al momento della prestazione idrotermale (rapporto di lavoro in atto ovvero permanenza del diritto ai sensi degli artt. 7 e 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 (operai industria), ancora in vigore in forza del disposto di cui all'art. 43 del d.l.l. 23 novembre 1944, n. 369);

formale richiesta della prestazione economica avanzata entro il termine annuale di prescrizione vigente nella materia (art. 6 della legge n. 128/1943) e mancato decorso, al momento della "liquidazione", ai sensi dell'art. 2943 del c.c. e seguenti del suddetto termine;

sussistenza delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa risultanti dalla autorizzazione alle cure rilasciata dalla u.s.l. o dall'I.N.P.S., rispettivamente per le cure dagli stessi Enti autorizzate (escluse quelle autorizzate dall'I.N.A.I.L.), per quanto riguarda i requisiti di ordine clinico.

Dopo la ricezione di tale missiva, le parti discutevano oralmente la controversia e formulavano le seguenti definitive conclusioni:

Parte ricorrente:

1) in via principale accogliersi la domanda, considerato che l'I.N.P.S. in persona del direttore generale nella sua lettera 21 febbraio 1990, in risposta all'ordinanza pretorile del 29 gennaio 1990, ha dichiarato che l'indennità di malattia compete ove sussistano i tre requisiti ivi specificati (tra cui non figura quello della indifferibilità delle cure fino al periodo di fruizione delle ferie) e che, nel caso in esame, i suddetti tre requisiti risultano esistenti;

2) in via subordinata trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, atteso che l'art. 13, terzo comma del d.-l. n. 463/1983, nella lettura proposta dalle sezioni unite con sentenza n. 5364/1988, assicura il trattamento ex art. 2110 del c.c. solo nell'ipotesi di indifferibilità delle cure termali fino al periodo delle ferie, in riferimento agli artt. 32, 36 e 38 della Costituzione;

Parte convenuta Cooperativa Piemonte S.c.r.l.

1) dato atto che nella presente vicenda la datrice di lavoro si è uniformata alle disposizioni dell'I.N.P.S.; dato atto che alla lettera proveniente dalla direzione generale dell'I.N.P.S. non può essere attribuita natura confessoria, non essendo neppure idonea a risolvere le questioni oggetto di causa, scaturite dalla interpretazione fornita alla normativa di legge dalle sezioni unite della Corte di cassazione; sospendersi il giudizio e rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;

2) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, accogliersi la domanda di manleva formulata in memoria nei confronti dell'I.N.P.S.;

Parte convenuta I.N.P.S.

respingersi il ricorso, considerato che la lettera della sede centrale I.N.P.S. 21 febbraio 1990 esprime una posizione al condizionale e che all'ultimo punto richiama le condizioni ed i limiti stabiliti dalla normativa di legge, tra i quali trova posto l'indifferibilità delle cure fino al congedo feriale, secondo quanto statuito dalla Corte di cassazione sezioni unite.

2. — Ciò posto, il pretore osserva quanto segue all'esito dell'istruttoria e della discussione orale della causa.

Secondo l'interpretazione fornita al combinato disposto dell'art. 13, terzo comma, del d.-l. n. 463/1983 (conv. nella legge n. 638/1983) e dell'art. 2110 del c.c., dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza 17 ottobre 1988, n. 5634, la prestazione economica di malattia a favore del lavoratore assente per cure idrotermali è dovuta:

a) ove tali cure siano rispondenti ad «effettive esigenze terapeutiche o riabilitative»;

b) ove siano «indilazionabili» sino alle ferie annuali del prestatore.

Nel caso di specie è provata la sussistenza del requisito *sub a*).

In proposito il sanitario I.N.P.S. dott. Giuseppe D'Aleo, che il 16 febbraio 1988 visitò l'attore, avviandolo alle cure termali, ha dichiarato: «Ho riscontrato a carico del ricorrente una spondilartrosi di entità lieve-media (. .).

Trattasi di alterazioni irreversibili degenerative a carico delle superfici articolari della colonna vertebrale. Tale patologia ha i caratteri della permanenza e della irreversibilità (. .). Ha un decorso cronico e lentamente evolutivo nel tempo, in senso sempre peggiorativo. La conseguenza della patologia che ho descritto sopra è costituita da dolori e da limitazioni funzionali e cioè del movimento.

Dal punto di vista curativo in senso stretto non è possibile far nulla in quanto le lesioni sono irreversibili. La terapia è eminentemente sintomatica, nel senso che mira semplicemente ad alleviare il disturbo.

A tal fine è prevista una terapia farmacologica (. . .). Altre terapie sono le terapie fisiche e cioè fisiochinesiterapia (. . .). Altra terapia è la cura termale, costituita da fanghi o da balneazione (. . .).

Le cure idrotermali, per un paziente affetto da spondilartrosi possono contribuire a stabilizzare lo stato patologico e cioè ad impedire una ulteriore evoluzione negativa di tale patologia (. . .).

Gli effetti delle cure idrotermali in relazione alla patologia da cui il ricorrente risulta affetto possono essere localizzati nel periodo successivo alle cure stesse; le quali dovrebbero comunque essere ripetute quanto meno una volta all'anno.

Per una persona con la patologia che ho riscontrato a carico del ricorrente, le cure termali sono sicuramente necessarie (. . .).

In sede medico-legale la cura idrotermale va ritenuta necessaria quando risulta riscontrato a carico del paziente uno degli stati patologici per cui si è dimostrata utile tale cura. Nel caso del ricorrente posso dire che la sua patologia rientra tra gli stati patologici in relazione ai quali la cura idrotermale è necessaria nel senso precisato sopra».

In pari tempo è provata l'insussistenza del requisito *sub b)*.

In proposito il sanitario I.N.P.S. ha dichiarato: «La spondilartrosi è una patologia ad evoluzione lentissima e quindi non risulta ipotizzabile alcuna situazione di indifferibilità» della terapia idrotermale.

3. — La domanda proposta in causa appare pertanto inaccoglibile, tenuto conto dell'interpretazione fornita dal supremo Collegio alla normativa in oggetto e, in particolare, del requisito ivi enucleato dell'indilazionabilità delle cure sino al periodo di congedo feriale del lavoratore.

Tale interpretazione costituisce del resto «diritto vivente», essendo ampiamente seguita dalla giurisprudenza di merito, come attestano (tra le numerosissime) le seguenti pronunce:

a) tribunale Torino, 25 febbraio 1988 (in Giur. piem., 1989, 120), ove si legge che «ai fini della retribuità del relativo periodo» è necessario che le cure idrotermali presentino *ex art. 13 del d.-l. n. 463/1983* «i prescritti caratteri di urgenza, effettiva esigenza, indifferibilità fino al periodo feriale»;

b) pretore di Torino, 12 dicembre 1988 (ivi, 126), ove si sottolinea la «necessità che vi sia una reale esigenza da parte del lavoratore di effettuare le cure in periodo extraferiale» e financo che la «motivata prescrizione del medico u.s.l. dia conto del fatto che tali cure debbono essere eseguite con conveniente tempestività nel periodo extraferiale»;

c) pretore La Spezia, 24 aprile 1989 (in Informaz. previd., 1989, 1289), ove si legge che «la tutela predisposta dall'art. 2110 del c.c. opera quando sia riscontrata l'esistenza, nel soggetto, di uno stato patologico che rende la prestazione temporalmente inesigibile per l'accertata necessità, non dilazionabile sino alle ferie annuali od ai congedi ordinari, di sottoposizione agli specifici trattamenti idrotermali, a fini terapeutici o riabilitativi»;

d) pretore di Bologna, 27 giugno 1989 (in Dir. e prat. lav., 1989, 3077), ove si sottolinea l'«esigenza — giustificativa dell'assenza per cure idrotermali — dell'esistenza nel soggetto di uno stato patologico tale da non rendere dilazionabile le cure stesse sino ai congedi ordinari»;

e) pretore di Milano, 3 luglio 1989 (ivi, 1989, 2836), secondo cui, ove risulti accertato in causa che «le cure non sono indifferibili (come sarebbe necessario)», ne consegue che al prestatore «non spetti la richiesta retribuzione».

4. — Né a rendere accoglibile la domanda è sufficiente la lettera sopra riportata 21 febbraio 1990 della direzione generale dell'I.N.P.S., nella quale non si fa cenno alcuno al requisito dell'indifferibilità delle cure sino al congedo feriale del lavoratore.

Trattasi di omissione cui non può infatti essere attribuito un significato sicuro ed univoco, quale quello indicato dall'attore nelle proprie conclusioni definitive, sopra riportate.

A ciò aggiungasi che la difesa dell'Istituto previdenziale ha richiamato espressamente, in sede di discussione finale, la problematica dell'indifferibilità; dimostrando con ciò di non averla abbandonata né di averla esclusa dalla propria imputazione difensiva.

5. — Passando con ciò ad esaminare la questione di legittimità costituzionale proposta in via subordinata dalla difesa della parte ricorrente nonché dalla cooperativa convenuta, il pretore osserva quanto segue.

L'art. 13 terzo comma, del d.-l. n. 463/1983, conv. nella legge n. 638/1983, inteso nel senso indicato dalle ss. uu., pare porsi in contrasto con gli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione. Non assicura infatti, nel caso di specie, caratterizzato dalla presenza di uno stato patologico cronico, dalla accertata necessità delle cure termali (e quindi dalla loro rispondenza ad effettive esigenze terapeutiche), infine dall'idoneità di tali cure ad evitare una progressione della malattia, la tutela prevista dall'art. 2110 del c.p.c.

Si rende pertanto necessaria una nuova rimessione degli atti al giudice delle leggi.

6. — Al fine di illustrare la questione occorre prendere le mosse dalla sentenza n. 559/1987 della Corte costituzionale che individua con chiarezza e precisione alcuni punti fermi, dai quali non ci si può discostare, senza con ciò determinare la violazione dei precetti costituzionali.

Essi possono essere così sintetizzati:

a) equiparazione tra stati patologici acuti e affezioni croniche e sussunzione di ambedue le patologie nel concetto di «malattia» di cui all'art. 2110 del c.c.;

b) affermazione che la tutela della salute, al cui presidio è posto l'art. 32 della Costituzione, non può essere limitata alle affezioni acute;

c) riconferma del principio che il lavoratore ha diritto al trattamento economico di malattia non solo in caso di incapacità lavorativa direttamente ed immediatamente determinata da stati patologici acuti, ma anche in vari altri casi (come nei periodi di sottoposizione ed accertamenti clinici connessi all'insorgenza di gravi malattie o in quelli di degenza ospedaliera per accertamenti prodromici ad operazioni chirurgiche), nei quali non è ravvisabile un attuale impedimento al lavoro a causa diretta di malattia e pur tuttavia la prestazione stessa deve ritenersi temporaneamente inesigibile;

d) enunciazione del criterio interpretativo dell'art. 13, terzo comma, che deve essere inteso «nel senso che le cure idrotermali ivi disciplinate sono quelle per le quali risulti accertata la reale esigenza — per il conseguimento dei divisi scopi terapeutici o riabilitativi — che esse siano effettuate in periodo extra-feriale».

In tal modo la Corte ha, da un lato, ridefinito l'evento protetto dall'art. 2110 del c.c., alla luce dei principi contenuti negli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione; dall'altro, ha riconosciuto nella fattispecie disciplinata nell'art. 13 della legge n. 638/1983 «un'ipotesi che rientra a pieno titolo nell'ambito della tutela della salute garantita dall'ordinamento», tale, da comportare «le conseguenze generalmente collegate all'assenza per malattia: diritto al mantenimento del posto di lavoro e diritto ad un adeguato trattamento economico durante il periodo di cura» (così G. De Simone, *La Corte costituzionale e le cure termali in «Lavoro e diritto», n. 1/1989, p. 165*).

È ovvio, in tale prospettiva, che non ricorrendo l'ipotesi di legge «effettive esigenze terapeutiche o riabilitative», le cure idrotermali potrebbero essere effettuate solo durante le ferie annuali, come del resto si ricava da una lettura a contrario della norma. A ciò (e non ad altro) ha voluto alludere il giudice delle leggi, con il riferimento, nel passo di cui sopra, al periodo feriale.

7. — Orbene, nell'enunciare il principio di diritto di cui alla citata sentenza n. 5634/1988, le sezioni unite si sono viceversa discostate ampiamente dall'insegnamento della Corte costituzionale di cui ora si è dato conto.

Hanno infatti affermato (cfr. punto 5 della motivazione riportata in Foro it., 1988, I, col. 3265) che l'indennità di malattia spetta solo ove sussista «l'accertata necessità, non dilazionabile sino alle ferie annuali o ai congedi ordinari, di sottoposizione del dipendente a specifici trattamenti idrotermali...», i quali debbono quindi essere eseguiti con conveniente tempestività nel periodo extraferiale».

In tal modo le s.u. hanno operato un autentico *répêchage* di requisiti che parevano definitivamente superati, quali la «necessità non dilazionabile» e l'«indifferibilità» delle cure, ricavabili dall'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 526, ma non dai successivi testi di legge e ripudiati dalla Corte costituzionale al par. 10 della sentenza n. 559/1987, laddove parla di «requisiti impropri e troppo restrittivi».

Non solo, ma hanno anche fornito una lettura del cit. art. 13, terzo comma, contrastante, oltre che con la pronuncia del giudice delle leggi, con vari principi costituzionali, come emerge da quanto segue.

8. — Un primo profilo di incostituzionalità riguarda la stessa proponibilità, in sede medico-legale e con riferimento alle cure idrotermali, della distinzione tra «cure differibili» e cure «non -differibili» o, che è lo stesso, tra cure da attuare con «opportuna tempestività» e quelle per le quali non è dato ravvisare tale requisito.

Invero le cure termali sono per loro natura, sempre differibili, come attestato dal sanitario I.N.P.S. ascoltato in istruttoria.

Questi ha dichiarato infatti: «Con riferimento alla terapia idrotermale posso dire che si tratta di terapia in ordine alla quale non appare corretto parlare di indifferibilità, nel senso temporale del termine. Si deve invece parlare di necessità. Non sussiste mai una situazione per la quale la cura idrotermale debba essere effettuata in un certo periodo, ad es., in un certo mese, e non possa invece essere spostata al mese successivo (...). Le patologie che rendono necessaria una terapia idrotermale sono tutte patologie croniche e sono tutte patologie in ordine alle quali non si può parlare di indifferibilità delle cure».

La situazione accertata con riferimento al ricorrente, relativa cioè alla patologia da cui è affetto e al rapporto tra malattia e terapia sotto il profilo temporale, rappresenta pertanto un che di tipico e costante in materia di cure idrotermali.

Ma se così stanno le cose, è indiscutibile l'irragionevolezza della disposizione in oggetto. Essa infatti si basa su un presupposto concretamente irrealizzabile e diventa di fatto inapplicabile dal giudice. In tal modo è impedita, in violazione dell'art. 102, primo comma, della Costituzione, l'esplicazione stessa della funzione giurisdizionale, in quanto il giudice è chiamato ad applicare una norma impossibile.

Tale irragionevolezza determina altresì la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 13, terzo comma, cit. è stato predisposto al fine di fornire una più penetrante tutela al diritto costituzionale alla salute. In realtà e tenendo conto della lettura fornita dalla s.u., la norma sortisce un effetto contrario a quello avuto di mira.

Chi ha usufruito di un ciclo di cure termali potrà bensì dimostrare che esse sono da connettere ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, ed è questa in effetti la prova fornita dall'attore in questa causa. Non potrà invece comprovare che non erano differibili fino al periodo di fruizione delle ferie e cioè che dovevano essere effettuate con conveniente tempestività, rispetto al periodo di congedo feriale.

La qual cosa è del resto attestata dall'esito dei giudizi di merito intesi ad ottenere dal datore o dall'I.N.P.S. l'indennità di malattia correlata al periodo di sottoposizione al ciclo di cure idrotermali, in cui il giudice ha fatto tesoro dell'insegnamento delle ss. uu. Essi terminano infatti, immancabilmente, con una pronuncia di rigetto, la quale fa seguito, nell'iter logico della motivazione, al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine ai requisiti di cui sopra (cfr. in proposito, le sentenze sopra citate).

9. — Appaiono inoltre violati gli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione.

Soggetti in situazioni omogenee (malati cronici o recidivanti) vengono infatti trattati in modo disuguale, sia tra loro che in relazione ai malati acuti; talché risulta contemporaneamente vulnerato il diritto costituzionalmente tutelato da chi soffre di tali affezioni a curarle convenientemente e del lavoratore ad avere adeguata copertura retributiva.

Invero, la malattia cronica o recidivante può comportare per il malato l'esigenza di curarsi (anche) tramite cure termali, allo stesso modo che la malattia acuta può comportare la necessità di terapia farmacologica.

Conseguentemente il costringere a rinviare le cure termali ad un'epoca futura, facendole forzosamente coincidere con le ferie, di fatto significa, ad avviso del pretore, impedire al malato di curarsi; in modo del resto non dissimile dall'impedire, in ipotesi, a chi ne abbisogni, di assumere dei farmaci.

In altre parole, se malattia cronica è malattia a tutti gli effetti e se è accertato — e debitamente documentato — che il trattamento termale è (come nella specie) necessario ed utile in relazione alla patologia da cui l'attore è affetto, non si vede la ragione per differenziarlo dalle terapie proprie delle malattie acute; essendo irrilevante che non abbia efficacia esclusiva o definitiva, ma solo coadiuvante e complementare.

Né appare plausibile il differenziare malati cronici tra loro, sotto il profilo della differibilità o meno delle cure, senza con ciò ledere anche il diritto alla salute di costoro.

Tale differenziazione, ammesso che sia proponibile in sede medico - legale (e si è visto che non lo è), si porrebbe infatti in contrasto con i precetti costituzionali, non apparendo aderente alle linee già indicate da Corte costituzionale nella sentenza n. 559/1987.

Invero, una volta accertata la reale esigenza dell'effettuazione delle cure, in termini di congruità terapeutica del trattamento termale rispetto alla malattia e di presumibile beneficio alla salute del malato, sia pure non immediato, ma distribuito nel tempo secondo la caratteristica tipica di tale trattamento, ogni altra differenziazione appare ultronea poiché discrimina situazioni tra loro uguali, vulnerando altresì il diritto alla salute costituzionalmente tutelato.

10. — La norma in oggetto, come interpretata dalla ss. uu. non si sottrae inoltre, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, alle censure già mosse nelle ordinanze di remissione che diedero luogo alla pronuncia n. 559/1987 della Corte costituzionale, poiché configura una lesione del diritto ad una retribuzione sufficiente e dignitosa o, alternativamente, alle ferie. Pone infatti il lavoratore nella condizione di rinunciare, per curarsi o all'una o alle altre, facendone così venir meno, con le ferie, la funzione di ristoro psico-fisico delle energie consumate dal lavoro.

11. — A ciò aggiungasi che dopo la sentenza n. 616 del 30 dicembre 1987 della Corte costituzionale, che ha sancito l'illegittimità dell'art. 2109 del c.c., nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospenda il decorso, dovrebbe reputarsi inammissibile ogni possibile profilo di differibilità delle terapie idrotermali.

Se queste rispondono infatti ad effettive esigenze di cura e riabilitazione, allora è indubbio che in forza del disposto di legge di cui sopra non potrebbero ritenersi coincidenti con le ferie annuali, comportando anzi *de jure* il loro differimento temporale.

In difetto di ciò risulterebbe infatti violato l'art. 36, ultimo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.-l. n. 463/1983 (conv. in legge n. 683/1983), in relazione agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, 36, primo e terzo comma, 38, secondo comma e 102, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui (tenuto conto, quale «diritto vivente», dell'insegnamento offerto dalle s.u., con la sentenza n. 5634/1988) assicura il trattamento di cui all'art. 2110 del c.c., in ipotesi (come provato nella presente causa) di cure idrotermali rispondenti ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, solo a coloro per i quali dette cure siano indifferibili o indilazionabili sino al periodo del congedo feriale; ancorando inoltre detto trattamento ad un requisito (differibilità/indifferibilità delle cure) privo di consistenza in sede scientifica (medico-legale).

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 23 marzo 1990

Il pretore: CIOCCHETTI

90C0741

N. 379

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1990 dal tribunale per i minorenni di Roma
nel procedimento penale a carico di Frascchetti Alberto*

N. 379.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo la determinazione del p.m. e rispetto all'analogo rito di applicazione della pena su richiesta - Violazione del principio di parità tra accusa e difesa - Compressione dell'esercizio del diritto di difesa - Limitazione del potere decisorio del giudice ad opera di una parte (p.m.) in ordine alla misura della pena, per di più sottratta alla valutazione del comportamento dell'imputato.

(C.P.P. 1988, artt. 438, primo comma, e 442, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

All'udienza del 17 aprile 1990 nel proc. 341/90 r.g. gip nei confronti di Frascchetti Alberto imputato come in atti;

Premesso che all'udienza del 5 aprile 1990 l'imputato reiterava la richiesta di giudizio abbreviato già presentata irritualmente dall'esercente la potestà;

Rilevato che alla stessa udienza il p.m. negava il proprio consenso;

Rilevato altresì che il difensore dell'imputato chiedeva a questo giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, primo comma, del c.p.p. nella parte in cui prevede la insindacabilità del mancato consenso del p.m. per violazione degli artt. 3, 24 e 101 della costituzione e che il p.m. si associava alla richiesta, rilevando ulteriore profilo in relazione all'art. 3;

Considerato che la questione appare rilevante, visto che il procedimento nei confronti di Frascchetti potrebbe essere definito, a giudizio del collegio, allo stato degli atti, alla luce delle ammissioni dell'imputato, delle indagini svolte e concernenti l'audizione delle parti lese nonché della perizia effettuata in sede di incidente probatorio;

Considerato altresì che la normativa del giudizio abbreviato è applicabile nei confronti degli impiegati minorenni in forza dell'art. 25 del d.P.R. n. 448/1988, che esclude l'applicabilità dei titoli secondo e quarto del libro sesto e non anche del titolo primo;

OSSERVA IN DIRITTO

È noto che nella disciplina del giudizio abbreviato il consenso del p.m. è previsto come elemento indispensabile ed insindacabile da parte del giudice;

Il mancato consenso, anche immotivato, impedisce al giudice la valutazione di cui all'art. 440, primo comma, del c.p.p. in ordine alla definibilità allo stato degli atti e di conseguenza comporta l'inapplicabilità della diminuzione di pena di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p.;

Tale previsione appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione comportando una disparità di trattamento tra l'imputato che richiede il giudizio abbreviato e l'imputato che richiede l'applicazione della pena ex art. 444 e segg. del c.p.p., in quanto nell'ambito di tale procedimento a norma dell'art. 448, primo comma del c.p.p. il giudice al momento della decisione può sindacare il mancato consenso del p.m. e quindi superare tale ostacolo se ritiene la pena richiesta all'imputato congrua;

E che trattasi di situazioni sostanzialmente analoghe emesse dalla disciplina dalla pronuncia di codesta corte con riferimento alle norme transitorie che regolano l'applicazione dell'istituto ai procedimenti incorso;

Si sottolinea come tale contrasto sia ancora più evidente per gli imputati minorenni che non possono accedere al procedimento ex art. 444 e segg. del c.p.p. che sotto il profilo in esame appare senza dubbio più favorevole;

Altro profilo di illegittimità appare al collegio evidenziarsi con l'art. 24 della Costituzione, in relazione anche all'art. 3 in quanto la norma in esame da un lato viola palesemente la proclamata parità processuale tra accusa e difesa attribuendo al p.m. una posizione di preminenza rispetto al difensore nella scelta del rito e dall'altro impedisce a quest'ultimo di contrastare in qualsiasi modo il mancato consenso del p.m.;

Il difensore, il cui assistito abbia richiesto il giudizio abbreviato, nulla può dire o fare in caso di dissenso con grave nocumento per l'esercizio del diritto di difesa che viene così ad essere pesantemente limitato senza una giustificazione plausibile e costituzionalmente ammissibile;

Parimenti palese appare la violazione degli artt. 25 e 101 della Costituzione in quanto il giudice risulta vincolato dall'attività di una parte processuale che con il suo dissenso determina non solo la scelta del rito ma anche, in qualche modo, l'entità della pena non potendo il giudice — nel caso che ritenesse ovviamente di poter decidere allo stato degli atti — applicare la riduzione di pena di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p.;

E tale effetto appare contrastante anche con gli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Infatti da un lato il principio di legalità e il principio di colpevolezza appaiono lesi dal vincolare la riduzione di un terzo della pena ad una mera scelta processuale dell'accusa e dal sottrarre all'imputato la certezza delle conseguenze delle sue scelte comportamentali e, dall'altro, risulta violato il canone di adeguatezza e proporzione determinandosi l'irrogazione di pene sproporzionate tra chi, nella medesima situazione processuale, fruisca di un consenso immotivato del p.m. e chi trovi ostacolo nel dissenso altrettanto immotivato ed insindacabile dello stesso p.m.;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 442, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevedono la motivazione del dissenso del p.m. e la possibilità per il giudice di sindacare tale dissenso applicando ugualmente la riduzione di pena se ritiene tale dissenso ingiustificato per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Roma addì, 17 aprile 1990

Il presidente estensore: SPAGNOLETTI

N. 380

*Ordinanza emessa il 6 aprile 1990 dalla corte di appello di Trieste
nel procedimento civile vertente tra Kraner Giuseppe ed altri e comune di Tarvisio*

Espropriazione per utilità pubblica - Indennità di espropriazione - Mancata previsione del diritto dell'interessato ad agire in giudizio per conseguire l'indennità di espropriazione anche in mancanza della stima della apposita commissione provinciale ovvero dell'u.t.e. allorché non si sia provveduto alla stima stessa entro un ragionevole periodo di tempo - Violazione del diritto di difesa in giudizio.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).
(Cost., art. 24).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa per pagamento di indennità di esproprio iscritta al n. 363/1989, r.g. e promossa da Kraner Giuseppe e Stefania — con gli avvocati L. Pistacchio e M. Marinelli — contro il comune di Tarvisio — con gli avvocati M. Diego e C. Muscato —:

Premesso che, nel 1981, il comune di Tarvisio — previa occupazione d'urgenza del 25 giugno 1980 — ha iniziato, al fine di attuare un piano di edilizia residenziale, la procedura di espropriazione di 4.209 mq del fondo distinto in c.c. di Fusine, alla p.t. 397, f. 10 pc. 256/1 (di complessivi mq 8.827), di proprietà di Kraner Stefania, nonché di mq 4.304 del fondo distinto in c.c. di Fusine alla p.t. 55, f. 10 pc. 257 (di complessivi mq 7.276), di proprietà, per 1/2 ciascuno, della predetta Kraner Stefania e di Kraner Giuseppe;

che la procedura seguita in applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche è stata portata a compimento sino al decreto definitivo di esproprio (13 ottobre 1982 del direttore regionale dei lavori pubblici) e all'intervallazione a favore dell'ente espropriante (decreto tavolare 18 agosto 1983);

che, nel corso della predetta procedura, il nominato direttore regionale dei lavori pubblici ha determinato (decreto 11 settembre 1981) l'indennità provvisoria rispettivamente in L. 2.441.220 ed in L. 2.438.320; indennità che è stata rifiutata dai proprietari, i quali, con atto di citazione, notificato il 21 marzo 1985, hanno convenuto, dinanzi al tribunale di Tolmezzo, il comune di Tarvisio per sentirlo condannare a corrispondere loro, per l'esproprio dei fondi suddetti gli importi rispettivamente di L. 420.900.000 (proprietà Kraner Stefania) e di L. 430.400.000 (proprietà di entrambi gli attori);

che — con sentenza del 21 dicembre 1988, n. 242 — il Tribunale di Tolmezzo ha respinto la domanda «perché improponibile», in quanto la stima dell'indennità di espropriazione, richiesta nel gennaio 1982, non era stata ancora effettuata e mancava, dunque, il presupposto per l'azione di opposizione alla stima, comunque proponibile in unico grado dinanzi alla corte d'appello;

che, avverso tale sentenza, Kraner Giuseppe e Kraner Stefania hanno proposto appello dinanzi a questa Corte con atto di citazione notificato il 5 giugno 1989, lamentando che l'interpretazione della legge seguita dai primi giudici comporta una gravissima lesione dei diritti dei privati e presenta, dato il tempo trascorso (nove anni dalla perdita di disponibilità dei fondi), profili di incostituzionalità;

che il comune di Tarvisio — nel chiedere il rigetto dell'appello — si è richiamato alle argomentazioni della sentenza impugnata, dando atto che la stima in argomento non era ancora pervenuta «in quanto la circolare della presidenza della giunta regionale sospende la determinazione delle indennità fino all'entrata in vigore della specifica normativa» (comp. concl. 22 marzo 1990).

Ritenuto che — così come rilevato dalla corte di cassazione sezione prima, nella sua ordinanza 24 giugno 1989 n. 415 (in causa Mezzetti c. comune di Castel S. Pietro Terme) — la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche non stabilisce, per la determinazione, comunicazione e pubblicazione dell'indennità definitiva, «altri termini, se non quello di trenta giorni dalla richiesta alla commissione o all'U.T.E., e che anche tale termine non è posto in collegamento con il decreto di espropriazione e si presenta, in ogni caso, come ordinatorio, non derivando dalla sua inosservanza alcun effetto sul procedimento»;

che, peraltro, nel sistema della citata legge, il presupposto per l'esperimento dell'azione giudiziaria per il conseguimento dell'indennità di espropriazione è costituito dalla stima (art. 15, 16 e 19), per cui ove questa ritardi oltre ogni limite di tempo ragionevole, l'espropriato non ha alcun mezzo per far valere il suo diritto soggettivo all'indennità e si pone così come non manifestamente infondato il dubbio sulla costituzionalità dell'art. 19 della predetta legge, che condiziona all'erezione della stima la tutela giurisdizionale dell'espropriato e che quindi può rivelarsi (ove la stima non venga eretta in un periodo di tempo ragionevole) in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che assicura a tutti la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Ritenuto ancora che dalla soluzione della questione di costituzionalità in discorso potrebbe dipendere, in questo specifico caso, anche la soluzione della questione della competenza tra corte d'appello e tribunale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevede che l'espropriato possa agire in giudizio per conseguire l'indennità di espropriazione anche in mancanza della stima dell'apposita commissione provinciale ovvero dell'ufficio tecnico erariale, allorché non si sia provveduto alla stima medesima entro un ragionevole periodo di tempo;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Trieste, addì 6 aprile 1990.

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0743

N. 381

*Ordinanza emessa il 5 aprile 1990 dal tribunale di Pavia
nel procedimento civile vertente tra Tavazzani Giuliana e Comune di Pavia*

Espropriazione per utilità pubblica - Indennità di espropriazione - Mancata previsione del diritto dell'interessato ad agire in giudizio per conseguire l'indennità di espropriazione anche in mancanza della stima della apposita commissione provinciale ovvero dell'u.t.c. allorché non si sia provveduto alla stima stessa entro un ragionevole periodo di tempo - Violazione del diritto di difesa in giudizio.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 124 ruolo generale dell'anno 1986, promossa, con citazione notificata il 31 gennaio 1986, da Tavazzani Giuliana, con il proc. dom. avv. Antonio Vitali di Pavia, contro comune di Pavia, in persona del sindaco *pro-tempore*, con il proc. dom. avv. Giuseppe Roccioletti di Pavia, e posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5 aprile 1990. Oggetto: indennità di occupazione temporanea ed urgente di immobile preordinata all'espropriazione per pubblica utilità;

Rilevato che con decreto 28 novembre 1979 il sindaco di Pavia ha disposto l'occupazione d'urgenza, a favore del comune di Pavia, per la formazione di insediamenti residenziali, del fabbricato di proprietà di Tavazzani Giuliana, censito al n.c.e.u. di Pavia alla partita 4161, sez. B., mappali 33/2 e 33/1, foglio 15;

Rilevato che l'amministrazione ha preso possesso dell'immobile in data 23 gennaio 1980, ha irreversibilmente trasformato il bene occupato e non è stata emessa pronuncia di esproprio, né prima, né successivamente alla scadenza del termine quinquennale di occupazione temporanea ex art. 20, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, prorogato di un anno dall'art. 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385;

Rilevato che la Tavazzani ha chiesto che le venisse corrisposta, per il periodo di occupazione temporanea dal 23 gennaio 1980 al 22 gennaio 1986, l'indennità riconosciuta dall'art. 20, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Rilevato che la commissione di cui all'art. 16 legge citata non ha provveduto alla determinazione dell'indennità di occupazione e che in difetto di essa non è consentito all'attrice di agire in giudizio per la liquidazione dell'indennità, essendo ammessa l'opposizione davanti alla corte d'appello solo dopo che vi sia stata la valutazione della menzionata commissione;

Ritenuto che dalla scadenza del termine di occupazione legittima è decorso il tempo ragionevolmente occorrente per la stima di detta indennità e non appare giustificata la paralisi della tutelabilità in sede giurisdizionale della posizione soggettiva dell'attrice;

Ritenuto che quanto sopra induce a sollevare d'ufficio questione di illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge n. 865/1971, nella parte in cui: dopo la scadenza del termine di occupazione legittima, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la liquidazione dell'indennità di occupazione, finché manchi la determinazione dell'indennità medesima da parte della commissione, e ciò in contrasto con l'art. 24 del primo comma, della Costituzione, che afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; rilevato che la Corte costituzionale, esaminando l'analoga fattispecie disciplinata dall'art. 19 della legge n. 865/1971, con sentenza n. 67 del 20-22 febbraio 1990 ha dichiarato l'incostituzionalità della citata norma nella parte in cui non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la liquidazione dell'indennità di espropriazione, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione, la questione, sollevata di ufficio, di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità di occupazione, finché manchi la valutazione della commissione prevista dall'art. 16 della legge;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di curare la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare l'ordinanza in parola ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Pavia, in camera di consiglio, il 5 aprile 1990.

Il presidente estensore: (firma illeggibile)

Il cancelliere: (firma illeggibile)

90C0744

N. 382

*Ordinanza emessa il 25 gennaio 1990 dal pretore di Milano nel procedimento penale
a carico di Fornito Salvatore*

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio direttissimo - Richiesta per il rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, c.p.p. 1988 - Violazione del principio della subordinazione del giudice alla sola legge - Limitazione del potere decisorio dell'organo giudicante - Disparità di trattamento tra imputati e rispetto all'analogo rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Compressione del diritto di difesa - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Lesione del principio di parità tra accusa e difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 438, 439 e 452, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, 108, 111 e 112).

IL PRETORE

Vista l'istanza avanzata nella fase degli atti preliminari al giudizio direttissimo dalla difesa dell'imputato Salvatore Fornito, con la quale è stato richiesto che il processo sia definito allo stato degli atti, con il rito abbreviato;

Preso atto del mancato consenso da parte del p.m.;

Vista l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e 452 secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui subordinano la celebrazione del rito abbreviato all'assenso del p.m., con esclusione dell'obbligo della motivazione in caso di dissenso e senza possibilità, per il giudice, di valutare ed eventualmente non tenere in considerazione il predetto dissenso;

OSSERVA

In primo luogo va detto che è indubitabile la rilevanza della questione sollevata al fine del decidere, posto che il p.m. ha (peraltro motivatamente) espresso il suo dissenso alla richiesta della difesa, con ciò automaticamente precludendo lo svolgersi del giudizio con il rito abbreviato e la conseguente diminuzione della pena in caso di condanna.

Per inciso va riferito che, nel caso di specie, il parere negativo del p.m. è fondato sulla necessità di attività di istruzione dibattimentale, non incompatibile con la scelta del rito abbreviato nel giudizio direttissimo, ex art. 452, secondo comma, del c.p.p.

Ciò premesso, va rilevata la non manifesta infondatezza dell'eccezione, peraltro già sollevata ed accolta in numerosi giudizi.

Proprio per questo motivo, condividendosi in massima parte le motivazioni delle ordinanze con le quali già sono state sottoposte al giudizio della Corte le norme citate del nuovo codice di procedura penale, ci si limiterà qui ad alcune sintetiche osservazioni.

In primo luogo rileva questo giudice che ritenere l'insindacabilità del dissenso del p.m. connaturata ai meccanismi del rito abbreviato ovviamente non esclude il sospetto di incostituzionalità, con la conseguenza che l'eventuale incompatibilità con le norme costituzionali determinerebbe l'eliminazione del rito dall'ordinamento.

Il meccanismo del giudizio abbreviato configurato dal codice, ed in particolare l'inapplicabilità del trattamento sanzionatorio di favore in caso di dissenso del p.m. ed instaurazione del dibattimento, non impedisce la disparità di trattamento fra imputati che patteggiano sulla pena e imputati che patteggiano sul rito, e fra imputati che chiedono il giudizio abbreviato al quale il p.m. presta il suo consenso ed imputati che si trovano di fronte al dissenso del p.m., oltre a violare il principio di parità fra accusa e difesa.

Le ragioni del p.m. e la richiesta dell'imputato non possono peraltro esser valutate nella fase del dibattimento, ed il giudice è vincolato dal parere del p.m. nella commisurazione della pena.

In sintesi sono questi i fondati motivi per i quali la difesa ha sollevato l'eccezione in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione.

Quanto alla riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, è indubbio che essa richiede l'ancoramento della sanzione ad un comportamento materiale dell'imputato, non ad una scelta insindacabile del p.m.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e 452, secondo comma del c.p.p., nella parte in cui subordinano la celebrazione del giudizio abbreviato all'assenso del p.m., senza possibilità, per il giudice, di valutare ed eventualmente non tenere in considerazione il dissenso del p.m., in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107 ultimo comma, 108, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Milano, addì 25 gennaio 1990

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 383

*Ordinanza emessa il 14 marzo 1990 dal pretore di Prato nel procedimento civile
vertente tra Bucchi Stefano e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili - Diritto alla pensione agli invalidi civili riconosciuti tali dopo il sessantacinquesimo anno di età, condizionato alla liquidazione della prestazione in data anteriore all'entrata in vigore del d.-l. n. 25/1988 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee in base al mero elemento temporale con incidenza sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità.

(Legge 21 marzo 1988, n. 93, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Sciogliendo la riserva;

RILEVA

1. — Il Bucchi, premesso di essere stato riconosciuto invalido civile al 100% dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza in data 1° dicembre 1984, e di avere ormai superato da tempo i sessantacinque anni di età, ha chiesto all'I.N.P.S., ai sensi del d.-l. 8 febbraio 1988, n. 25, la liquidazione della pensione sociale, ex legge n. 118/1971; avuta risposta negativa, ha convenuto l'istituto in questa sede, per sentirlo condannare al pagamento della pensione dal 1° dicembre 1984, sottolineando che già in data 30 maggio 1987 la citata commissione aveva trasmesso allo stesso I.N.P.S. l'elenco dei soggetti legittimati al godimento di tale beneficio.

2. — L'I.N.P.S. ha contestato la domanda, ricordando come la legge n. 93/1988, in sede di conversione del d.-l. n. 25/1988, avesse esplicitamente limitato la possibilità di concedere la pensione sociale agli ultrasessantacinquenni, ai soli casi nei quali tale prestazione fosse già stata liquidata dall'I.N.P.S. medesimo alla data dell'8 febbraio 1988 (data di entrata in vigore del d.-l. n. 25/1988), ovvero, (ex art. 1, secondo comma, della legge n. 93/1988 cit.), tale liquidazione fosse già avvenuta sulla base del precedente d.-l. n. 495/1987, non convertito, contenente disposizioni sulla stessa materia.

3. — Il Bucchi ha replicato, sostenendo che il suo caso rientrava nella «Sanatoria» disposta dalla legge n. 93/1988, la quale, facendo salvi i provvedimenti emanati ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.-l. n. 495/1987, avrebbe sancito il suo diritto alla pensione sociale, pur in assenza di un provvedimento positivo di liquidazione da parte dell'I.N.P.S. In ipotesi, ha sollevato eccezione d'incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 93/1988, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui consentirebbe un diverso trattamento fra soggetti ugualmente invalidi ed ultrasessantacinquenni, quindi ugualmente bisognosi del beneficio anzidetto.

4. — La linea difensiva del ricorrente avanzata in via di tesi è palesemente contraddittoria, laddove vorrebbe far salvi nei suoi confronti provvedimenti di liquidazione che, peraltro, l'Istituto non ha mai adottato (come è pacifico), e comunque contrasta col disposto dell'art. 1, primo comma, della legge n. 93/1988, che limita le possibilità di pagamento da parte dell'I.N.P.S. alle prestazioni «già liquidate»; evidentemente riferendosi a precisi ed espliciti provvedimenti presi dall'istituto in tal senso.

5. — La causa deve dunque esser decisa sulla base di quanto stabilito dal già ricordato art. 1, primo comma, della legge n. 93/1988, che impedisce il pagamento agli invalidi civili ultrasessantacinquenni delle pensioni non liquidate dall'I.N.P.S. alla data dell'8 febbraio 1988.

Di conseguenza, la questione di costituzionalità sollevata a proposito di tale norma è di sicura rilevanza, giacché l'unico ostacolo che si oppone al riconoscimento del diritto vantato dal Bucchi sulla base della legge n. 118/1971 è costituito proprio dalla sussistenza della norma citata, sospetta di contrasto colla carta costituzionale.

6. — La questione inoltre non si palesa manifestamente infondata, giacché, se è vero che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale» (art. 38 della Costituzione), non si vede in base a quale logico motivo una prestazione assistenziale come quella di specie, destinata a soggetti in stato di particolare bisogno (invalidi ed anziani) sia limitata, a parità di condizioni di età, di salute e di reddito (art. 3 della Costituzione), ai soli casi identificati sulla base del requisito — del tutto occasionale ed estrinseco — dell'essere stata liquidata dall'I.N.P.S. prima di una certa data.

7. — Pare dunque opportuno sottoporre il caso alla Corte costituzionale, perché verifichi, alla luce dei principi sopra ricordati, la legittimità dell'art. 1 della legge 21 marzo 1988, n. 93, nella parte in cui limita la possibilità dell'I.N.P.S. di corrispondere le prestazioni previste dalla legge n. 118/1971 agli invalidi riconosciuti tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, ai soli casi in cui tali prestazioni fossero state liquidate alla data dell'8 febbraio 1988.

8. — Tale esame pare più che mai opportuno alla luce di quanto ritenuto dalla stessa Corte con sentenza n. 769/1988, nella quale fra l'altro si sollecitava il legislatore ad eliminare, nella materia che interessa, i motivi di incoerenza derivanti dal sovrapporsi di testi normativi divenuti tra loro incompatibili, specie a proposito dei requisiti reddituali previsti per la fruizione della pensione sociale e di quella di invalidità. Invito che, allo stato, sembra essere rimasto inascoltato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Prato, addì 14 marzo 1990

Il pretore: BAZZOFFI

Il direttore di sezione: PALMISANI

90C0746

N. 384

Ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dal pretore di Bergamo nella procedura esecutiva promossa dalla S.r.l. Arredamenti Due Enne nei confronti di Oberti Gabriella

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Espropriazione mobiliare presso il debitore - Beni mobili assolutamente impignorabili - Mancata inclusione tra detti beni del televisore di famiglia - Irrazionale deteriore trattamento di detto bene rispetto ad altri non pignorabili (lavatrice, frigorifero) meno essenziali ai bisogni della persona, attesa l'indispensabilità nell'epoca attuale del televisore per assolvere ai diritti-doveri di istruzione e di informazione del cittadino.

(C.P.C., art. 514).

(Cost., artt. 2, 3 e 9).

IL PRETORE

Rileva e/o ritiene ciò che segue.

La S.r.l. Arredamenti Due Enne, agendo in *executivis* contro Gabriella Oberti, ha fatto eseguire pignoramento mobiliare nella casa di lei, indi ha chiesto la vendita del bene staggito.

Convocatesi le parti *ex art.* 485 del cod. proc. civ., all'udienza la procedente ha insistito perché l'esecuzione abbia sfogo.

Non vi sono opposizioni, né contestazioni di sorta.

Orbene. Questo giudice conosce, naturalmente, l'avviso della Corte di cassazione (sez. III, 8 luglio 1978, n. 3432) secondo cui la questione della (im)pignorabilità dei beni sarebbe trattabile solo su eccezione di parte; ma non lo condivide.

Quell'avviso, invero, è motivato con l'argomento che «l'impignorabilità ... è stabilita non già per ragioni di interesse pubblico, e perciò con norme imperative, bensì nell'esclusivo interesse del debitore».

Così dicendo, peraltro, la Cassazione (le cui pronuncie — si ricorda — valgono, fuori del caso deciso, per impero di ragione e non per ragione di impero) si limita a spostare, di poco, i termini del dilemma: infatti, se è vero che,

allorquando una legge è posta «non già per ragioni di interesse pubblico ... bensì nell'interesse esclusivo della parte», essa potrà essere invocata, di regola, solo dalla parte stessa, resta però da dimostrare appunto che la legge *de qua agitur* non è imperativa ed è posta, invece, «nell'interesse esclusivo del debitore».

Con uguale (anzi Maggiore) forza, o con uguale (anzi minore) soggettività, si può sostenere la tesi opposta, invocandosi i principi generali di civiltà (si pensi all'anello nuziale, di cui al n. 1 dell'art. 514 del cod. proc. civ., che è la norma in contestazione, o agli scritti di famiglia, n. 6), di moderazione, equanimità, proporzione: principi generalissimi che, appunto in quanto tali, devono imporsi indipendentemente dalla volontà della parte (non sono essi che, già da tempi di più diffusa spietatezza, proibiscono per esempio l'usura e il patto commissorio?): parte che, per giunta, nei casi come il nostro occupa una posizione economica e sociale così modesta che spesso non sa e/o non può far valere giudizialmente il proprio diritto (se potesse finanziare un difensore, forse avrebbe prevenuto l'esecuzione estinguendo il debito!).

Noi però, in sostegno dell'opinione contraria a quella della cassazione, presentiamo un argomento ulteriore, che non è suggerito da *esprit de finesse*, ma è invece razionale, puntuale, quasi testuale: questo: che, nell'elenco dei beni proclamati, dalla legge vigente, assolutamente (e trascuriamo pure l'avverbio) impignorabili, ce ne sono alcuni con riferimento ai quali l'interesse pubblico è addirittura dichiarato, mentre quello privato rimane del tutto secondario e riflesso: alludiamo ai beni indicati *sub 1* e *sub 5*: «le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto» (il culto, nelle religioni occidentali, è pubblico) e, massimamente, significative, «le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio».

(A questo punto, non crediamo che il nostro ipotetico contraddittore voglia proporre distinzione tra beni impignorabili nell'interesse pubblico e beni impignorabili nell'interesse privato: con le complicazioni e liti che da tale frammentazione deriverebbero. Comunque, nell'eventualità di simile proposta, noi ci avvarremo di quanto scritto nel penultimo dei capoversi che precedono, e di ciò che diremo in seguito).

Riteniamo, pertanto, di poter esaminare d'ufficio se il bene pignorato nella fattispecie in esame rientra fra le «cose mobili assolutamente impignorabili», elencate nell'art. 514 citato.

Si tratta di un televisore. Quindi non vi rientra. La cassazione ha affermato che le disposizioni dell'art. 514 sono insuscettibili di interpretazione analogica, ed è certamente così, «perché tali disposizioni, in quanto sottraggono all'azione esecutiva alcune categorie di beni del debitore in considerazione della loro particolare natura o destinazione, derogano al principio sancito dall'art. 2740 del cod. civ., in virtù del quale il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni» (sez. III, 18 marzo 1966, n. 776).

Pertanto, noi non possiamo dichiarare l'impignorabilità del televisore, o negare la vendita. Ma impignorabile, a nostro avviso, esso dovrebbe esserlo. Il rilievo che il legislatore non ha disposto in tal senso è privo, nel nostro caso, di qualsiasi valenza: non ha disposto ma neppure poteva porsi il problema, dato che lo sviluppo e il ruolo della televisione sono novità di oggi.

Perché dunque crediamo che i televisori — intendiamo, un apparecchio in famiglia — debbano essere impignorabili?

Cominciamo col rilevarne, realisticamente, l'indispensabilità. Il confronto con altri beni già sottratti all'espropriazione, per esempio la lavatrice — quasi fossero personaggi animati — riesce un pò buffo: e pur si osserva che la lavatrice è sostituibile con la vasca da bagno e la tintoria, mentre seguire la televisione al bar e come lavare i panni al fosso. Comunque, lavatrice o televisore, certo è che di quest'ultimo, di là da videodipendenza e nonostante eccessi, frivolezze, effetti conturbanti, enfasi, approssimazione, retorica (difetti che del resto sono comuni ad altri *mass media*), non si può più fare a meno. La televisione non è come l'automobile, la cui ... necessità, per i non portatori di *handicaps*, è solo uno slogan con cui si abusa della credulità popolare; la televisione serve davvero moltissimo, è necessaria nel senso stretto della parola.

Essa, la televisione — ed ora il ragionamento si stringe — adempie a funzioni di ricreazione, a funzioni di istruzione e a funzioni di informazione. La sua importanza in questi campi (specialmente nel secondo e nel terzo) è poi, tanto maggiore quanto è inferiore il livello socioeconomico dell'utente: è, quindi, massima presso chi è ridotto a lasciarsi pignorare il mobilio di casa e, appunto, lo stesso televisore. Tra funzioni di ricreazione, di istruzione e di informazione, ai nostri fini contano le prime, ma di più le seconde e ancor più le terze. Un poco di svago spetta a chiunque — e ai familiari di chiunque —; che ognuno, pur se il suo *cursus studiorum* è stato breve e mediocre, posseda almeno qualche nozione, un'infarinatura culturale, senta parlare in lingua italiana (benché con inflessioni talvolta non esemplari ...) anziché nel dialetto del villaggio, è, per la sua dignità, anche più importante dello svago, e inoltre giova all'insieme dei suoi consociati; *last but not least*, anzi primariamente, la televisione è pressoché insostituibile (o insostituibile affatto quando le risorse della persona sono minimali) come mezzo di informazione. Questo è l'argomento decisivo.

L'informazione concorre all'istruzione, perché questa ha per oggetto i fatti, le persone e le idee del passato tanto quanto quelle del presente (presente che riesamina il passato); ma c'è l'aspetto più specificamente politico-giuridico. Nelle società democratiche, come la nostra programmaticamente è, l'informazione costituisce un diritto fondamentale; essa è condizione dell'esercizio effettivo di altri diritti primari; chi non è informato non è in grado di scegliere; la sua libertà resta sulla carta. Si va alle elezioni: si vota per chi si vuole: ma che senso avrebbe la formale possibilità di scelta fra più candidati, se non li si conosce? Se non si conosce, di essi, non solo la regola, il programma, ma anche il tratto, la voce, lo sguardo, il porgere e l'abito? Poiché è ben l'abito, oltre alla regola, che fa il monaco e lo fa riconoscere. Ma questo confronto tra persone, tra partiti e fronti, anche tra apparenze, dove si svolge, oggi, se non alla televisione?

L'informazione è un diritto inviolabile; vogliamo aggiungere che talvolta è anche un dovere. Diritto o dovere: si passino in rassegna alcune delle immagini e notizie che, oltre quelle sopra illustrate relative alla campagna elettorale ed esemplari ai fini del nostro assunto, pur si susseguono sullo schermo televisivo, e si considerano le conseguenze della loro nescienza. Il presidente della Repubblica invia un messaggio alla nazione: e che? I morosi, privati della televisione, saranno dei reietti cui egli neppure si rivolge? È proclamato uno sciopero nei pubblici servizi, per esempio nelle ferrovie: i debitori lo apprendono alla stazione! Sta per scadere il versamento dei tributi: l'esecutato che ha memoria labile si troverà ... in mora anche col fisco. Occorre sangue di un gruppo rarissimo: il donatore ci sarebbe, ma ha saltato certe rate, quindi non riceve l'appello. Una provvidenza è finalmente approvata: servirebbe anche a saldare il debito, ma alcuni interessati, ignari, non ne beneficerebbero. Scoppia un'epidemia: i cattivi pagatori non saranno vaccinati. I meteorologi preannunciano nebbia, o tempesta: il pescatore che non ha sentito il bollettino sentirà l'urlo del vento. Muore una persona importante. Un'altra viene incriminata. Organizzazioni di malviventi smerciano sostanze pericolose; ferve aspro dibattito su quale debba essere la linea dello Stato. Interi provincie sfuggono all'autorità del governo centrale. Moltitudini di stranieri assiepano le frontiere marittime. All'estero, fame e rivolte, autobombe, massacri; scontri fra etnie, tra opposte fazioni, tra religiosi e militari; qui è sancito l'*habeas corpus*, là vigono il coprifuoco e la legge marziale. Si accendono bagliori di guerra. Ebbene, senza televisione come si possono ricevere tutte queste immagini e notizie, e tempestivamente? E che cittadino o cittadina sarà colui o colei che ne è all'oscuro? Lo Stato (giustamente) concede, anzi assegna, la televisione anche all'omicida che sconta l'ergastolo: e la toglie a chi ha lasciato scadere una cambiale?

L'art. 514 del cod. proc. civ. ci sembra, dunque, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non comprende, tra le cose mobili assolutamente impignorabili, il televisore di famiglia: illegittimo per contrasto con gli articoli — li indichiamo in ordine di pertinenza crescente — 3, 9, 2; e/o con quell'altra norma, o quel principio, che la sapienza della Corte vorrà individuare.

Senza dubbio, alla luce delle idee di equanimità, proporzione, temperanza, cui ci si dovrebbe attenere nei rapporti sociali, tutta l'esecuzione mobiliare nella casa privata del debitore (esecuzione che, in pratica, ha per oggetto i mobili nel senso di ... mobilia), lascia perplessi, per ciò che essa ha di avvilente (anche per il creditore e il suo patrono), di eccessivo e di affittivo (ora che l'idea della punizione perde terreno nel diritto penale! il cui rigore, per giunta, è temperato da indulti e amnistie, mentre istituti analoghi — che pure in teoria sarebbero praticabili — nel diritto civile non esistono). Secondo la nostra maturata opinione, chi può pagare i debiti li paga; chi non lo fa, in genere è perché, per sprovvedutezza o disavventure, non ne è in grado: e allora, a che pro perseguirlo oltre misura, umiliarlo, minacciarlo (magari con rischio che quegli si procuri il denaro in modo illecito o discutibile)?

Prima o poi, è prevedibile — poiché i cambiamenti dal regime della *manus injectio* sono stati gradualmente ma, nel lungo periodo, unidirezionali — che l'art. 514 (o il suo equivalente) includerà tutti i beni di normale uso domestico, che non siano — s'intende — di particolare pregio di antiquariato o simile. Così come, nell'esercizio immobiliare, sarà salvata l'abitazione del debitore o della debitrice, alla duplice condizione che essa non ecceda le esigenze di lui o di lei e che non sia stata acquisita grazie a quel credito per cui si procede. (All'obiezione «Ma con codesto lassismo si avallano le insolvenze!» si replicherà: «Se così fosse, dovremmo — fatta ogni proporzione — nel campo penale ripristinare i supplizi per non avallare i delitti: mentre in primo luogo sappiamo che le sanzioni esagerate sono inutili se non controproducenti; in secondo, dichiariamo che se pure, per mera ipotesi, fossero utili, resterebbero comunque inammissibili perché non il fine giustifica i mezzi ma i mezzi qualificano il fine»).

Temiamo, però, che queste scelte radicali spettino ancora al legislatore ordinario. Per gli apparecchi televisivi (così come per alcuni altri beni, quali i libri e gli animali domestici, che però non rientrano in questo processo) il problema è speciale.

P. Q. M.

Adversis rejectis, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo; Ordina che a cura della cancelleria questo provvedimento sia notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicato alle presidenze delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, addì 26 aprile 1990

Il pretore: LAULETTA

Il direttore di sezione: LUPO

90C0747

N. 385

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 maggio 1990) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalle parti civili Giannini Giannino ed altri nel procedimento penale a carico di Iannello Riccardo ed altro.

Processo penale - Codice previgente - Impugnazione per i soli interessi civili - Notificazione alle altre parti - Termine di decadenza di giorni tre - Perfezionamento della notifica coincidente con la ricezione della raccomandata - Sostanziale difficoltà, se non impossibilità, ad esercitare il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti - Conseguente compressione del diritto di difesa - Lamentata diversità del termine rispetto al corrispondente regime previsto dal codice di procedura civile.

(C.P.P., artt. 169, ultimo comma, 175 e 202 cpv.).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da 1) Giannini Giannino; 2) Giannini Ilo; 3) Giannini Alvaro, parti civili nel procedimento penale contro 1) Iannello Riccardo, nato a Massa il 2 aprile 1956; 2) Magi Pietro, nato ad Arezzo il 13 settembre 1922 avverso la sentenza emessa dal tribunale di Firenze il 17 dicembre 1985;

- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere del Lumia;

Udito, per la parte civile, l'avv. Dino Bruno;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Carlucci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del p.g. e annullamento con rinvio al giudice competente per valore in grado di appello;

OSSERVA

I. — Con sentenza in data 17 dicembre 1985, il tribunale di Firenze assolveva, con la formula «perché i fatti non costituiscono reato», Iannello Riccardo e Magi Piero dal delitto di diffamazione per mezzo della stampa, ed il secondo, inoltre, dal delitto di cui all'art. 57 del c.p. — nella sua qualità di direttore del quotidiano «La Nazione» — in danno di Giannino, Ilo ed Alvaro Giannini, in relazione a due articoli pubblicati su tale quotidiano, rispettivamente il 7 giugno 1983 ed il 31 maggio 1983. Il tribunale condannava quindi i Giannini, nella loro qualità di querelanti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza proponeva appello il p.g., il quale peraltro, con successiva dichiarazione, vi rinunciava.

I Giannini, costituitisi parte civile nel procedimento, proponevano, a loro volta, ricorso per cassazione per gli interessi civili con dichiarazione depositata il 20 dicembre 1985 e notificata, ai sensi dell'art. 202 cpv del c.p.p., al p.m. ed allo Iannello (a mani del domiciliatario) in data 23 dicembre 1985.

Nella stessa data veniva effettuata la notifica al Magi, nelle forme di cui all'art. 169 del c.p.p. (anche se nella relazione è indicato l'art. 140 del c.p.c.), mediante deposito della copia nella casa comunale, affissione di avviso alla porta esterna della sua abitazione e comunicazione dell'avvenuto deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dal timbro apposto su tale avviso risulta che la comunicazione è stata ricevuta dal destinatario il 28 dicembre 1985, data, dalla quale «decorrono gli effetti della notificazione», a norma dell'ultimo comma del citato art. 169 del c.p.p.

Non risulta quindi rispettato il termine di tre giorni entro il quale, a norma dell'art. 202 cpv del c.p.p., la dichiarazione di impugnazione per i soli interessi civili dev'essere notificata alle altre parti, a pena di decadenza, sicché l'impugnazione stessa nei confronti del Magi dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

Non sono mancate decisioni, anche di questa Corte, con le quali si è affermato il principio che il termine di tre giorni debba ritenersi rispettato allorché entro lo stesso l'interessato abbia richiesto la notifica all'ufficio giudiziario (Cass. sez. IV, 26 gennaio 1979, ric. Tei; cass. 27 gennaio 1971) o che la decadenza non si verifichi allorché l'inosservanza derivi non da inerzia della parte ma da negligenza o trascuratezza dell'ufficio o dal servizio postale (Cass. 24 maggio 1978, ric. Ballato; Cass. 5 giugno 1985, n. 5572, ric. Di caccamo, 10 aprile 1981, n. 6855, etc.).

Alla prima delle tesi esposte si oppone, tuttavia, la formulazione dell'ultimo comma dell'art. 169 del c.p. come sostituito dall'art. 15 della legge 20 novembre 1982, n. 890, per il quale, come si è rilevato, «gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata». È ben vero che l'uso del verbo «decorrere» meglio si attaglierebbe ai termini iniziali, piuttosto che ai termini finali, ma il più generale riferimento agli effetti impone di attribuire all'espressione un significato più ampio, nel senso che la notifica si deve ritenere perfezionata e produce i suoi effetti solo col ricevimento della raccomandata da parte del destinatario (Cass. 12 marzo 1979, ric. Sanfilippo; cass. 31 gennaio 1984, n. 806; etc., nonché, più in generale, per la notifica per mezzo del servizio postale, cass. sez. un. 24 marzo 1984, ric. Perla).

La seconda delle tesi sopra riassunte, pur dettata dalla necessità di non far ricadere sull'interessato le conseguenze della inattività di terzi o di pubblici uffici, non sembra possa trovare alcun fondamento testuale nelle norme sinora citate.

Con l'interpretazione dell'ultima parte del quinto comma, dell'art. 169 del c.p.p. sorgono dubbi di costituzionalità in ordine alla disciplina derivante dal combinato disposto degli artt. 202 cpv. e 169 ultimo comma del c.p.p. in ordine ai quali dev'essere ritenuta la non manifesta infondatezza, e il cui giudizio va demandato, di ufficio, alla Corte costituzionale.

Non si ripropone qui il problema relativo alla legittimità costituzionale dell'art. 202 cpv. del c.p.p., già sollevato, per il contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della sua incongruità per rendere concretamente esercitabile il diritto di difesa che sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto al diverso termine previsto per la notifica dell'impugnazione del p.m. dall'art. 199-bis del c.p.p. o per le impugnazioni civili.

Tale problematica è stata ripetutamente affrontata dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza 5 febbraio 1986, n. 33, con la quale la relativa questione è stata dichiarata infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione (sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al diverso termine previsto dall'art. 199-bis del c.p.p.), ed inammissibile in relazione all'art. 24 della Costituzione per la mancata specificazione del *petitum*.

A tale prima sentenza sono seguite — è noto — la sentenza 29 ottobre 1987, n. 350, e le più recenti ordinanze 8-28 luglio 1988, n. 930 (con la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sotto il profilo della mancata previsione di un termine uguale a quello di cui all'art. 325 del c.p.c.), e 14-22 dicembre 1988, n. 1135, che la ha dichiarata inammissibile in quanto non erano stati adottati motivi ulteriori rispetto a quelli già esaminati.

I fondati dubbi di costituzionalità investono piuttosto il sistema derivante dal combinato disposto degli artt. 202 cpv. e 169 ultimo comma (ultima parte) e 175 del c.p.p., solo parzialmente e sotto diversi aspetti già esaminati dalla Corte costituzionale con la prima delle citate decisioni.

Se la parte che impugna una decisione penale per i soli interessi civili è tenuta a far notificare la impugnazione alle altre parti entro il termine di tre giorni è evidente che la stessa deve servirsi dei normali organi preposti alla notifica, i quali, a loro volta, dovranno eseguirla nelle forme previste dagli artt. 169 e seguenti del c.p.p.. In particolare, allorché le persone indicate nella prima parte dell'art. 169 del c.p.p. manchino, non siano idonee o si rifiutino di ricevere l'atto, come spesso avviene e come si è verificato nella specie, l'ufficiale o l'aiutante ufficiale giudiziario deve eseguire la notifica nelle forme indicate nell'ultimo comma di tale articolo, con le quali, come si è superiormente rilevato, gli effetti si verificano solo col ricevimento della raccomandata con la quale è stata data comunicazione del deposito dell'atto nella casa comunale.

La brevità del termine di cui all'art. 202 cpv. del c.p.p., di cui qui sostanzialmente più non si discute, rende quindi in tal caso difficile se non impossibile l'esercizio del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, e, più in generale, del diritto di difesa, garantito dall'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione. L'art. 169, ultimo comma, del c.p.p. fa inoltre dipendere l'esercizio del diritto da una attività del tutto indipendente dal titolare e persino dallo stesso pubblico ufficiale preposto alle notifiche, dall'attività, cioè, dell'ufficio postale, cui rimangono ignote le esigenze di cui all'art. 202 cpv. del c.p.p.

Anche senza far riferimento al funzionamento degli uffici postali italiani, sembra evidente l'incongruità di un sistema che faccia dipendere l'esercizio di un diritto da una attività altrui, prevedendo per di più la grave sanzione della decadenza a seguito del mancato rispetto del termine di cui al citato articolo, e rendendo in tal modo — come si è rilevato — difficile e spesso impossibile la tutela del proprio diritto.

Se, del resto, la disposizione dell'art. 169, ultimo comma, del c.p.p. ha una sua *ratio* allorché dalla notifica inizi a decorrere un determinato termine, sia collegato, cioè, un *dies a quo* (dacché in tal caso è opportuno assicurare al destinatario della notifica tutti i possibili mezzi di conoscenza), non altrettanto può dirsi allorché alla stessa sia collegato un termine di decadenza.

La distinzione porta alla conseguenza, a parere di questa Corte che il dubbio di costituzionalità investe l'art. 169, ultimo comma, del c.p.p. nei limiti in cui la norma fa coincidere il perfezionamento della notifica con la ricezione dell'avviso raccomandato, sia che alla stessa sia collegato un termine iniziale, sia che vi sia collegato un termine finale, da osservarsi a pena di decadenza, e non soltanto nel primo dei casi enunciati.

3. — La costituzione di parte civile nel giudizio penale introduce in questo una vera e propria azione civile tendente alle restituzioni ed al risarcimento del danno, a norma dell'art. 185 del c.p.

L'affermazione non ha certamente alcun carattere di novità, ma è idonea a mettere in evidenza l'illogicità di regolamentazioni diverse ed opposte che non siano giustificate dalla particolare natura del procedimento (penale) nell'ambito del quale viene esercitata l'azione civile.

Ora è noto che, per l'analoga norma dell'art. 140 del c.p.c., in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, la notifica effettuata mediante deposito presso la casa comunale, avviso alla porta di abitazione e comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona con la spedizione di tale raccomandata e non con la sua ricezione (Cass. sentt. n. 4068/1978, n. 6528/1980, n. 6000/1981, etc.). La legittimità costituzionale di tale norma è stata, invero, ribadita più volte dalla Corte costituzionale con la sentenza 15 luglio 1975, n. 213, 30 aprile 1984, n. 121 e 28 novembre 1986, n. 250.

Tenuto conto che anche l'impugnazione per gli interessi civili attiene all'esercizio di un'azione civile, sia pure nell'ambito del processo penale, non trova alcuna razionale giustificazione il diverso regime delle notifiche previsto dall'art. 169, ultimo comma del c.p.p., rispetto a quello di cui all'art. 140 del c.p.c.

Lo stesso, del resto, non ha alcun fondamento nelle diverse esigenze dei due procedimenti, come avviene, viceversa, per i diversi termini previsti per l'uno e per l'altro, e persino per il più breve termine di cui all'art. 202 cpv del c.p.p. rispetto a quelli previsti per le impugnazioni civili.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della disciplina derivante dall'indicato sistema degli artt. 202 cpv e 169 ultimo comma del c.p.p., anche in relazione all'art. 3 della Costituzione. Non si afferma qui che a una *reductio ad legitimatatem* si perverrebbe ritenendo applicabile l'art. 140 del c.p.c., anziché l'art. 169, ultimo comma, del c.p.p., laddove il medesimo risultato ben potrebbe essere conseguito — a giudizio di questa Corte — con l'esclusione del principio enunciato nell'ultima parte dell'art. 169, quinto comma, allorché le notifiche attengano esclusivamente agli interessi civili e, più specificamente, si tratti di notifiche imposte dall'art. 202 del c.p.p.

Va sottolineato, in proposito, che impugnazioni per gli interessi civili possono sussistere, addirittura, allorché non vi sia più un imputato, essendo cessata tale qualità in colui cui sia stato attribuito un reato, a norma dell'art. 79, del c.p.p., per la intervenuta irrevocabilità del capo della sentenza che abbia giudicato sulla imputazione. Anche in tal caso, peraltro, le notificazioni debbono essere eseguite a norma dell'art. 169 del c.p.p., ai sensi dell'art. 175 del c.p.p.

4. — La questione quindi, relativa alla legittimità costituzionale del sistema derivante dal combinato disposto degli artt. 202 cpv. e 169 ultimo comma (ultima parte) del c.p.p. (e dell'art. 175 del c.p.p.), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che influisce sulla decisione del presente giudizio, nei limiti in cui attiene alla ammissibilità dell'impugnazione dei Giannini, per i soli interessi civili, nei confronti del Magi (che pertanto, non può essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione), deve ritenersi non manifestamente infondata e va sollevata di ufficio. Gli atti vanno trasmessi, quindi, alla Corte costituzionale, con la sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci in ordine alla legittimità costituzionale della disciplina derivante dal combinato disposto degli artt. 202 cpv., 169, ultimo comma, e 175 del c.p.p., nei limiti di cui *infra*, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Pubblico Ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso il 9 febbraio 1986.

Il presidente: MARESCA

N. 386

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1990 dal pretore di Pisa - Sezione distaccata di Pontedera, nel procedimento penale a carico di Messner Lothar

Sicurezza pubblica - Stranieri - Mancato adempimento dell'obbligo di rendere la prescritta dichiarazione di soggiorno alla competente autorità di P.S. - Sussistenza del reato - Accertata incompatibilità (da parte della Corte di giustizia della CEE su incidente già sollevato dallo stesso giudice *a quo*) con le norme di diritto comunitario relative alla libera circolazione delle persone - Conseguente contrasto con il principio costituzionale che impone al legislatore statale l'obbligo di disciplinare la condizione giuridica dello straniero uniformandosi alle norme dei trattati internazionali.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 142).

(Cost., art. 10).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 617/87 del r.g. contro, Messner Lothar, nato a Wittershausen (Germania) il 28 dicembre 1957, residente in Oberdorf (Germania) Uferstrasse n. 8; imputato del reato di cui agli artt. 17 e 142 t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) perché essendo entrato in Italia il 27 aprile 1987, non rendeva nei tre giorni successivi, la prevista dichiarazione di soggiorno.

Accertato in Volterra il 27 maggio 1987;

OSSERVA

Con rapporto del 4 giugno 1987 il commissariato Polstato di Volterra denunciava al locale pretore il cittadino tedesco occidentale Messner Lothar per non essersi presentato, entro tre giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato italiano, all'autorità di P.S. del luogo ove si trovava per dare contezza di sé e rendere la prescritta dichiarazione di soggiorno.

L'autorità esponente precisava che il Messner si trovava in Italia sin dal 27 aprile 1987 per espletare la sua attività di consulente a favore della filiale di Colle Val d'Elsa (Siena) della ditta «Ing. Knauf» con sede in Germania, dalla quale esso stesso dipendeva.

Il Messner era, pertanto, imputato del reato ascritto in rubrica, di cui al combinato disposto dagli artt. 17 e 142 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, e condannato alla pena di L. 10.000 di ammenda con decreto penale reso dal pretore di Volterra in data 29 marzo 1988.

Il citato decreto non era, peraltro, notificato all'imputato, avendo il medesimo fatto ritorno «medio tempore» in Germania.

Successivamente il pretore di Volterra, con ordinanza 14 settembre 1988 disponeva la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia della C.E.E., affinché la Corte si pronunciasse in via pregiudiziale sulla compatibilità della norma penale, di cui all'art. 142 del t.u.l.p.s., in relazione agli artt. 3, lettera c), e 56, primo comma, del Trattato di Roma.

Il giudice comunitario con sentenza 12 dicembre 1989 dichiarava che «il comportamento di uno stato membro, il quale imponga a cittadini di altri stati membri che esercitano il diritto alla libera circolazione l'obbligo, munito di sanzione penale in caso di inosservanza, di effettuare una dichiarazione di soggiorno entro tre giorni a decorrere dall'ingresso nel territorio, non è compatibile con la norma del diritto comunitario relativa alla libera circolazione delle persone».

A seguito poi della soppressione del presidio di cancelleria della Sezione distaccata di Volterra gli atti pervenivano, successivamente al 24 ottobre 1989, a questa sezione distaccata, quale sede accorpante.

Tutto ciò premesso, giova sottolineare che, essendo stato emesso decreto penale di condanna, il procedimento, ai sensi dell'art. 241 delle disp. att. del c.p.p., deve proseguire con l'osservanza delle norme procedurali del codice di rito del 1930.

Ciò posto, pare a questo giudice che, alla luce dell'interpretazione della Corte di giustizia delle norme internazionali convenzionali, venga a delinearsi un insanabile contrasto tra l'art. 142 del t.u.l.p.s. ed il Trattato di Roma.

Ne deriva il dubbio, non manifestamente infondato, d'illegittimità costituzionale dell'art. 142 in relazione al secondo comma dell'art. 10 della Costituzione.

Il trattato di Roma istitutivo della C.E.E. è stato infatti reso esecutivo in Italia con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

A questo punto lo scrivente osserva che il secondo comma dell'art. 10 della Costituzione, relativo alla condizione giuridica dello straniero, pone una riserva di legge c.d. rinforzata.

La norma costituzione infatti nello stabilire che «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità dei trattati internazionali» crea un duplice obbligo, consistente nel provvedere con legge e nel dare alla legge un certo contenuto. La *ratio* di tale riserva è evidente.

Il legislatore costituzionale ha inteso da un lato sottrarre alla regolamentazione della pubblica amministrazione una materia, nella quale in passato la pubblica autorità si era ispirata ad ideologie nazionaliste e xenofobe, e dall'altro adeguare le leggi in materia di stranieri ai parametri vigenti nella comunità internazionale.

Dalla riserva di legge discende quindi che eventuali norme poste con legge ordinaria contrarie a regole internazionali convenzionali vincolanti l'Italia sono illegittime e possono essere caducate dalla Corte costituzionale.

In proposito è necessario precisare che le norme di adattamento al trattato di Roma, reso esecutivo con la citata legge 14 ottobre 1957, n. 1203, hanno rango di legge ordinaria, ma appaiono assistite da una garanzia costituzionale, nel senso che una legge ordinaria contraria ad esse urterebbe contro il divieto, di cui al secondo comma dell'art. 10 della Costituzione.

Orbene, nel caso di specie l'art. 142 del t.u.l.p.s. si appalesa in evidente contrasto con gli artt. 3, lett. c), e 56 primo comma, del Trattato di Roma, così come interpretati dalla Corte di giustizia della C.E.E. con la citata sentenza 12 dicembre 1989.

Giova sottolineare che il giudice comunitario ha esclusiva competenza a conoscere di tutte le questioni relative all'interpretazione del Trattato (art. 117, lett. 4) Trattato medesimo).

Tale contrasto si rivela, a parere di questo giudice, assolutamente insanabile posto che il testo dell'art. 142 del t.u.l.p.s. non consente interpretazione diversa da quella letterale.

Emerge quindi il dubbio, non manifestamente infondato, d'illegittimità costituzionale dell'art. 142 del t.u.l.p.s. in relazione al secondo comma dell'art. 10 della Costituzione.

La questione è indubbiamente rilevante dovendosi, nel caso di specie, applicare esclusivamente la norma (art. 142) della cui legittimità si dubita.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 del t.u.l.p.s. in relazione all'art. 10, secondo comma della Costituzione;

Sospende il procedimento penale n. 617/1987 contro Messner Lothar;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza all'imputato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pontedera, addì 26 gennaio 1990

- Il pretore: MINIATI

N. 387

Ordinanza emessa il 2 aprile 1990 dal G.I.P. presso il tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Taglioni Luigi

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Reato di alterazione della dichiarazione in misura rilevante - Facoltà concessa a talune categorie di contribuenti di presentare dichiarazione integrativa - Effetti - Estinzione del reato - Asserita equiparabilità di tale meccanismo alla amnistia - Conseguente violazione del principio costituzionale in base al quale il provvedimento di clemenza è concesso dal Capo dello Stato su legge di delegazione delle Camere - Riferimenti critici alla sentenza n. 369/1988).

D.-L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 14, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154).

Cost., art. 79).

TRIBUNALE

Rilevato che all'udienza preliminare del 2 aprile 1990, nel procedimento n. 61/1990 r.g. - G.I.P. nel quale è imputato Taglioni Luigi, nato a Verbania, il 15 aprile 1946, per il delitto p. e p. dagli artt. 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 e 4, per primo comma n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, perché, essendo titolare di redditi di lavoro autonomo, redigeva le dichiarazioni annuali relative ai redditi degli anni 1984, 85, 86, 87, dissimulando componenti positivi del reddito, nelle misure sotto specificate, tali da alterare in misura rilevante il risultato delle dichiarazioni stesse: anno 1984: lire 34.498.000; anno 1985: lire 51.229.000; anno 1986: lire 59.626.000; anno 1987: lire 74.307.000.

In verbania, dichiarazione mod. 740 relative agli anni 1984, 1985, 1986, 1987.

P.m. e difensore dell'imputato hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza di non doversi procedere in quanto l'imputato ha presentato dichiarazione integrativa ai sensi della legge 27 aprile 1989, n. 154, ed adempiuto alla condizione della disciplina della legge citata; ritenuto che secondo l'interpretazione proposta è venuta così meno la rilevanza penale dei fatti ascritti; ritenuto che non appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 14 della legge citata in relazione all'art. 79 della Costituzione;

Ritenuto che la rilevanza della questione è di tutta evidenza, atteso che l'applicazione o meno dell'art. 14 nella parte in cui fa venire meno alla responsabilità penale per coloro che usufruiscono della disciplina della legge 27 aprile 1989, n. 154, è essenziale ai fini della decisione all'esito dell'udienza preliminare.

OSSERVA QUANTO SEGUE

Ritiene questo giudice di sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 14 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, in relazione all'art. 79 della Costituzione;

Ed invero la proroga dei termini prevista dal citato art. 14 — secondo l'orientamento che si sta affermando in giurisprudenza e dottrina — modificherebbe la norma incriminatrice prevedente la consumazione del reato alla scadenza dell'originario termine finale per la presentazione della dichiarazione dei redditi a quello fissato dall'art. 14; con la conseguenza che coloro che abbiano usufruito della disciplina del c.d. «condono» non sarebbero perseguibili penalmente in quanto il reato originariamente consumato non sarebbe più tale, con conseguente non punibilità perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (mentre secondo altre interpretazioni vi sarebbe una sorta di estinzione del reato per oblazione).

Questo Giudice ha ben presente l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza 23-31 marzo 1988 con la quale simile eccezione di incostituzionalità in relazione al Cd. «condono edilizio» fu respinto richiamandosi alla necessità di abbandonare concessioni formalistiche e di permettere in particolari materie al legislatore, con il limite della razionalità, di concepire meccanismi che indirizzino il reo al raggiungimento dei fini desiderati dal legislatore.

Nondimeno, ritiene opportuno sottoporre al vaglio della Corte la questione sottolineando che essa non si appalesa manifestamente infondata in quanto: lo spostamento del termine per la consumazione del reato ove non sia generalizzato e senza condizioni per tutti coloro che avevano consumato il reato (come nel caso di specie in cui è applicabile solo per determinate categorie di contribuenti e solo per coloro che non hanno subito un accertamento

definitivo) e ove sia condizionato (come nel caso di specie) a particolari adempimenti altro non è che un'amnistia decisa dal legislatore al di fuori della procedura di cui all'art. 79 della Costituzione; ed invero, pare a questo Giudice che sia stata la Corte nel precedente citato ad ancorarsi ad un dato formale: il reale problema è valutare l'incidenza dell'art. 79 cit. sui poteri del legislatore: è infatti ovvio che ove il legislatore emanasse al di fuori della procedura di cui all'art. 79 una legge di amnistia, la stessa sarebbe incostituzionale; nondimeno dovrebbe essere altrettanto ovvio che ciò che conta non è la qualificazione giuridica data dal legislatore ovvero dalla giurisprudenza nelle sue opere interpretative, bensì l'analisi degli effetti dei meccanismi instaurati dal legislatore: in caso contrario si svuoterebbe l'art. 79 cit. del suo significato reale; nel caso di specie gli effetti favorevoli di una dichiarazione di non sussistenza del fatto, ovvero di non punibilità per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato, ovvero di estinzione per oblazione (tali sono le ipotesi enucleate dalla giurisprudenza per qualificare il meccanismo) sono tutti più favorevoli rispetto ad un'amnistia propria. Ne consegue che il meccanismo instaurato viola il fatto di produzione giuridica formale previsto dall'art. 79 della Costituzione: fatto di produzione giuridica formale che ha un peculiare significato nell'ambito della limitazione dei vari poteri ed anche un significato di precisa valenza di responsabilità politica-giuridica: ed invero, sotto il primo profilo si presenta allo stato attuale come un atto di clemenza dello Stato e non del Parlamento, il quale ha il potere di eliminare una norma incriminatrice, così conformandosi al suo potere normativo generale ed astratto, ma non di attuare meccanismi che eliminino in via non generale un reato già consumato; sotto il secondo profilo non si deve trascurare il significato politico-giuridico dell'amnistia la quale deve essere in ogni caso manifestata esplicitamente per consentire un corretto rapporto di verifica da parte dei cittadini.

In conclusione, i meccanismi legislativi (diversi dalla totale eliminazione del reato dal mondo giuridico) che comportano per un reo un provvedimento favorevole alla stessa stregua dell'amnistia (ancor di più come già evidenziato) non possono essere ritenuti legittimi e devono confrontarsi con il provvedimento formale di cui all'art. 79 della Costituzione, pena un vero e proprio straripamento di poteri.

La migliore dimostrazione dell'assunto può ricercarsi nel disegno di legge di modifiche dell'art. 79 della Costituzione prevedente la amnistia quale legge approvata con maggioranza qualificata;

La tesi non «formalistica» cui ha fatto riferimento la Corte nel precedente citato porterebbe all'assunzione nel *de iure condendo* art. 79 della Costituzione che la maggioranza semplice dell'organo legislativo potrebbe attuare meccanismi favorevoli per i rei come e più della maggioranza qualificata;

La Corte che del principio di ragionevolezza ha fatto un cardine delle sue decisioni sulla costituzionalità della legge dovrà quindi ad avviso di questo giudice vagliare l'eccezione in questione anche alla luce di tale prospettiva e rimeditare sul significato formale dell'art. 79 della Costituzione nel bilanciamento dei poteri dello Stato;

D'ufficio pertanto va sollevata la questione di costituzionalità dell'art. 14 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con legge 27 aprile 1989, n. 154, nei sensi e nei limiti di cui in premessa in relazione all'art. 79 della Costituzione, non apparendo manifestamente infondata;

Gli atti vanno rimessi alla Corte Costituzionale perché si pronunzi in ordine alla questione;

Il giudizio va sospeso ex art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento: si dà atto che p.m., imputato e difensore sono presenti alla lettura della presente ordinanza.

Verbania, addì 2 aprile 1990

Il giudice per le indagini preliminari: TERZI

Il collaboratore di cancelleria: SALSA

N. 388

*Ordinanza emessa il 7 dicembre 1989 dal Pretore di Verona
nel procedimento penale a carico di Prokuplja Izedin*

Libertà personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto nei casi di flagranza - Convalida - Applicabilità da parte del giudice di misura coercitiva - Contrasto con principi e direttive della legge di delega.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo comma).

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 32, lett. b); Cost., art. 76).

IL PRETORE

OSSERVAZIONI

Prokuplja Izedin tratto in arresto da agenti della squadra mobile di Verona per il reato di cui all'art. 152 del t.u.l.p.s. in Verona il 6 dicembre 1989;

All'odierna udienza di convalida il p.m., cui si è associata la difesa, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, primo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, perché in contrasto con l'art. 32 della legge delega per l'emanazione del nuovo c.p.p. e di conseguenza con l'art. 76 della Costituzione;

IN DIRITTO

Il pretore condivide le argomentazioni portate dal p.m. ritenendo la questione rilevante per la definizione del giudizio di convalida dell'arresto poiché, al di là del corretto comportamento delle forze dell'ordine, presupposto della decisione sulla convalida è proprio la norma di cui all'art. 224 delle disposizioni di attuazione, in mancanza della quale sulla base dei principi generali di cui agli artt. 380 e segg. del c.p.p., non si potrebbe procedere all'arresto e l'imputato sarebbe stato denunciato a piede libero.

La questione è altresì non manifestamente infondata. L'articolo o meglio il punto 32 dell'art. 2 della legge delega per l'emanazione del nuovo c.p.p. detta i criteri cui doveva attenersi il legislatore delegato nello stabilire i casi in cui la p.g. può procedere all'arresto in flagranza di reato. Esso recita in particolare alla lett. b) «facoltà della p.g. di procedere all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni»; orbene secondo questo giudicante con l'art. 224, primo comma, della legge citata, il legislatore delegato ha chiaramente violato i limiti al riguardo stabiliti dalla legge di delegazione se reato contemplato dall'art. 152 del citato t.u.l.p.s. è una contravvenzione laddove chiaramente nel punto 32 citato ai fini della fissazione dei criteri per l'esercizio della facoltà di arresto in flagranza da parte della p.g. si fa esclusivo riferimento a delitti e ciò sia nella prima che nella seconda parte poiché il potere conferito al legislatore delegato di stabilire casi di arresto facoltativo anche per reati che sono punibili con pena non inferiore nel massimo a tre anni è riferita esclusivamente ai delitti. È pacifico che la violazione dei limiti della legge di delegazione si risolve in una violazione dell'art. 76 della Costituzione che stabilisce le condizioni di legittimità della delegazione (e cioè che essa si riferisca a «oggetti definiti»); che sia limitato il tempo entro il quale il potere delegato può esercitarsi, che siano indicati principi e criteri direttivi, che destinatario della delega sia il governo).

In definitiva il preciso rispetto dei limiti costituzionali posti dalla legge di delegazione costituisce condizione di validità del decreto delegato in riferimento e in base alla necessità, implicito nell'art. 76 della Costituzione, del loro rispetto.

Vi è, altresì, da aggiungere che risulta in ogni caso inspiegabile la disposizione di cui all'art. 224 delle disposizioni di attuazione secondo le quali trascorsi due anni dall'entrata in vigore del c.p.p. non si potrà più procedere all'arresto ex art. 152 del t.u.l.p.s.

Per le considerazioni svolte la questione deve essere portata all'esame della Corte costituzionale.

Q. M.

Visti gli artt. 76 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 224, primo comma del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione agli artt. 76 della Costituzione e art. 2, punto 32, lett. b), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (legge delega per l'emanazione del nuovo c.p.p.);

Dispone la sospensione del giudizio in corso, l'immediata liberazione dell'arresto e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, altresì, che copia della presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Verona, addì 7 dicembre 1989

Il pretore: DONATI

Il segretario: BUSATTA

90C0751

N. 389

Ordinanza emessa il 16 marzo 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Massa nel procedimento penale a carico di Dalle Lucche Alfredo

Processo penale - Nuovo codice - Reati di competenza pretorile - Richiesta di archiviazione al g.i.p. per due reati - Parziale condivisione - Emissione del decreto di archiviazione per il primo reato e contestuale restituzione degli atti al p.m. per formulare l'imputazione per il secondo - Adempimento da parte del requirente - Conseguente fissazione dell'udienza preliminare avanti al medesimo g.i.p. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità di tale giudice - Contrasto con principi e direttive della legge delega (sistema accusatorio) - Mancata garanzia di indipendenza del giudice nell'esercizio delle sue funzioni - Conseguente lesione del diritto ad avere un giudizio imparziale - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe (es.: il giudice che ha emesso il decreto penale).

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti tutti gli atti di causa;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 marzo 1990;

PREMESSO E CONSIDERATO

In data 11 dicembre 1989, il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Massa depositava nella cancelleria richiesta di archiviazione in ordine al presente procedimento penale, nel quale tale Dalle Lucche Alfredo era stato sottoposto ad indagini per i reati di cui all'art. 638 del c.p. e 612, secondo comma, in relazione all'art. 339 del c.p.

Con ordinanza, depositata in cancelleria in data 13 gennaio 1990, questo stesso giudice disponeva l'archiviazione per il reato di cui all'art. 638 del c.p., mentre ordinava al p.m. di formulare l'imputazione in relazione al reato di minaccia aggravata.

Effettuati dal p.m. gli adempimenti previsti dagli artt. 555 e segg. del c.p.p., l'imputato formulava richiesta di giudizio abbreviato, sulla quale il rappresentante dell'ufficio requirente esprimeva il proprio consenso.

Fissata l'udienza, il difensore, *in limine litis*, ha osservato a verbale che la fattispecie è del tutto analoga a quella prevista dall'art. 34, n. 2, del c.p.p. (incompatibilità per avere emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare) ed ha rilevato che, comunque, il magistrato designato avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell'art. 36, lett. h), del c.p.p. (per gravi ragioni di convenienza); ha invitato, pertanto, questo giudice a porre l'attenzione anche sulla legittimità costituzionale delle norme di che trattasi, con riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione.

Avendo il difensore affermato, in primo luogo, che esisterebbe un motivo di astensione, il giudicante ritiene di dover pregiudizialmente affrontare la relativa questione. A tal riguardo si osserva che gli istituti dell'astensione e della ricusazione, in quanto aventi gli effetti di distogliere procedimenti giurisdizionali dal loro giudice precostituito per legge (anche le tabelle di attribuzione degli affari tra i componenti di ogni ufficio sono approvate con d.P.R.), sono da considerarsi di carattere eccezionale; pertanto, le norme che disciplinano gli istituti stessi non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Dal che discende l'impossibilità di invocare l'applicazione dell'art. 34 del c.p.p.; né si ravvisano gli estremi per l'applicazione dell'art. 36, lett. h), del c.c.p., perché le «gravi ragioni di convenienza» hanno una rilevanza solamente soggettiva (è significativo, al riguardo, che tale ipotesi è prevista solo come motivo di astensione e non di ricusazione).

Venendo, così, a considerare l'art. 34, n. 2, del c.p.p., si rileva che, nella formulazione della norma, si prevede, come causa di incompatibilità a partecipare al giudizio, il compimento di determinati atti. Sul punto va osservato che, nel concetto di «giudizio», non può non essere ricompresa qualsiasi deliberazione conclusiva di una fase giurisdizionale, che implichi una decisione nella responsabilità penale. La norma è evidentemente formulata con riguardo allo svolgersi fisiologico del procedimento, nel quale, la richiesta di giudizio abbreviato può essere formulata, nel procedimento davanti al tribunale, fino a che siano compiute per la prima volta le conclusioni nell'udienza preliminare (quindi in un momento antecedente al provvedimento conclusivo) e, nel procedimento davanti al pretore fino al quindicesimo giorno da quello della notifica del decreto di citazione.

Me se il g.i.p., provvedendo sulla richiesta di archiviazione, ordina di formulare l'imputazione, mentre, nel giudizio davanti al tribunale è prevista la successiva fissazione dell'udienza preliminare, con la conseguente eventuale assunzione di sommarie informazioni, nel giudizio pretorile, venendo a mancare tale filtro, lo stesso giudice che ha deciso non sussistere gli estremi per l'archiviazione (ritenendo cioè che gli elementi acquisiti siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio), si trova a dover esprimere un giudizio sulla colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, sulla base degli stessi atti.

La discrasia è evidente.

Si tratta ora di stabilire se una tale disarmonia sia compatibile con i principi che la Costituzione esprime.

In primo luogo si osserva che l'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, imponeva al legislatore delegato di attuare, nel processo penale, i caratteri del sistema accusatorio; sistema accusatorio che implica il concetto di netta separazione tra l'ufficio requirente e quello giudicante.

Del resto, pur nella vigenza del precedente codice, vi era incompatibilità tra le funzioni di g.i. che aveva pronunziato o concorso a pronunziare un provvedimento conclusivo della formale istruzione e quelle di membro del collegio. E del tutto analogo è il caso di che trattasi, nel quale questo giudice, esprimendo giudizio sull'esercizio negativo dell'azione, ha determinato la chiusura della fase investigativa, esprimendo una prognosi favorevole sulla sostenibilità dell'accusa; è, poi, questo stesso giudice ad essere chiamato ad emettere un giudizio sulla responsabilità penale. Un tale meccanismo pare non abbia nulla a che vedere con i principi del sistema accusatorio e, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione appare non manifestamente infondata.

Né può revocarsi in dubbio, ad avviso di questo giudice, che il legislatore delegato avrebbe dovuto attuare concretamente i caratteri del sistema accusatorio; infatti, sebbene l'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, dettasse 105 principi, di attuazione di tali caratteri, va da sé, che l'attuazione concreta di tali principi e la formulazione delle norme di dettaglio, avrebbe dovuto rispettare la direttiva di fondo, contenuta nella prima parte dell'articolo stesso, che imponeva l'adozione del sistema accusatorio.

Ma questo giudice ritiene di dover sollevare la questione sotto altro e diverso profilo. L'indipendenza del giudice è, infatti, un valore costituzionalmente garantito non solo con riferimento alla magistratura come ordine autonomo ed indipendente, ma anche in quanto prerogativa di ogni singolo magistrato, in ogni momento dell'esercizio delle sue funzioni.

E, benché non ci sia motivo di meraviglia se la stessa persona che, nella fase di controllo sull'esercizio dell'azione, abbia ordinato di formulare l'imputazione, successivamente, quale giudice, ritenga di non poter giudicare allo stato degli atti ovvero addirittura ritenga di dover assolvere il prevenuto, non si può ignorare che il solo sospetto che il giudice si sia formato un convincimento prima del giudizio toglie serenità alla funzione, con conseguente limitazione del valore dell'indipendenza e della imparzialità.

Invero, la mancata previsione, tra le cause di incompatibilità dell'ipotesi in questione non solo lede quel concetto di «terzietà» del giudice che è l'elemento più significativo dei caratteri del sistema accusatorio, ma, ingenerando, il sospetto di un giudizio precostituito, interagisce negativamente sui diritti dei «destinatari» della funzione. Il valore dell'indipendenza ha, infatti, un carattere essenzialmente strumentale, in quanto volto a garantire l'effettività di altri valori, quali quello dell'imparzialità e quello della terzietà.

E, ad avviso di questo giudice, in specialmodo dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, i valori della «terzietà» e dell'indipendenza devono considerarsi connaturati allo «status» di giudice con tali caratteri di essenzialità che il loro venir meno pone seri dubbi sulla possibilità di una corretta esplicazione della funzione giurisdizionale.

Esiste, quindi, il fondato sospetto che il sistema vigente, non garantendo, in casi come quello di specie, un giudizio imparziale, da parte di un magistrato diverso da quello che si è già pronunciato sull'idoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio, violi gli artt. 25 e 101 della Costituzione della Repubblica, in quanto essi riconoscono e garantiscono il diritto di ciascuno ad avere un giudice indipendente ed imparziale, oltre che individuato sulla base di criteri obbiettivi e predeterminati.

Ad avviso di questo giudice, infatti, i principi di cui all'art. 25 della Costituzione, se letti in relazione a quelli contenuti nell'art. 101 della Costituzione stessa, non possono più essere intesi in senso solamente formale, dovendosi per «giudice naturale precostituito per legge», intendere anche quel magistrato il quale abbia tutti i requisiti che ne sostanziano lo status di giudice.

Infine, ad avviso di quest'ufficio, il sistema introdotto dal c.p.p. del 1988, assoggettata a diverso trattamento situazioni del tutto analoghe, perché, nel procedimento di pretura, pone, per il giudice che abbia emesso il decreto penale, un obbligo di astenersi dallo svolgere le funzioni di giudicante, pur quando l'imputato abbia chiesto o il giudizio abbreviato (argomento ex art. 34, n. 2, del c.p.p. e 565, n. 2, del c.p.p.); mentre non prevede tale obbligo per il giudice che abbia ordinato di formulare l'imputazione. E ciò con conseguente violazione anche dell'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 128 del c.p.p.;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione ed in relazione agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione stessa, nella parte in cui non prevede che il giudice il quale abbia ordinato al p.m. di formulare l'imputazione, debba obbligatoriamente astenersi dal partecipare al giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al pubblico ministero e sia notificata all'imputato ed al difensore, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Massa, addì 16 marzo 1990

Il giudice: DE GREGORIO

90C0752

N. 390

Ordinanza emessa l'8 febbraio 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Campanile Romano contro Boechini Clemente ed altro

Locazione - Immobili urbani - Uso commerciale - Trasferimento dell'immobile, a titolo oneroso, da parte del locatore - Diritto di riscatto del conduttore - Termine di decadenza di sei mesi dalla trascrizione - Lamentata difficoltà per il conduttore all'esercizio di tale diritto.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Campanile Romano, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio de Tilla con studio in Napoli, via C. Poerio n. 53, per mandato a margine del ricorso ricorrente contro Bocchini Clemente e Raffaele, intimati;

Visto il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 marzo - 10 aprile 1986 (r.g. n. 670/1985);

Udito il cons. rel. dott. G. De Rosa nella pubblica udienza del 12 dicembre 1989;

Sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen., dott. A. Martinelli che ha concluso per il rigetto del primo, secondo e terzo motivo, accoglimento del quarto motivo del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Romano Campanile ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Napoli n. 555/86 del 5 marzo 1986 depositata il 10 aprile stesso anno, che confermando quella pronunciata dal tribunale, ha dichiarato improponibile la domanda di riscatto dell'immobile da lui condotto in locazione per uso farmacia, essendo decorso il termine semestrale di decadenza stabilito dall'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 (*recte*: 39) legge cit. nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che qualora l'esercizio del diritto di riscatto previsto dalla norma citata sia frustrato dall'attività dolosa e fraudolenta del locatore che, occulti d'ordine con il terzo acquirente, il trasferimento a titolo oneroso dell'immobile locato, per il periodo necessario a far decorrere il termine di decadenza stabilito dall'art. 39, primo comma, della legge n. 392/1978, dovrebbe essere consentita conoscenza dell'avvenuto trasferimento e dalla stessa dovrebbe decorrere il termine semestrale di decadenza.

Sviluppando, tale tema, il ricorrente rileva, poi, che la norma dell'art. 39 della legge n. 392/1978, laddove stabilisce la decorrenza di tale termine dalla data della trascrizione dell'atto di trasferimento a titolo oneroso, impone al conduttore un onere eccessivamente gravoso di controllo periodico dei registri immobiliari, favorendo il doloso occultamento della vendita e comprimendo così il suo diritto di agire in giudizio per conseguire il riscatto dell'immobile locato.

A sostegno del suo assunto il ricorrente indica le sentenze 6 luglio 1971, n. 159, 14 gennaio 1977, n. 14 e 4 marzo 1970, n. 34, della Corte costituzionale, con le quali è stato, appunto, favorevolmente risolto il problema della estensibilità della garanzia prevista dall'art. 24 della Costituzione alle ipotesi in cui la conoscibilità del momento iniziale di decorrenza dei termini stabiliti dalla legge per il compimento di atti, la cui omissione importi pregiudizio per una situazione soggettiva giuridicamente tutelata, richieda una diligenza superiore a quella normale.

Gli intimati, Clemente e Raffaele Bocchini (rispettivamente, proprietario-locatore ed acquirente dell'immobile), non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'interpretazione dell'art. 39, primo comma, della legge n. 392/1978 suggerita dal ricorrente (v. primo motivo del ricorso) è evidentemente inaccoglibile, urtando contro la lettera della norma, che stabilisce, in materia non equivoca, la decorrenza del termine per l'esercizio del riscatto esclusivamente con riferimento alla trascrizione dell'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile.

La Corte ritiene, però, sotto tale profilo, rilevante ai fini della decisione del ricorso in esame, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui prescrive che il diritto di riscatto debba essere esercitato entro il termine di sei mesi decorrente dalla trascrizione del contratto.

È infatti giustificato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto essa, prevedendo, quale momento iniziale della decorrenza del termine di decadenza, la trascrizione dell'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, offre al locatore ed al terzo acquirente la possibilità di comprimere il diritto di riscatto del conduttore occultando fraudolentemente, per il tempo necessario a far decorrere quel termine, l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene.

Per evitare tale rischio, l'avente diritto alla prelazione deve sobbarcarsi all'onere di un'ispezione periodica dei registri immobiliari, per almeno tre volte all'anno e per tutta la durata del rapporto.

In tal guisa il criterio adottato dal legislatore, implicando una rilevante difficoltà per la conoscibilità del momento iniziale, si risolve in una limitazione della facoltà del conduttore di agire in giudizio per realizzare il suo diritto, imponendogli l'onere di una diligenza che supera quella del buon padre di famiglia, e non consentendogli, nella migliore delle ipotesi, l'utilizzazione, nella sua interessezza del termine stesso.

È quindi asupicabile l'estensione anche a tale situazione, della garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione, tanto più che accanto alla soluzione adottata dal legislatore, e al di là della funzione pubblicistica della trascrizione (predisposta essenzialmente al fine di risolvere i conflitti tra successivi acquirenti dello stesso bene immobile); possono facilmente ipotizzarsi soluzioni diverse capaci di contemperare le contrapposte esigenze del locatore, dell'acquirente e dell'avente diritto alla prelazione.

Sembrano fornire argomenti a sostegno del rilevato dubbio di costituzionalità anche le considerazioni che la stessa Corte costituzionale ha sviluppato nelle sentenze citate in narrativa, oltre che in quelle pronunziate in relazione alla dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge fall. (sentenze 22 novembre 1962, n. 93, 30 maggio 1977, n. 95, 27 novembre 1980, n. 151).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sez. civ. della Corte di cassazione, l'8 febbraio 1990.

Il presidente: (firma illeggibile)

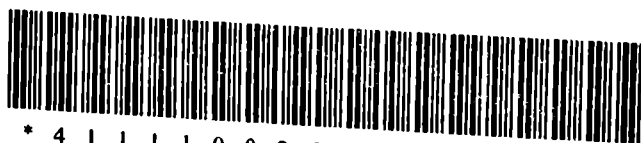
Il cancelliere: BRUNO

90C0753

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 2 5 0 9 0 0 8 0 0 0 *

L. 8.000